Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 221

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 11 novembre 2009

INDICE

Commissioni congiunte

3ª (Affari esteri) e 14ª (Politiche dell'Unione europea-Senato) e III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera) . . . . . *Pag.* 5

Commissioni riunite

1ª (Affari costituzionali) 2ª (Giustizia) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) . . . . . *Pag.* 7

3ª (Affari esteri) e 4ª (Difesa) . . . . . » 11

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali . . . . . *Pag.* 18

2ª - Giustizia . . . . . » 22

4ª - Difesa . . . . . » 27

5ª - Bilancio . . . . . » 32

6ª - Finanze e tesoro . . . . . » 38

7ª - Istruzione . . . . . » 43

8ª - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . . » 55

9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . . » 63

10ª - Industria, commercio, turismo . . . . . » 66

11ª - Lavoro . . . . . » 70

12ª - Igiene e sanità . . . . . » 76

13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . . » 82

Commissioni bicamerali

Questioni regionali . . . . . *Pag.* 93

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . . » 127

Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale . . » 129

Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti » 131

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale *Pag.* 133

Sottocommissioni permanenti

2ª - Giustizia - Pareri . . . . . *Pag.* 135

CONVOCAZIONI . . . . . *Pag.* 136

COMMISSIONI CONGIUNTE

3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell'Unione europea)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

Mercoledì 11 novembre 2009

7ª Seduta

Presidenza del Presidente della 3ª Commissione del Senato
DINI

Interviene il ministro degli affari esteri Frattini.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente DINI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e le trasmissioni radiofonica e satellitare del Senato, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sugli esiti del Consiglio europeo del 29-30 ottobre 2009

Dopo un intervento introduttivo del presidente DINI, il ministro FRATTINI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Prendono la parola quindi per formulare osservazioni e porre quesiti i deputati FASSINO *(PD)* e Margherita BONIVER *(PdL)*, il senatore LIVI BACCI *(PD)*, il presidente DINI, il deputato ANTONIONE *(PdL)*, i senatori Francesca Maria MARINARO *(PD)*, SANTINI *(PdL)* e CABRAS *(PD)*, il deputato PIANETTA *(PdL)*, il senatore PERDUCA *(PD)* e il deputato Fiamma NIRENSTEIN *(PdL)*.

Il ministro FRATTINI replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Il presidente DINI dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,40.

COMMISSIONI 1ª, 2ª e 14ª RIUNITE

1ª (Affari Costituzionali)

2ª (Giustizia)

14ª (Politiche dell'Unione europea)

Mercoledì 11 novembre 2009

2ª Seduta

Presidenza della Presidente della 14ª Commissione
BOLDI

Interviene il ministro dell'interno Maroni.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente BOLDI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

La PRESIDENTE avverte altresì che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del Regolamento, del Ministro dell'interno sul prossimo programma europeo in materia di giustizia e affari interni (c.d. «Programma di Stoccolma»)

La presidente BOLDI dà il benvenuto al rappresentante del Governo e lo ringrazia per la partecipazione all'odierna seduta.

Il ministro MARONI, nel ripercorrere le varie tappe negoziali che hanno condotto alla definizione del c.d. «Programma di Stoccolma» – tra cui menziona i Consigli GAI del 26 febbraio e del 30 novembre 2009 ed il fondamentale Consiglio europeo del 18 giugno 2009 – evidenzia il ruolo propositivo svolto dall'Italia nell'elaborazione di tale Programma, che si ripromette di attuare una serie di azioni pluriennali a livello comunitario in materia di giustizia e affari interni.

L'Italia, precisa il Ministro, ha cercato, in particolare, di mettere l'accento sui contenuti del documento riguardanti l'approccio eminentemente comunitario della lotta all'immigrazione clandestina nel Mediterraneo.

Attraverso un intenso raccordo diplomatico con altri Paesi dell'area (quali Cipro, Malta, Grecia e Francia) si è cercato di concentrare l'attenzione dei *partner* comunitari sull'emergenza che tocca, soprattutto, alcuni Paesi più esposti che si affacciano nel bacino mediterraneo, mettendo l'accento sulla necessità, ad esempio, di cominciare ad applicare il principio del *burden sharing* nella politica migratoria comune.

A tale proposito, il rappresentante del Governo fa presente che il suddetto Programma dovrebbe sottolineare maggiormente la dimensione comunitaria di tale emergenza, soprattutto in termini di individuazione di specifiche risorse finanziarie da allocare per i Paesi che si trovano ad affrontare «in prima linea» tale problema.

Il Programma, inoltre, non dovrebbe limitarsi a richiamare una generica necessità di allontanamento dei clandestini, bensì indicare progetti chiari e definiti di lotta all'immigrazione illegale, la quale dovrebbe essere contrastata mediante meccanismi strutturati, e non più, quindi, su base meramente volontaria, miranti alla redistribuzione dei migranti intercettati.

Dal documento, peraltro, non emerge, secondo il Ministro, un preciso orientamento circa l'attività concreta di FRONTEX.

L'oratore si sofferma, quindi, sull'accordo tra l'Unione europea e la Libia, sottolineando come le istituzioni comunitarie siano chiamate ad adempiere puntualmente, soprattutto dal versante finanziario, agli impegni sottoscritti con questo Paese, impegni che finora non risultano ancora mantenuti.

Avuto riguardo al problema dell'asilo, egli auspica la piena attuazione di un regime europeo, anche attraverso l'implementazione dell'Ufficio europeo di supporto per l'asilo.

In tema di sicurezza, l'Italia si è fatta portatrice, anche grazie all'importante esperienza maturata nel proprio ordinamento, della proposta di un sistema europeo incentrato su misure aggressive dei patrimoni di origine criminale e della loro conseguente confisca, anche in assenza di un relativo procedimento o condanna penale. Sarebbe auspicabile, al riguardo, che il «Programma di Stoccolma» preveda opportunamente la realizzazione di tale sistema.

Il Ministro segnala, quindi, positivamente il recepimento, da parte della Presidenza svedese, dell'esigenza, cui l'Italia tiene in modo particolare, di risolvere il problema dei minori non accompagnati che, come noto, risulta connesso con il pernicioso fenomeno della tratta degli esseri umani.

Successivamente, il Ministro passa ad illustrare i termini della posizione comune tra Italia e Francia, enucleata il 30 ottobre scorso, in merito al Programma, che auspica, in materia di contrasto ai flussi migratori illegali, tra l'altro, l'allestimento di procedure marittime condivise, la cooperazione tra FRONTEX e gli Stati di provenienza degli immigrati, le operazioni comuni di rimpatrio, la preparazione di una sorta di «programma ERASMUS» per la polizia di frontiera, eccetera.

Il ministro Maroni, a conclusione del suo intervento, tiene a precisare come la versione del «Programma di Stoccolma» avanzata dalla Presidenza svedese non appaia, nel suo complesso, particolarmente innovativa avuto riguardo alle priorità che interessano l'Italia (riassunte in un apposito *non paper)*: al riguardo, è possibile affermare che tale documento rappresenta un arretramento rispetto a precedenti posizioni ufficiali delle istituzioni comunitarie (ad esempio, il «Programma di Tampere») e agli esiti dello stesso Consiglio europeo del 29 e 30 ottobre scorso.

Seguono brevi commenti e quesiti dei senatori.

Il senatore LI GOTTI *(IdV)*, dopo aver constatato come, secondo quanto affermato dal Ministro, il «Programma di Stoccolma» costituisce un arretramento rispetto a quanto previsto dal «Programma di Tampere», chiede al Ministro se i tagli apportati dall'ultima legge finanziaria siano compatibili con la realizzazione della banca dati del DNA. Chiede poi di conoscere lo stato dei negoziati avviati nell'ottobre del 2008 in materia di giustizia e sicurezza.

Conclude invitando il Ministro a chiarire quale sia la posizione del Governo in ordine all'istituzione delle squadre investigative sovranazionali.

Con riferimento all'insoddisfazione del Ministro sui contenuti del «Programma di Stoccolma», la senatrice MARINARO *(PD)* domanda se si tratta di una valutazione che attiene principalmente al suo Dicastero, dal momento che, in una precedente audizione, il ministro Alfano aveva, invece, espresso apprezzamento sui caratteri essenziali di tale documento. Qualora così fosse, si porrebbe un problema serio di coordinamento tra diversi punti di vista in seno al Governo per quanto concerne la posizione ufficiale che l'Italia intende assumere nella consultazione comunitaria riguardante tale atto.

Constata, infine, una contraddizione tra i conclamati proclami governativi in materia di lotta all'immigrazione e la riduzione degli stanziamenti, nel disegno di legge finanziaria 2010, destinati per la cooperazione allo sviluppo.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO *(PD),* con riferimento all'accordo siglato con la Libia, di cui il Ministro ha fatto menzione, chiede per quali motivi il Governo italiano non si attivi per concluderne di simili con altri

Paesi della sponda sud del Mediterraneo, come ha fatto la Francia, che ha finora sottoscritto sei accordi di questo genere.

Rileva criticamente come il dimezzamento dei fondi per la rete consolare e diplomatica italiana, nonchè quello per i PVS e la sicurezza, siano suscettibili, di fatto, di rendere inoperante l'indirizzo governativo perfino se si volesse applicare – cosa non auspicabile – la legge Bossi-Fini.

Il senatore SALTAMARTINI *(PdL)* chiede delucidazioni sul rafforzamento di EUROPOL ed EUROJUST.

In sede di replica, il ministro MARONI ribadisce il concetto secondo cui oggettivamente il «Programma di Stoccolma» appare riduttivo, nei suoi contenuti sostanziali, rispetto ai pregressi documenti della Commissione europea e ai Consigli europei già svolti. Se si considerano le importanti richieste fatte dall'Italia affinché il Mediterraneo diventi un luogo di scambio e non più di frontiera, occorre prendere atto che esse si sono riverberate nel documento in maniera piuttosto sfumata e «tiepida».

Il Governo, per quanto gli compete, cercherà in ogni modo, almeno fino al Consiglio GAI del prossimo 30 novembre, di mettere in campo tutta la propria azione diplomatica affinché il Programma ponga in risalto in maniera più assertiva le priorità che sono tipiche dei Paesi di primo accoglimento di tali correnti migratorie.

L'oratore, quindi, si sofferma brevemente sui risultati, ampiamente positivi, conseguiti attraverso l'accordo Italia-Libia, mettendo in evidenza come il vero successo di tale collaborazione sia stato realizzato, non tanto attraverso la pratica dei c.d. «respingimenti», che ha suscitato tante inutili polemiche, quanto nell'effettiva capacità libica di trattenere, nel proprio territorio, un notevole numero di clandestini, dei quali, peraltro, una grandissima parte non era comunque titolata a beneficiare dell'asilo o della protezione intenzionale.

Sulla circostanza che l'Italia abbia concluso un solo accordo di collaborazione con Paesi rivieraschi del Mediterraneo, ossia con la Libia, l'oratore fa notare che detto accordo, tuttavia, funziona egregiamente, al punto che le autorità libiche sono recentemente arrivate ad arrestare i criminali responsabili della tratta di esseri umani organizzata verso l'Italia.

Conclude rilevando che l'attuale disegno di legge finanziaria all'esame del Parlamento riflette decisioni precedentemente assunte in tema di stanziamenti per le Forze dell'ordine, per le quali egli ha richiesto risorse supplementari.

La presidente BOLDI dichiara, quindi, conclusa l'odierna procedura informativa.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONI 3ª e 4ª RIUNITE

3ª (Affari esteri, emigrazione)

4ª (Difesa)

Mercoledì 11 novembre 2009

14ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 4ª Commissione
CANTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(1850) ***Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

In apertura di seduta, il presidente CANTONI dà lettura dei pareri espressi dalla commissione Affari costituzionali e dalla commissione per le Politiche dell'Unione europea sul provvedimento iscritto all'ordine del giorno. Dà quindi la parola ai restanti iscritti a parlare in sede di discussione generale.

Il senatore SCANU *(PD)*, nell'associarsi alle considerazioni svolte nella scorsa seduta dai senatori Marcenaro e Del Vecchio, osserva che la particolare e delicata tematica sottesa alle operazioni internazionali di pace dovrebbe essere affrontata con la dovuta ponderatezza, e soprattutto sulla base di una metodologia connotata da senso di responsabilità e maturità politica. Appare inoltre – a suo avviso – criticabile la scelta del Governo di non procedere al rifinanziamento dello specifico fondo destinato alla partecipazione italiana alle missioni di pace a partire dal 2010, soprat-

tutto per l'impatto politico che tale decisione potrebbe avere nei confronti dei numerosi militari impegnati fuori area.

L'oratore conclude la propria esposizione lamentando, altresì, la mancata partecipazione del ministro della Difesa ai lavori delle Commissioni riunite, impegnate sul trattamento di problematiche complesse e dall'indubbio rilievo.

Ad avviso del senatore GAMBA *(PdL)* le argomentazioni svolte dai commissari delle forze politiche di opposizione appaiono viziate da una contraddittorietà di fondo: esse, infatti, se da un lato lamentano l'eccessiva frequenza dei provvedimenti di proroga della partecipazione alle missioni, dall'altro contengono numerosi solleciti per un confronto continuo sul tema con l'Esecutivo. Con riferimento, quindi, al mancato rifinanziamento dello specifico fondo per le missioni internazionali, osserva che tale misura è determinata da necessità contabili di natura contingente, non pregiudicando in ogni caso la futura partecipazione del Paese alle suddette operazioni.

Pone quindi l'accento sia sulla congrua copertura finanziaria garantita dal Governo senza incidere sul bilancio ordinario della Difesa, sia sulle ulteriori disposizioni di portata generale contenute nell'articolo 3 del decreto-legge (relative al personale e concernenti, altresì, i risarcimenti alle cosiddette vittime del dovere). Tali norme potranno infatti beneficiare, stante la celerità del particolare *iter* legislativo, di un'immediata applicazione.

Conclude invitando le Commissioni riunite a riflettere sulla possibilità – nelle more delle riforme già programmate dal Governo – di prevedere, relativamente agli scenari operativi più delicati, l'applicazione della legislazione penale militare di guerra, a maggiore garanzia della sicurezza del personale militare ivi operante.

Il senatore TORRI *(LNP)* rileva che l'arco temporale di proroga della partecipazione italiana alle operazioni internazionali potrebbe apparire, nel caso di specie, eccessivamente ristretto, essendo di soli due mesi, osservando, altresì, che la presenza del ministro della Difesa nel corso dello svolgimento dei lavori conferirebbe maggiore valenza al dibattito parlamentare.

Il senatore GALIOTO *(PdL)* pone l'accento sull'importanza strategica delle operazioni internazionali di pace, la cui necessità è riconosciuta da tutte le forze politiche e sulla congruità delle risorse finanziarie apprestate dal Governo, volte a garantire un adeguato livello di sicurezza ai numerosi militari impegnati in condizioni operative connotate da elevata pericolosità.

In ordine, quindi, ai rilievi critici emersi nel corso del dibattito in ordine alla missione *Atalanta*, sottolinea l'indubbia rilevanza dell'operazione, che ha consentito di raggiungere importanti traguardi nella lotta alla pirateria a largo delle coste somale.

Con riferimento alle tematiche emerse nel corso del dibattito, il relatore per la 3ª Commissione BETTAMIO *(PdL)* osserva che l'odierna seduta congiunta delle commissioni Affari esteri e Politiche dell'Unione europea con le omologhe commissioni della Camera dei deputati, convocata per le ore 14 della giornata odierna ed avente ad oggetto le comunicazioni del Governo sugli esiti del Consiglio europeo del 29 e del 30 ottobre scorso, potrebbe fornire, al riguardo, preziosi elementi informativi.

Con riferimento alle osservazioni poc'anzi espresse dal relatore Bettamio, il presidente CANTONI osserva che l'odierna audizione delle commissioni congiunte Affari esteri e Politiche dell'Unione europea con i corrispondenti organi dell'altro ramo del Parlamento ha reso non possibile nella giornata odierna l'effettuazione dell'ipotizzata audizione del ministro della Difesa – sempre disponibile al confronto in Parlamento – in ordine alle tematiche sottese al decreto-legge in titolo.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente CANTONI propone che le Commissioni riunite tornino a riunirsi oggi alle 20,30, al termine dei lavori dell'Assemblea, per l'effettuazione delle repliche da parte dei relatori e dei rappresentanti del Governo.

Le Commissioni riunite convengono.

La seduta termina alle ore 9,30.

15ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente della 4ª Commissione
CANTONI

indi del Presidente della 3ª Commissione
DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga.

La seduta inizia alle ore 20,35.

IN SEDE REFERENTE

(1850) ***Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore per la 3ª Commissione BETTAMIO *(PdL)* svolge il proprio intervento di replica. Prende atto che taluni rilevi emersi nel corso del dibattito intervengono su tematiche di particolare delicatezza e che sono già state oggetto di analisi da parte della Commissione affari esteri e, da ultimo, nel corso dell'audizione svoltasi in data odierna del Ministro degli affari esteri innanzi alle Commissioni riunite 3ª e 14ª congiunte con le omologhe Commissioni dell'altro ramo del Parlamento sugli esiti dell'ultimo Consiglio europeo.

Si sofferma quindi sulla problematica della copertura finanziaria degli interventi di proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace a partire dal prossimo anno. Conferma, in proposito, l'intenzione del Governo di reperire appositi fondi per il triennio 2010-2013 con autorizzazioni successive di spesa, già a partire dall'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio.

Rispetto alla situazione in Afghanistan, ribadisce che la posizione del Governo italiano è nel senso della prosecuzione dell'impegno. Ritiene opportuno che tale impostazione venga definita con chiarezza in una duplice direzione: in primo luogo, nei confronti della coalizione dei paesi stranieri con i quali l'Italia collabora; in secondo luogo, verso l'opinione pubblica, affinché essa sia resa consapevole che la motivazione della missione è per un intervento militare, prodromico alla ricostruzione civile e politica.

Fa presente che l'azione italiana considera taluni profili come prioritari. Tra questi, la garanzia della sicurezza in Afghanistan, non solo a tutela della popolazione locale, ma anche, e soprattutto, al fine di reprimere l'originarsi di fenomeni terroristici che potrebbero mettere a rischio anche i paesi europei. Inoltre, occorre promuovere con forza la tutela dei diritti civili e il crearsi delle condizioni per la nascita di un assetto democratico. Del resto, l'impegno della diplomazia italiana nella regione da un lato fornisce un osservatorio privilegiato sul contesto locale mentre, dall'altro, costituisce un fattore di responsabilità e di valorizzazione del ruolo dell'Italia nella coalizione.

Rileva che l'evoluzione della situazione in Afghanistan rappresenta un fondamentale riscontro sotto numerosi punti di vista. È sintomatica dell'efficacia dell'azione delle forze della NATO in un contesto territoriale di nuovo impegno; è un fattore fondamentale dei rapporti politici tra Unione europea e Stati Uniti d'America; assume importanza nei rapporti tra

NATO e Russia, la quale riveste per la prima volta un ruolo strategico di collaborazione per una missione internazionale di pace.

Ciò premesso, ritiene che l'impegno italiano debba essere mantenuto fintantoché la situazione interna dell'Afghanistan non si caratterizzi in termini di stabilità politica e sociale. Tale obiettivo, come ricordato anche dal Ministro degli affari esteri nell'audizione di oggi, può essere perseguito con un'azione intensa e multilaterale nel senso di affidare ad attori locali il compito del mantenimento della sicurezza e del buon funzionamento del sistema paese. Analogamente, occorre incrementare l'impegno per la formazione e per la collaborazione con le istituzioni locali, ponendo peraltro in una posizione di primo piano la popolazione civile.

Per quanto concerne, poi, i diversi ambiti territoriali del Pakistan e del Libano si rimette alle valutazioni che potranno essere espresse dal rappresentante del Governo, trattandosi di contesti in cui risulta prevalente il profilo dell'impegno militare, sottolineando tuttavia come il Libano figuri tra i primi beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo dell'Italia.

Replica quindi il sottosegretario COSSIGA, precisando innanzitutto che il decreto-legge iscritto all'ordine del giorno ha ad oggetto la sola autorizzazione di spesa per la prosecuzione della partecipazione italiana alle missioni internazionali. In ogni caso, tenuto conto dell'evoluzione della prassi parlamentare, orientatasi nel senso di prevedere, in occasione dell'esame di tali provvedimenti, anche un dibattito in ordine al merito delle operazioni stesse, il Governo mai ha fatto mancare il proprio apporto, mostrandosi sempre disponibile al confronto ed al dialogo in qualsiasi sede, e ciò nonostante che uno specifico obbligo in tal senso non sia espressamente rinvenibile nell'attuale assetto costituzionale.

Con riferimento all'assenza, nel disegno di legge finanziaria 2010, di uno specifico fondo destinato al finanziamento delle missioni di pace, osserva quindi che tale dato non attesta l'assenza delle necessarie risorse finanziarie, rinvenibili all'interno di ulteriori voci del bilancio dello Stato. In ragione di ciò, ferma restando l'intenzione dell'esecutivo di mantenere e rafforzare la partecipazione italiana alle operazioni internazionali, le problematiche sollevate al riguardo dai commissari dell'opposizione appaiono, allo stato dei fatti, di natura eminentemente tecnica. Inoltre, il fondo specifico precedentemente istituito non era comunque ricompreso nel bilancio della Difesa.

Con riferimento, poi, alle osservazioni formulate nel corso del dibattito, puntualizza innanzitutto che la partecipazione italiana alle operazioni in corso non presenta alcun aspetto di incompatibilità con il dettato dell'articolo 11 della Costituzione, rilevando altresì, con particolare riferimento alle disposizioni relative alla proroga dei principali organismi della rappresentanza militare, che esse non incidono sulla fondamentale *ratio* di necessità ed urgenza che giustifica il provvedimento. Relativamente, poi, all'individuazione della particolare disciplina penale da adottare nei confronti del personale impegnato all'estero, osserva che evidenti ragioni di

opportunità hanno indotto l'esecutivo a disporre l'applicazione del codice penale militare di pace.

Il rappresentante del Governo prosegue il suo ragionamento ponendo l'accento sul carattere internazionale di tutte le missioni elencate nel decreto-legge, la cui importanza non può – a suo avviso – essere determinata esclusivamente in base all'entità del personale che vi partecipa. Infatti l'operazione trova la sua giustificazione anche e soprattutto nella peculiarità della situazione politica locale. In ragione di ciò, l'orientamento dell'esecutivo è quello di non procedere ad alcun disimpegno unilaterale. Sono comunque in corso rimodulazioni dell'entità dei contingenti italiani operanti in Kosovo, in Bosnia ed in Libano (dove l'Italia lascerà il comando della missione UNIFIL per assumere, però, quello della *task force* navale), sulla base delle recenti mutazioni dei contesti politici ed operativi, così come sarà puntualmente disposto il rientro degli ulteriori rinforzi (consistenti in circa 400 unità), inviati in Afghanistan al fine di garantire la regolarità del processo elettorale, in quanto la suddetta procedura si è recentemente conclusa con la riconferma del presidente Karzai alla guida di quel paese. Sempre in Afghanistan è poi attualmente in corso l'avvicendamento dei reparti della brigata Folgore con quelli della brigata Sassari, e gli attuali velivoli Tornado saranno sostituiti dagli AMX, senza alcun mutamento per quanto attiene ai profili ed ai compiti operativi. Con specifico riferimento alla partecipazione italiana alla missione UNAMID in Darfur, rileva quindi che essa non ha, di fatto, potuto aver corso a seguito dell'atteggiamento assunto dal Governo sudanese in ordine al rilascio dei necessari visti d'ingresso.

L'oratore conclude ponendo l'accento sull'importanza strategica delle operazioni di contrasto alla pirateria a largo del corno d'Africa *(Ocean Shield*, a guida NATO ed *Atalanta* a guida europea), in ordine alle quali l'Italia assicurerà una presenza continua assumendo, a partire dal prossimo 11 dicembre, il comando della *task force* nell'ambito della missione *Atalanta* con il contestuale invio nella zona della nave da rifornimento Etna.

Il presidente DINI fa presente, rispetto all'intervento del rappresentante del Governo, come sia piena prerogativa del Parlamento quella di ricevere una informativa ampia e completa sulla partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. Ciò vale tanto per il profilo prettamente finanziario dell'adeguatezza degli stanziamenti economici, quanto nel merito delle missioni, su caratteristiche ed esiti dell'impegno nei singoli scenari di intervento, che richiedono una puntuale autorizzazione parlamentare.

Il sottosegretario COSSIGA, dopo aver precisato che l'attuale assetto costituzionale non sembra prevedere una specifica procedura di autorizzazione delle missioni per quanto attiene ai profili di merito, ribadisce la massima disponibilità del Governo al confronto ed al dialogo, nel pieno rispetto delle prerogative del Parlamento.

Il senatore MARCENARO *(PD)* fa presente che, dal punto di vista dell'informativa dell'Esecutivo nei confronti del Parlamento, sarebbe stato auspicabile il contributo e la partecipazione ai lavori delle Commissioni riunite anche di un rappresentante del Ministero degli affari esteri, che potesse fornire specifici ragguagli sulle linee di politica estera italiana nei vari scenari di impegno.

Il presidente CANTONI ricorda la già richiamata odierna audizione in Senato del ministro Frattini, e conferma la disponibilità da sempre dimostrata dal Ministro della difesa ad intervenire ai lavori parlamentari.

Prendendo spunto da quanto poc'anzi osservato dal Presidente, il sottosegretario COSSIGA ribadisce la piena disponibilità del ministro della Difesa a riferire quanto prima in Parlamento in ordine alle risultanze dei lavori della Commissione di alta consulenza e studio istituita presso il Dicastero, aventi ad oggetto la riforma del modello di Difesa.

Il senatore SCANU *(PD)*, dopo aver espresso la propria condivisione in ordine a quanto rappresentato dal presidente Dini, osserva che quanto affermato dal relatore Bettamio indurrebbe a supporre che l'esecutivo stia procedendo all'individuazione dei fondi –attualmente non previsti dal disegno di legge finanziaria- per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali, laddove i dati forniti dal sottosegretario Cossiga ne presuppongono a priori l'esistenza, ancorché non allocati in un fondo specifico.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,45.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 11 novembre 2009

142ª Seduta

Presidenza del Presidente
VIZZINI

Interviene il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici» (n. 142)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, comma 2, e 4, comma 2, lettera *l)*, della legge 4 marzo 2009, n. 15. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 novembre.

La senatrice ADAMO *(PD)* rileva, anzitutto, che la Conferenza unificata non si è ancora pronunciata sullo schema di decreto legislativo in titolo. Si sofferma quindi sull'articolo 2, comma 1, ai sensi del quale il ricorso non può essere proposto se si è instaurato o non è stato ancora definito un procedimento volto ad accertare le stesse condotte oggetto dell'azione ovvero se sia stato instaurato un giudizio: la previsione desta perplessità sotto il profilo costituzionale; sarebbe preferibile, semmai, stabilire che in tali casi il ricorso è sospeso.

Inoltre, ritiene insufficiente il rimedio, dal momento che, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, il ricorso comunque non consente di ottenere il risarcimento del danno, e che in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, il giudizio sulla sussistenza della lesione degli interessi degli utenti e consumatori tiene conto anche delle risorse strumentali, finanziarie e umane concretamente a disposizione delle parti intimate. Richiama anche l'articolo 1, comma 3, che fa decorrere il termine

per la fissazione dell'udienza di discussione dalla data di pubblicazione del ricorso sul sito istituzionale dell'amministrazione intimata, senza prevedere termini alternativi in caso di omissione o ritardo nella pubblicazione.

Il presidente VIZZINI *(PdL)* ritiene inappropriata dal punto di vista lessicale l'espressione «parti intimate». Inoltre, nota che il procedimento potrebbe essere in contrasto con la nota giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di pregiudiziale amministrativa ai ricorsi in sede giurisdizionale.

Il ministro BRUNETTA informa che la Conferenza unificata si esprimerà nella giornata di domani sullo schema di decreto legislativo in titolo. Sottolinea il carattere critico della previsione di un ricorso nei confronti delle inadempienze da parte delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari pubblici, che si configura anche nei presupposti in modo sostanzialmente diverso dall'azione nei confronti di soggetti privati. È stata esclusa l'azione per il risarcimento del danno (non prevista e quindi esclusa dalla stessa delega) in quanto, mentre nel settore privato il mancato adempimento può tradursi in un ingiustificato profitto, in quello pubblico tale presupposto non sussiste.

Analogamente si giustifica la previsione che il giudizio tiene conto delle risorse a disposizione delle parti intimate: infatti, in caso contrario, il ricorso potrebbe dare luogo per via giudiziaria a un aumento del personale e degli oneri finanziari e le amministrazioni potrebbero trovare conveniente l'azione collettiva, in quanto dal ricorso discenderebbe un ampliamento delle risorse a loro disposizione.

Si tratta invece di perseguire un'organizzazione ottimale, definita sulla base di criteri oggettivi. L'effetto dello schema di decreto legislativo in esame dovrebbe essere valutato in ragione di una attuazione sincronizzata dei diversi elementi della delega legislativa, cioè alla stregua di parametri *standard* definiti preventivamente e della trasparenza e dell'efficienza delle procedure amministrative.

Anche se lo strumento può sembrare depotenziato dalla cautela delle disposizioni, egli lo giudica comunque utile in termini di deterrenza e di stimolo al raggiungimento di livelli ottimali di efficienza.

Infine, auspica un esame tempestivo in sede parlamentare perché il Governo possa adottare al più presto il decreto legislativo.

Il senatore BIANCO *(PD)* fa notare che l'esame del provvedimento è stato iniziato anche in assenza della valtuazione della Conferenza unificata: ciò testimonia la volontà della Commissione di cooperare attivamente all'attuazione della delega. Condivide le osservazioni del ministro Brunetta circa l'opportunità di individuare livelli ottimali di organizzazione delle risorse finanziarie e umane, sottolineando come le differenze nei risultati si registrino non solo a seconda dei territori in cui operano le amministrazioni, ma talvolta anche nelle stesse aree.

Assicura, infine, la disponibilità del suo Gruppo per un tempestivo esame del provvedimento.

Il relatore SARRO *(PdL)*, replicando alla specifica osservazione della senatrice Adamo, circa la sostanziale inefficacia del ricorso, ricorda che la sentenza che accoglie il ricorso è comunicata, fra l'altro, alla Corte dei conti e agli organi preposti all'avvio del giudizio disciplinare e a quelli deputati alla valutazione dei dirigenti, per l'eventuale adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

Si riserva di avanzare una proposta di parere al termine del dibattito.

Il senatore DE SENA *(PD)*, condivide le perplessità esposte dalla senatrice Adamo: dal momento che le pubbliche amministrazioni sono abituate a precostituire alibi per giustificare le proprie inadempienze, appare eccessiva la cautela della disposizione che prevede che il giudizio debba tenere conto delle risorse disponibili.

Il senatore SALTAMARTINI *(PdL)* auspica una riflessione sull'opportunità di mantenere due distinte giurisdizioni, ordinaria e amministrativa, anche per la definizione dei ricorsi collettivi rispettivamente nel settore privato e in quello pubblico.

Interviene nuovamente il ministro BRUNETTA. Egli sottolinea l'opportunità di assicurare che le procedure per i ricorsi collettivi nei confronti dei privati e nel settore pubblico siano attivate di pari passo.

A suo avviso, la previsione che il giudizio tiene conto delle risorse assegnate alle parti intimate non favorisce l'opposizione di alibi e anzi favorisce una progressiva definizione di indicatori omogenei per realizzare un equilibrio complessivo nella pubblica amministrazione. A suo avviso, il tema deve essere affrontato con umiltà e determinazione, tenendo conto che lo strumento predisposto con lo schema di decreto legislativo in esame non solo favorirà l'adeguamento delle *performance* delle pubbliche amministrazioni, ma costituirà una guida per individuare la migliore dotazione dei fattori finanziario e umano.

Il relatore SARRO *(PdL)* osserva che il giudice amministrativo, cui compete anche il merito della controversia, nella sua decisione e in base alla valutazione delle risorse disponibili, indica il rimedio che le parti intimate debbono realizzare per soddisfare l'interesse collettivo. In tal senso, a suo avviso, non è attenuata l'efficacia del ricorso, come teme la senatrice Adamo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, riferendo sull'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, svoltasi ieri, informa che in quella sede si è convenuto di iscrivere all'ordine del giorno, per l'esame in sede referente, il disegno di legge n. 1798 (Modifica al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, della legge 4 aprile 2007, n. 41, in materia di titoli di accesso agli stadi e tessere del tifoso), d'iniziativa del senatore Benedetti Valentini e di altri senatori, e il disegno di legge n. 1630 (Disposizioni in materia di incompatibilitaÌ parlamentari), d'iniziativa del senatore Follini e di altri senatori.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, giovedì 12 novembre, convocata alle ore 14, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledì 11 novembre 2009

93ª Seduta

Presidenza del Presidente
BERSELLI

indi del Vice Presidente
CENTARO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 15,30.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (COM (2009) 154 def.) (n. 48)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Il senatore GALPERTI *(PD)* illustra la proposta di regolamento in materia di successioni, la quale mira ad agevolare i cittadini europei nell'esercizio dei loro diritti nell'ambito delle successioni internazionali. Al riguardo osserva che, nonostante il numero crescente di successioni internazionali, tale materia è ancora oggi caratterizzata da un'ampia incertezza giuridica, legata alle differenze esistenti fra le varie legislazioni degli Stati membri. Proprio a tali inconvenienti intende sopperire la proposta in esame, la quale contribuisce alla creazione di uno spazio giuridico europeo in materia civile anche nel settore delle successioni. Passa quindi ad esaminare nel merito il provvedimento in titolo, soffermandosi in primo luogo sulle disposizioni in materia di competenza. La proposta prevede che la competenza ricada su un'unica giurisdizione, solitamente quella dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte. Illustra poi gli articoli 5 e 6, i quali rispettivamente disciplinano il rinvio all'organo giurisdizionale più adatto a conoscere

della causa e indicano criteri residuali per l'individuazione della competenza.

Sottolinea poi come una delle principali novità introdotte dalla proposta sia quella di prevedere che all'intera successione venga applicata una legge unica, che corrisponde, come norma generale, a quella dello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte. La proposta prevede anche criteri residuali per l'individuazione della legge applicabile, concedendo in particolare ai cittadini la libertà di adottare la legge dello Stato in cui hanno la cittadinanza perché ciò sia espressamente dichiarato.

Dopo aver dato conto delle norme relative al riconoscimento delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni, si sofferma sulle disposizioni di cui al Capo VI della proposta, le quali prevedono l'introduzione di un certificato successorio europeo. Esso, pur non sostituendosi alle procedure nazionali, consente agli interessati di provare la loro qualità di eredi, di legatari, di esecutori testamentari o di terzi amministratori in tutta l'Unione, semplificando le attuali procedure che comportano lungaggini e costi ulteriori. La proposta prevede che tale certificato sia rilasciato dall'organo giurisdizionale competente, su istanza dell'interessato. Al riguardo ritiene che la facoltà di rilasciare potrebbe essere riconosciuta anche, ai notai, in tal modo si potrebbe evitare di aggravare la funzionalità degli organi giurisdizionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1714) ***BERSELLI ed altri. – Modifica dell'articolo 2947 del codice civile, in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 ottobre scorso.

Il presidente BERSELLI avverte che è stato presentato al disegno di legge un solo emendamento, da parte del relatore, pubblicato in allegato alla seduta odierna.

Il relatore DELOGU *(PdL)* dà per illustrato l'emendamento 1.1.

Dopo che il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ha espresso parere favorevole sull'emendamento 1.1, il senatore CASSON *(PD)* interviene per dichiarazione di voto favorevole.

La Commissione, dopo avere approvato, previa verifica del prescritto numero legale, all'unanimità, l'emendamento 1.1, conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 settembre 2007 che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono» (n. 123)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 3 della legge 25 febbraio 2008, n. 34. Esame e rinvio)

La relatrice GALLONE *(PdL)* illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, il quale fa parte della delega conferita al Governo con l'articolo 3 della legge comunitaria del 2007, per l'adozione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per violazioni di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della legge stessa, per i quali non siano previste sanzioni.

Lo schema di decreto integra la disciplina sanzionatoria già prevista dall'ordinamento italiano per il maltrattamento agli animali con le specifiche sanzioni amministrative derivanti dal Regolamento 1523/2007 del Parlamento europeo del Consiglio che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione di pellicce di cane e di gatto, e di prodotti che le contengono. In particolare, l'articolo 2, in conformità al Regolamento europeo, modifica l'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, in primo luogo innovando le definizione di cane e di gatto, in secondo luogo prevedendo che le sanzioni amministrative accessorie possano conseguire non solo alla condanna dell'imputato, ma anche all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, e prevedendo altresì le due nuove sanzioni amministrative accessorie della sospensione della licenza per un periodo da tre mesi ad un anno e, in caso di recidiva, del ritiro della licenza stessa. L'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 reca la cosiddetta clausola di cedevolezza ai sensi dell'articolo 117, V comma della Costituzione, e dell'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11. Fa presente poi che le associazioni degli operatori del settore hanno segnalato l'opportunità che il parere della Commissione raccomandi che gli organi incaricati dell'applicazione della legge n. 189 del 2004 utilizzino al meglio tutte le tecniche più avanzate, in considerazione di talune difficoltà applicative riscontrate negli scorsi anni, quando sono state erroneamente identificate come pellicce di cane o di gatto quelle realizzate invece con le pelli di taluni canidi o il cosiddetto gatto lipi, ovvero di taluni procionoidi, che rientrano invece a pieno titolo nella categoria dei beni commercializzabili.

All'uopo, ricorda la relatrice, gli operatori del settore segnalano l'opportunità di un coinvolgimento della direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nella redazione di linee guida per le attività di verifica e controllo di prodotti importati.

La senatrice ALLEGRINI *(PdL)* ritiene necessaria una più attenta riflessione sui costi di un eventuale obbligo per gli organi incaricati dell'applicazione della legge per il maltrattamento degli animali di utilizzare tecniche avanzate quali la prova del DNA.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1714

Art. 1.

1.1
DELOGU, *Relatore*

Al comma 1 sopprimere le parole: «, in caso di colpa grave della parte civile o del querelante».

DIFESA (4ª)

Mercoledì 11 novembre 2009

99ª Seduta

Presidenza del Presidente
CANTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Crosetto.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Prendendo spunto dagli esiti dell'odierno Consiglio supremo di Difesa, il senatore PEGORER *(PD)* sollecita lo svolgimento di una specifica audizione del ministro della Difesa vertente sulle risultanze dei lavori della Commissione di alta consulenza e studio istituita presso il dicastero, recentemente giunti a conclusione ed aventi ad oggetto l'elaborazione di proposte per la definizione di un nuovo modello di Difesa.

Il presidente CANTONI, dopo aver ricordato che l'odierna audizione del ministro, ipotizzata per le ore 14 in ordine alle tematiche sottese alle operazioni internazionali di pace, non ha potuto aver luogo a causa della concomitanza con analoga seduta delle Commissioni congiunte affari esteri e politiche dell'Unione europea del Senato e della Camera dei deputati fornisce assicurazioni in tal senso.

Interviene quindi il sottosegretario CROSETTO, precisando che è intenzione del ministro della Difesa riferire compiutamente al Parlamento, non appena possibile, sulle tematiche evocate dal senatore Pegorer.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo in dotazione al Ministero della difesa per l'anno 2008 (n. 137)

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare (n. 138)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'atto n. 137 e ai sensi dell'articolo 2, comma 629, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'atto n. 138. Esame congiunto e rinvio)

Su proposta del presidente CANTONI, la Commissione conviene di congiungere l'esame degli atti in titolo.

Il relatore AMATO *(PdL)* introduce l'esame dell'Atto del Governo n. 137, osservando che la realizzazione del nuovo piano di incremento del patrimonio immobiliare della Difesa è strettamente correlata (e in parte subordinata), al risultato della gestione del patrimonio abitativo in dotazione al Dicastero, nonché all'individuazione di un dato numero di alloggi ritenuti non più funzionali alle esigenze istituzionali e quindi alienabili, i cui proventi possano confluire nell'unità previsionale di base del ministero della Difesa, destinata alla realizzazione di nuovi alloggi di servizio ed alla manutenzione di quelli esistenti.

Lo schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo in dotazione al ministero della Difesa per l'anno 2008 è pertanto un atto di natura ricognitiva, volto a stabilire il numero complessivo degli alloggi, nonché il loro utilizzo suddiviso per tipologia e per Forza armata, con riferimento al patrimonio alloggiativo in dotazione al 1º gennaio 2009, determinando altresì il numero degli alloggi non più ritenuti utili e non più funzionali alle esigenze istituzionali, distinti per Forza armata e per tipologia di alloggi, ai sensi di quanto statuito dalla legge finanziaria 2008. Sono inoltre individuati i parametri di reddito per il mantenimento degli alloggi AST (alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari) in conduzione da parte del personale non abbiente con riferimento al 2009, incrementati degli indici ISTAt di riferimento per il 2008.

Per quanto riguarda il numero degli alloggi di servizio della Difesa in dotazione al 1º gennaio 2009, l'oratore osserva che esso è pari a complessive 18.421 unità abitative, mentre il numero globale degli alloggi di servizio alienabili è individuato in 3.131 unità. Con riferimento alle condizioni di deroga ai limiti di durata della concessione degli alloggi di servizio AST, rileva poi che il limite di reddito annuo lordo complessivo dei componenti del nucleo familiare convivente per il mantenimento dell'alloggio è fissato, per l'anno 2009, in 39.888,32 euro, incrementato di ulteriori 1.250,83 euro per ogni familiare a carico oltre il terzo. Il decreto prevede inoltre, per ciascuna tipologia di alloggio, che venga preservata la possibilità di mantenere il titolo per la conduzione o la concessione agli

utenti il cui nucleo familiare convivente comprenda un portatore di *handicap* grave, così come per i vedovi o conviventi del personale, ovvero altro familiare di primo grado, del dipendente deceduto per cause di servizio che mantengano inalterato il loro stato civile.

Il relatore prosegue la propria esposizione operando un raffronto tra il provvedimento iscritto all'ordine del giorno ed il precedente decreto ministeriale del 31 marzo 2008 con il quale il ministero della Difesa aveva predisposto il piano di gestione del patrimonio abitativo inerente al triennio compreso tra il 2004 ed il 2007. Nel dettaglio, laddove il dato quantitativo dell'entità degli alloggi appare pressoché inalterato (18421 nel 2008 contro 18420 del 2007), spicca l'attuale presenza in allegato della quantificazione degli alloggi alienabili non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione, indispensabile per la predisposizione di un programma infrastrutturale per il dicastero, ed assente nel precedente decreto in quanto preclusa dall'articolo 26, comma 11-*quater*, del decreto-legge n. 269 del 2003. Vi è, inoltre, un incremento di circa 1200 euro della soglia di reddito (portata nel 2009 a 39.888,32 euro rispetto ai 38651,47 del 2008) per la deroga senza termini temporali della durata delle concessioni dei conduttori *sine titulo* degli alloggi AST. Sotto tale, ultimo, aspetto il relatore osserva che la suddetta categoria di persone occupa, attualmente, circa 4000 alloggi, nonostante il loro diritto ad abitarvi sia cessato: in ragione di ciò sarebbe pertanto opportuno, a suo avviso, valutare la possibilità di una modifica dell'articolo 2 introducendo misure a favore di un progressivo ristabilimento della piena regolarità nell'assegnazione degli alloggi di servizio, fatta salva la crescente esigenza di protezione sociale per il personale militare.

Conclude esprimendo avviso sostanzialmente favorevole sul provvedimento, condizionato, tuttavia, al recepimento da parte del governo delle osservazioni poc'anzi formulate sulla deroga ai limiti di durata delle concessioni degli alloggi di servizio di cui all'articolo 2, e rinviando al termine della discussione generale la presentazione di uno specifico schema di parere da sottoporre all'approvazione della Commissione.

Il relatore TORRI *(LNP)* illustra quindi lo schema di decreto di cui all'Atto del Governo n. 138, osservando che esso trova il suo fondamento nelle disposizioni delle legge finanziaria 2008, in base alle quali il ministero della Difesa è chiamato a predisporre un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione degli alloggi di servizio destinati al personale militare.

Passando alla disamina dell'articolato, precisa quindi che il provvedimento si struttura in quattro capi ed in complessivi quindici articoli. In particolare, il capo I contiene le misure da adottare nell'impostazione del piano di investimenti immobiliari. Nel dettaglio, l'articolo 1 delinea l'oggetto e le finalità del regolamento, mentre l'articolo 2 formalizza la classificazione degli alloggi distinguendoli in tre categorie: assegnati al personale per il periodo di tempo in cui esso svolge particolari incarichi di servizio, assegnati per una durata determinata e rinnovabile ed assegnati

con possibilità di opzione di acquisto mediante riscatto. Successivamente, l'articolo 3 prende in considerazione la programmazione degli interventi, mentre l'articolo 4 contiene disposizioni in ordine agli alloggi assegnati temporaneamente o comunque per una durata determinata e rinnovabile, specificando che la Difesa potrà realizzarne o acquisirne attingendo a specifiche poste di bilancio ovvero sfruttando gli introiti delle dimissioni, ovvero ancora utilizzando lo strumento dei lavori pubblici, ed è prevista, altresì, la possibilità di valersi si specifici accordi di programma.

Sempre con riferimento all'articolo 4, pone quindi l'accento sul secondo comma, (formulato successivamente all'invio della prima versione del testo al Consiglio di Stato), che disciplina la costruzione e la realizzazione di alloggi da parte di privati su terreni adiacenti a basi militari di loro proprietà, che vengono contestualmente da essi ceduti alla Difesa conservando però la possibilità di costruire alloggi da assegnare a dipendenti della Difesa per 99 anni. Al riguardo, la sezione atti normativi del Consiglio di Stato, nel dare il proprio parere favorevole, ha infatti suggerito di sostituire alla alienazione temporanea (per 99 anni), prevista nella formulazione della norma la locazione per un dato periodo. Tale indicazione, tuttavia, risulta difforme da quella data poche settimane prima da una commissione speciale dello stesso organo giurisdizionale in occasione del prescritto parere su di un quesito rivolto dal ministero della Difesa a proposito di un'iniziativa sorta a Bari per la realizzazione di gran parte degli alloggi previsti nel programma pluriennale per quella provincia.

L'oratore conclude l'illustrazione del capo I osservando che l'articolo 5 è dedicato alla realizzazione degli alloggi acquistabili mediante riscatto, i quali possono essere costruiti mediante cooperative tra appartenenti al ministero della Difesa, la concessione di lavori pubblici ed altri strumenti previsti dalla legislazione vigente.

Relativamente al capo II, relativo alle dismissioni, rileva che l'articolo 6 stabilisce che siano gli Stati maggiori delle Forze armate ad individuare gli alloggi non più funzionali alle esigenze, servendosi di metodologie informatiche unificate in modo tale da isolare interi stabili o comprensori abitativi. Lo Stato maggiore della Difesa fungerà poi da coordinatore finale dei piani, che saranno successivamente trasmessi alla direzione generale dei lavori e del demanio, demandata, assieme all'Agenzia del demanio, a determinare il prezzo finale di vendita degli immobili. Il successivo articolo 7 enuncia quindi i criteri di vendita, stabilendo, tra l'altro, che gli immobili siano alienati ai conduttori con diritto di opzione ad esclusione di quelli di particolare pregio, mentre l'articolo 8 prende in considerazione la vendita con il sistema d'asta, che si verificherebbe nel caso di mancato riscatto da parte dei conduttori.

Per quanto attiene, quindi, al capo III, dedicato alla realizzazione di alloggi di servizio mediante lo strumento della concessione di lavori pubblici, osserva che l'articolo 9 disciplina gli studi di fattibilità ed effettua i necessari rinvii a quanto previsto dal vigente Codice degli appalti, mentre l'articolo 10 prevede la possibilità di realizzare alloggi all'interno di ac-

cordi di programma con gli enti territoriali ed eventualmente coinvolgendo altri enti pubblici.

Infine, per quanto attiene all'ultimo capo del provvedimento, relativo alle procedure per l'assegnazione a riscatto degli alloggi di servizio, rileva che l'articolo 11 stabilisce le modalità di individuazione degli assegnatari delle unità abitative a riscatto. In particolare, la Difesa dovrà emanare specifici avvisi, la cui funzione sarà quella di rilevare l'esistenza di personale interessato all'assegnazione, con priorità riconosciute ai dipendenti degli enti, dei reparti e dei comandi cui le abitazioni sono state funzionalmente destinate. Sarà inoltre verificata l'esistenza di cooperative, ed al termine si provvederà a stilare una graduatoria non vincolante. Il successivo articolo 12 reca, quindi, le modalità di calcolo della graduatoria, mentre l'articolo 13 stabilisce che gli alloggi con opzione di riscatto siano assegnato stipulando un contratto di locazione. Infine, l'articolo 14 attiene alle spese correlate alla realizzazione del programma pluriennale, mentre il successivo articolo 15 reca la clausola di entrata in vigore.

Conclude esprimendo avviso favorevole sul provvedimento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

BILANCIO (5ª)

Mercoledì 11 novembre 2009

243ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1790) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)***

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che restava sospeso il parere sulle proposte 2.711 e 2.704, in attesa dei chiarimenti da parte del Governo.

Il sottosegretario CASERO, in relazione alla proposta 2.711, precisa che a legislazione vigente le somme rivenienti dai canoni di locazione degli immobili della difesa sono destinati alle spese del medesimo dicastero. Osserva, poi, che la proposta 2.704 non produce effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Su proposta del relatore SAIA *(PdL)*, la Commissione esprime infine parere non ostativo sulle proposte 2.711 e 2.704.

(1835) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 settembre 2009, n.134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione era in attesa di chiarimenti da parte del Governo sul testo.

Il sottosegretario CASERO, in relazione all'articolo 1, comma 1, precisa che sia il testo originario, che la formulazione attuale, stabiliscono il principio secondo cui la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato può effettuarsi solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e quindi soltanto in questo caso può procedersi al riconoscimento delle anzianità pregresse tramite ricostruzione di carriera. Si riserva di fornire ulteriori chiarimenti sulle restanti parti del testo.

Il PRESIDENTE, stante l'esigenza di rendere il prescritto parere alla Commissione di merito anche sugli emendamenti, invita il relatore ad illustrare gli stessi per i profili di competenza.

Il relatore PICHETTO FRATIN *(PdL)* illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, ad eccezione della proposta 1-*quinquies*.0.1, dichiarata inammissibile dalla Commissione di merito. Per quanto di competenza, segnala le proposte 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.13, 1.91, 1.27, 1.34, 1.36, 1.37, 1.49, 1.53, 1.55, 1.77, 1.78, 1.79, 1.83, 1.80, 1.81, 1.82, 1.86, 1.90, 1-*quinquies*.0.2 (limitatamente ai commi 3 e 4) e 1-*quinquies*.0.4 (limitatamente al comma 2) in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri privi di una adeguata copertura finanziaria. Rileva poi che occorre acquisire una quantificazione degli oneri recati dalle proposte 1.35, 1.84, 1.85, 1.87,1.88, 1-*ter*.1 e 1-*ter*.0.1, al fine di verificare la congruità della copertura. Occorre inoltre valutare gli effetti finanziari delle proposte 1.54, 1.56, 1.94, 1.93, 1.95 e 1.92. Fa presente poi che la proposta 1-*bis*.1 appare suscettibile di far confluire alcune risorse in appositi capitoli di spesa trasformando la natura degli oneri in spese obbligatorie. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario CASERO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in altra seduta.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale, per l'anno 2009 (n. 121)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dello scorso 7 ottobre.

Il senatore LUSI *(PD)* segnala l'importanza dell'intervento di realizzazione dell'iniziativa «Una storia per immagini» e di digitalizzazione dell'archivio storico ASCI e AGI e dell'archivio AGESCI (numero di pratica 599).

Il senatore LEGNINI *(PD)* segnala la bonifica e la sistemazione dei movimenti franosi in atto nel Comune di Crognaleto.

Il senatore TANCREDI *(PdL)* condivide le osservazioni svolte dal senatore Legnini nel corso del dibattito e si associa nel sottolineare l'urgenza degli interventi indicati.

Il senatore LATRONICO *(PdL)* segnala l'intervento di restauro e consolidamento della Chiesa di Sarsina.

Il presidente AZZOLLINI ritiene che nel parere da rendere sarebbe opportuno ribadire al Governo l'esigenza di incrementare le risorse stanziate per l'otto per mille, di assicurare un maggiore equilibrio territoriale degli interventi approvati ed anche un equilibrio tra le diverse finalità previste dalla legge, con una destinazione prioritaria alla conservazione dei beni culturali. Infine, per quanto riguarda l'Abruzzo, fa presente che le richieste di finanziamento sono state presentate in data antecedente al sisma ed appare quindi opportuna una puntuale verifica delle richieste stesse. Propone al relatore di predisporre una bozza di parere da illustrare nella prossima seduta.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

244ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale, per l'anno 2009 (n. 121)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e rilievi)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il relatore PICHETTO FRATIN *(PdL)* illustra una proposta di parere sul provvedimento in titolo (pubblicato in allegato al resoconto).

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

IN SEDE CONSULTIVA

(1835) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010,*** approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio del seguito dell'esame degli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI avverte che è stata trasmessa una Nota della Ragioneria Generale dello Stato recante elementi di risposta alle osservazioni svolte dal relatore sul testo.

Il senatore MORANDO *(PD)* rileva che per quanto concerne la documentazione distribuita, le osservazioni relative all'articolo 1, comma 1, non appaiono esaustive rispetto alle questioni sollevate dal relatore e dal Servizio del bilancio. Rileva infatti che nel testo originario del decreto-legge era stabilito che l'anzianità di servizio dei precari sarebbe maturata al momento dell'immissione in servizio, anche tenuto conto che una sentenza della Corte di giustizia europea sembra affermare un principio diverso. L'eliminazione di questa previsione, indipendentemente dai profili di merito, non garantisce pienamente i conti pubblici, né tantomeno la Nota della Ragioneria appare fornire adeguate garanzie per evitare tali riflessi finanziari. In relazione alle osservazioni sull'articolo 1-*bis*, rileva che anche la Nota della Ragioneria afferma che l'effettiva disponibilità delle risorse può essere verificata soltanto nel momento dell'emanazione di decreti da parte del Ministero dell'istruzione. Anche in questo caso gli elementi forniti appaiono insufficienti ad offrire fondate garanzie di tenuta dei conti pubblici. Infine, in relazione all'articolo 1, comma 3, ritiene che occorra specificare che la norma ivi indicata debba essere at-

tuata secondo un *iter* procedurale che antepone, da parte delle regioni, l'esercizio della facoltà di mettere risorse a disposizione delle scuole e, solo successivamente, l'adozione da parte delle scuole di nuovi impegni di spesa.

Stante l'assenza del Governo, il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta plenaria della Commissione, già convocata domani, giovedì 12 novembre 2009, alle ore 9, è posticipata alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 121

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime per quanto di propria competenza, parere favorevole con le seguenti condizioni:

l'importo delle risorse oggetto di assegnazione risulta fortemente ridotto rispetto alle originarie previsioni, per cui si invita il Governo a ripristinare una congrua entità delle risorse che risulti più aderente alle disposizioni legislative istitutive del prelievo tributario;

il Governo provveda ad una revisione del provvedimento sulla base dei seguenti criteri:

a) garanzia di maggiore equilibrio territoriale fra le macro-aree del Paese nel perseguimento di ciascuna delle finalità previste dall'articolo 48 della legge n. 222 del 1985;

b) garanzia di un migliore riequilibrio fra le finalità indicate dalla legge istitutiva;

c) destinazione prioritaria delle risorse destinate agli interventi riferiti alla finalità «Conservazione dei beni culturali»;

d) riguardo alla finalità «Calamità naturali», si tenga conto che le richieste di finanziamento relative alla regione Abruzzo sono state presentate in data antecedente al sisma dell'aprile del 2009 ed appare quindi opportuna una puntuale verifica dell'attualità delle richieste stesse, con particolare riguardo allo stato dei luoghi ed al coordinamento con gli interventi previsti in seguito al verificarsi del sisma.

La Commissione invita altresì il Governo, sia pure entro i limiti delle risorse disponibili nell'atto in esame, e senza rimettere in discussione l'impianto complessivo delle scelte effettuate, a porre particolare attenzione nei confronti dei progetti evidenziati nel corso della discussione in Commissione.

FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledì 11 novembre 2009

114ª Seduta

Presidenza del Presidente
BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(1719) ***GERMONTANI ed altri. – Modifica all'articolo 147-*ter *testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate nei mercati regolamentati***

(1819) ***BONFRISCO. – Modifica all'articolo 147-*ter *del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati***

(Esame congiunto e rinvio)

La senatrice FONTANA *(PD)* fa presente che il Gruppo del Partito Democratico ha presentato un disegno di legge avente il medesimo oggetto di quelli già posti all'ordine del giorno della Commissione: sottopone pertanto alla Presidenza la richiesta di rinviare l'avvio dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 1719 e n. 1819, per attendere l'assegnazione alla Commissione dell'autonoma proposta del suo Gruppo politico, assicurando l'esigenza di sottoporre alla Commissione un quadro completo di tutte le iniziative legislative sulla tematica in questione.

Il presidente BALDASSARRI fa presente di aver già rinviato l'avvio dell'esame dei disegni di legge in titolo, una volta disposta l'assegnazione dell'Atto Senato n. 1819, intervenuta nel corso della precedente settimana.

Poiché, al momento, non risultano assegnati alla Commissione ulteriori disegni di legge sulle pari opportunità nell'accesso alle cariche amministrative e direttive delle società quotate, ritiene preferibile che la

Commissione avvii l'esame dei disegni di legge già iscritti all'ordine del giorno, restando fermo che si potrà procedere successivamente alla congiunzione dell'esame delle altre proposte legislative che risultassero presentate e assegnate alla Commissione.

Informa comunque che la VI Commissione Finanze della Camera dei deputati ha già proceduto, nella seduta di ieri, ad avviare l'esame di un progetto di legge vertente sulla stessa materia (Atto Camera n. 2426): fa quindi presente che si dovrà attivare la procedura delle intese tra i Presidenti dei due rami del Parlamento, ai sensi dell'articolo 51 comma 3, del Regolamento del Senato.

La senatrice BONFRISCO *(PdL)* sottolinea che i rilievi svolti dalla senatrice Fontana confermano la particolare attenzione riservata dalle forze politiche e dall'opinione pubblica al tema delle pari opportunità nell'accesso agli incarichi direttivi delle società quotate. Giudica condivisibile l'ipotesi di attendere la formale assegnazione degli altri disegni di legge preannunciati dai Gruppi politici, per permettere alla Commissione di avere una panoramica completa delle varie opzioni disponibili e di svolgere così una discussione approfondita.

Il presidente BALDASSARRI, pur non disconoscendo la fondatezza della richiesta di rinvio avanzata, ribadisce tuttavia l'opportunità di procedere all'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, non ritenendo praticabile l'ipotesi di un ulteriore rinvio dei lavori della Commissione, per attendere il formale deferimento di altre proposte legislative.

Il senatore BARBOLINI *(PD)* informa che la propria parte politica aveva già predisposto una proposta di legge in materia di parità tra i sessi di contenuto più ampio e che si è poi deciso, in un momento successivo, di suddividerlo in autonomi disegni di legge, di tenore più limitato, uno dei quali concerne appunto le pari opportunità nell'accesso agli organi amministrativi delle società quotate. Chiede quindi alla Presidenza di valutare l'opportunità di affiancare un secondo relatore alla senatrice Germontani, di cui apprezza le doti di equilibrio e di sensibilità, nel prosieguo dell'*iter* dei disegni di legge, considerato che essi investono una tematica già oggetto dell'attenzione di tutti i Gruppi politici, sia di maggioranza che di opposizione.

Il presidente BALDASSARRI fornisce le proprie assicurazioni in tal senso.

Anche il senatore LANNUTTI *(IdV)* rende noto che la propria parte politica si accinge a presentare la propria proposta di legge sulla materia in discussione: dichiara quindi di sostenere la richiesta avanzata dalle senatrici Fontana e Bonfrisco, considerata l'ampia convergenza che si è venuta a creare in Commissione su diverse tematiche, compresa quella in questione.

Il senatore CONTI *(PdL)*, pur non dichiarandosi contrario in linea teorica all'eventuale rinvio dell'esame congiunto dei disegni di legge, ritiene tuttavia preferibile che la Commissione stabilisca tempi certi per concluderne l'*iter*, alla luce delle grandi aspettative nutrite dall'opinione pubblica sulla tempestiva adozione di misure legislative.

Il presidente BALDASSARRI concorda sul fatto che l'obiettivo della Commissione è quello di pervenire a un testo legislativo capace di raccogliere il più ampio consenso delle forze politiche, anche attraverso l'unificazione dei disegni di legge che saranno presentati. Reputa però opportuno riservare a una successiva fase dell'*iter* l'individuazione degli strumenti e delle procedure ritenuti più idonei.

Ribadisce comunque nuovamente l'opportunità di avviare l'esame delle proposte all'ordine del giorno, giacché tale scelta non appare suscettibile di pregiudicare in alcun modo le future decisioni che la Commissione riterrà di assumere.

La senatrice LEDDI *(PD)* dichiara di ritirare la firma al disegno di legge n. 1719, della senatrice Germontani a suo tempo apposta per un mero errore formale.

La senatrice GERMONTANI *(PdL)* riferisce alla Commissione sui disegni di legge, auspicando che il tema delle pari opportunità si affermi gradualmente nella cultura individuale dei singoli cittadini, confermando i primi, anche se parziali, progressi finora registrati.

Dopo aver rilevato che sulle pari opportunità si riscontra un consenso politico trasversale, evidenzia tuttavia la necessità di rimuovere gli ostacoli che tuttora permangono in taluni settori al conseguimento di un'effettiva parità tra i due sessi, come dimostrato dall'andamento del tasso di occupazione femminile in Italia, che risulta di gran lunga inferiore alla media europea e molto distante dagli obiettivi indicati nella strategia di Lisbona.

Dal momento che le donne possono offrire il proprio importante contributo anche in campo economico, osserva che il ritardo accumulato dall'Italia nell'effettiva promozione di pari opportunità nel settore finanziario appare particolarmente consistente considerando gli sbocchi professionali dei giovani laureati e il mercato del lavoro delle alte professionalità, che penalizza in modo particolare le donne che si affacciano per la prima volta nel mondo del lavoro. Occorre dunque adottare misure concrete per rimuovere gli ostacoli che impediscono alle donne di accedere a posizioni di responsabilità nelle aziende, poiché, al di là di limitati e sporadici casi nel campo del *management* imprenditoriale, il numero delle componenti di sesso femminile negli organi amministrativi delle società quotate si attesta ancora a livelli estremamente bassi, come confermano i dati relativi alle società del MIB30 e le statistiche elaborate dalla Commissione europea, in base alle quali l'Italia si trova al ventinovesimo posto su trentatré Paesi per numero di donne presenti nei consigli di amministrazione.

Ella reputa quindi opportuno seguire l'esempio di quei Paesi, come la Norvegia, che hanno intrapreso azioni positive nella direzione auspicata, rendendo obbligatorio la presenza negli organi di amministrazione di una quota di donne pari ad almeno il 40 per cento, anche con l'introduzione di severe sanzioni nei confronti delle società che non rispettano le disposizioni introdotte, come lo scioglimento della società o la sua cancellazione dal registro delle imprese.

Pur esprimendo perplessità per un rigido meccanismo di riserva di quote alle donne, non nasconde che un analogo strumento nella disciplina elettorale ha comunque impresso una svolta in un settore rilevante come la rappresentanza politica.

Nello scenario delineato, valuta e apprezzo l'iniziativa della società Borsa Italiana S.p.A., che sta valutando la possibilità di introdurre una revisione del codice di autodisciplina delle società quotate, per garantire una maggiore presenza femminile nell'ambito dei loro consigli di amministrazione.

Procede indi a illustrare il contenuto dei disegni di legge n. 1719 e n. 1819, ambo i quali sono finalizzati a integrare l'articolo 147-*ter* del testo unico in materia di intermediazione finanziaria, che disciplina l'elezione e la composizione del consiglio di amministrazione delle società quotate. Dopo aver rammentato che, ai sensi dell'articolo citato, lo statuto societario prevede l'elezione dei componenti dell'organo amministrativo sulla base di liste di candidati, determinando la quota minima di partecipazione per la presentazione delle stesse, evidenzia che i disegni di legge in esame intendono promuovere condizioni di maggiore equilibrio all'interno dell'ordinamento italiano, in un'ottica di superamento delle barriere che limitano tuttora l'apporto delle donne alla vita economica professionale, spesso frustrando professionalità di alto livello e privando le stesse aziende della possibilità di giovarsi di maggiori disponibilità in un più ampio bacino di risorse umane.

Dopo aver fatto presente che ambedue i disegni di legge utilizzano la nozione di «genere», evitando il rischio di discriminazioni a danno della componente maschile, puntualizza che essi aggiungono due commi al citato articolo 147-*ter* del TUF, il primo dei quali dispone che lo statuto della società deve prevedere disposizioni volte a garantire il rispetto del principio di equilibrio tra generi, ciascuno dei quali deve essere rappresentato da una quota non inferiore a un terzo del numero degli amministratori eletti. Nel disegno di legge n. 1719 è inoltre specificato che tale riparto deve essere applicato per due mandati consecutivi: tale previsione è in linea con le considerazioni generali svolte in precedenza sul valore delle «quote» riservate alle donne. Il comma successivo attribuisce alla Consob il potere regolamentare di stabilire le sanzioni per le società che non ottemperano all'obbligo predetto.

Aggiunge che tale disciplina deve trovare applicazione a decorrere dal primo rinnovo degli organi amministrativi successivo all'entrata in vigore della legge e comunque non prima di sei mesi da tale data.

Il presidente BALDASSARRI rammenta nuovamente che occorre attivare la procedura delle intese con la Presidenza della Camera dei deputati, per definire le modalità attraverso cui proseguire l'esame congiunto dei disegni di legge.

Il senatore COSTA *(PdL)* esprime l 'avviso che i lavori dei due rami del Parlamento debbano essere efficacemente coordinati, in modo da evitare duplicazioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUL SEGUITO DELL'ESAME CONGIUNTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1366 E CONNESSO

La senatrice BAIO *(PD)* rivolge al rappresentante del Governo la richiesta di esplicitare con chiarezza quale sia la reale volontà politica dell'Esecutivo di individuare una copertura finanziaria di carattere permanente per la ripartizione delle quote del cinque per mille fra le associazioni del terzo settore, in base alle scelte effettuate dai contribuenti, ricordando che su tale tematica la Commissione ha già avviato l'esame dei disegni di legge n. 1366 e connesso, sostenuti da un ampio consenso fra tutte le forze parlamentari.

Auspica quindi che il Governo voglia fornire alla Commissione i chiarimenti richiesti, altrimenti esprime il timore che vi sia una sostanziale contrarietà, da parte dell'Esecutivo, all'approvazione parlamentare dei disegni di legge citati. Fa infine presente che una risposta chiara è sollecitata anche dagli enti del terzo settore, che devono essere posti in condizione di conoscere le effettive risorse finanziarie a loro disposizione per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA

Il presidente BALDASSARRI, considerato l'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, propone di convocare una seduta alle ore 15,30 di domani, giovedì 12 novembre, per avviare l'esame degli Atti del Governo n. 146 e n. 148, con lo svolgimento delle rispettive relazioni.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7ª)

Mercoledì 11 novembre 2009

144ª Seduta

Presidenza del Presidente
POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizza.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SUL PROGETTO SCIENCE FOR PEACE *REALIZZATO DALLA FONDAZIONE UMBERTO VERONESI*

Il PRESIDENTE rivolge un caloroso augurio al senatore Veronesi per il pieno successo del progetto *Science of peace,* che si pone l'obiettivo di creare un grande movimento per la pace e alla cui guida è impegnato il mondo della scienza. Si tratta infatti a suo giudizio di una lodevole iniziativa di valenza nazionale ed internazionale.

Si associa il senatore ASCIUTTI *(PdL).*

IN SEDE REFERENTE

(1835) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010***, approvato dalla Camera dei deputati

– e petizione n. 907 ad esso attinente

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1835, congiunzione con l'esame della petizione n. 907 e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 5 novembre nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – erano stati illustrati tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati al provvedimento e pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta. Rammenta poi che è stata

assegnata la petizione n. 907 di cui propone la congiunzione con il disegno di legge n. 1835 in considerazione dell'analoga materia trattata.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE comunica altresì che la 1ª Commissione ha espresso parere sul testo e sugli emendamenti, mentre non è ancora giunto il parere della Commissione bilancio. Benché il provvedimento sia stato calendarizzato in Assemblea a partire dalla settimana prossima e si potrebbe quindi dare avvio alla votazione, propone di rinviare tale fase procedurale a domani, nell'auspicio che la 5ª Commissione si esprima oggi.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE rende noto infine che la senatrice Bertuzzi ha dichiarato di aggiungere la propria firma a tutti gli emendamenti presentati dal Gruppo Partito Democratico, mentre il senatore Divina ha sottoscritto l'emendamento 1-*quinquies*.0.2 della senatrice Vicari.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (n. 132)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici (n. 133)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali (n. 134)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – sono state svolte le relazioni introduttive.

Il senatore RUSCONI *(PD)* segnala la necessità di approfondire la sorte dei corsi per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere (PACLE), sui quali potrebbe essere opportuna l'audizione dei relativi rappresentanti. Rileva infatti che detti corsi sono stati attivati in larga parte nelle zone di frontiera, rispondendo a precise esigenze territoriali. Ritiene pertanto che la pur condivisibile volontà di semplificazione rischi di eliminare impropriamente percorsi rilevanti i quali vantano una esperienza ormai addirittura quarantennale.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)» (n. 131)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – è iniziata la discussione generale.

Nel dibattito interviene il senatore ASCIUTTI *(PdL)*, il quale esprime particolare apprezzamento per la dettagliata esposizione introduttiva del Presidente relatore. Ritiene poi che l'operatività dell'Agenzia di valutazione sia tanto più urgente quanto più è imminente la riforma della *governance* dell'università.

Nel rilevare che l'atto ricalca in gran parte il regolamento emanato dal precedente Governo nonché le iniziative dell'*ex* ministro Moratti, manifesta talune perplessità in ordine anzitutto alle risorse, evidenziando che il finanziamento dell'Agenzia è quasi interamente destinato a spese fisse. Esprime pertanto preoccupazione circa la reale possibilità dell'ANVUR di svolgere una valutazione efficace e capillare tenuto conto anche degli esigui corrispettivi che spettano ai valutatori.

Con riferimento all'articolo 6, comma 4, chiede chiarimenti circa le modalità di svolgimento del sorteggio per la designazione dei componenti del primo consiglio direttivo, paventando il rischio che tale meccanismo non consenta una effettiva assunzione di responsabilità. Domanda delucidazioni anche circa il numero dei membri del consiglio direttivo in prima applicazione. Chiede altresì garanzie affinché i valutatori siano estranei all'oggetto della valutazione, onde evitare indebite contaminazioni.

In ordine alla designazione del comitato di selezione incaricato di proporre al Ministro una rosa di candidati per il consiglio direttivo invita a non eccedere in una sterile esterofilia, che rischia peraltro di paralizzare l'attività dell'ANVUR qualora i soggetti esterni – cui viene corrisposto un mero rimborso spese – non adempiano ai compiti previsti dal regolamento. Dopo aver rimarcato che l'Agenzia gode di un sostegno trasversale nella prospettiva di premiare effettivamente il merito, domanda ragguagli circa l'arco temporale di riferimento delle valutazioni, auspicando che il Presidente relatore tenga conto di ciò nello schema di parere che si accinge a presentare. In conclusione rinnova la sollecitazione affinché si ripristini quanto meno lo stanziamento iniziale di 5 milioni di euro, altrimenti l'esiguità delle risorse potrebbe inficiare l'efficacia del lavoro svolto dall'Agenzia.

Il senatore PITTONI *(LNP)* concorda con le considerazioni del senatore Asciutti soprattutto con riferimento alla necessità di aumentare le

somme destinate all'ANVUR, atteso che il sistema di valutazione è a suo giudizio determinanate.

Il senatore RUSCONI *(PD)* ritiene che, nonostante il provvedimento configuri un obiettivo strategico per il Paese, manchi il coraggio ulteriore per attribuire all'Agenzia una fisionomia europea. In proposito reputa infatti che organismi siffatti acquisiscano autorevolezza quanto più sono autonomi dal potere politico.

Nel manifestare la disponibilità del suo Gruppo ad elaborare uno schema di parere condiviso, tiene a precisare che l'ANVUR non deve essere intesa quale organismo di controllo del Ministero, atteso che ne verrebbe meno la finalità primaria.

Richiamando il disegno di legge governativo sull'università, prossimo alla presentazione alle Camere, fa presente che esso ridisegna in parte gli obiettivi dell'ANVUR, limitandone maggiormente le funzioni. Rivendica quindi che la creazione di un'Agenzia indipendente è stata un obiettivo del Governo di Centro-sinistra, ribadendo inoltre la necessità di attribuire a tale organismo un carattere europeo attraverso un innalzamento del livello della qualità. Dopo aver concordato con il senatore Asciutti circa gli aspetti finanziari, evidenziando comunque che essi non esauriscono gli interventi correttivi da apportare, si sofferma brevemente sulla nomina del Presidente e rinnova la disponibilità del suo Gruppo ad un confronto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Agli intervenuti replica il sottosegretario PIZZA, il quale ritiene che lo schema di regolamento costituisca un passaggio importante per l'effettiva operatività della costituenda Agenzia, la cui importanza è stata del resto trasversalmente riconosciuta.

Fornisce quindi alcuni chiarimenti in merito al coordinamento con l'organismo centrale di valutazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *f)*, della legge n. 15 del 2009 e all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009, evidenziando che la predetta normativa ha posto i principi generali sulla valutazione dell'attività delle istituzioni pubbliche ai quali l'ANVUR dovrà ispirarsi nella specificità del proprio ambito operativo.

Per quanto concerne la possibilità per l'ANVUR di svolgere attività di valutazione, sulla base di apposite convenzioni, anche nei confronti di enti non sottoposti all'esclusiva vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, prevista dall'articolo 1, comma 4, chiarisce che il riferimento è sia agli enti sottoposti alla covigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e di altri Ministeri, come ad esempio l'Istituto italiano di tecnologia (IIT), sia a quelli sottoposti alla vigilanza di Ministeri diversi dal Dicastero dell'istruzione. Al riguardo, giudica inappropriata l'eliminazione del termine «esclusiva», che comporterebbe la mancata stipula della convenzione nel caso di enti sottoposti alla covigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ri-

cerca e di altri Ministeri, mentre detta previsione esprime una precisa volontà del Governo. Con l'occasione, precisa dunque che l'attività di valutazione dell'ANVUR non è limitata solo agli enti vigilati dal relativo Ministero, ma può esplicarsi anche nei confronti degli enti pubblici vigilati da altre Amministrazioni, degli enti privati di ricerca destinatari di finanziamenti pubblici, oltre che delle università non statali, ivi compresi gli istituti universitari ad ordinamento speciale. Alla luce di una visione complessiva del sistema, fa presente che si è preferito porre la linea di demarcazione non fra l'università complessivamente intesa e la ricerca bensì fra valutazione delle università, sotto il profilo delle istituzioni e delle attività di formazione, da un lato, e valutazione della ricerca, con riferimento all'attività di ricerca svolta tanto dagli enti quanto dalle università, dall'altro.

Quanto alle perplessità espresse in merito alla definizione dell'oggetto dell'attività di valutazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, evidenzia che il riferimento alle università e agli enti di ricerca non è indice di genericità e non preclude l'applicazione alle singole parti del sistema. In tal modo si enfatizza invece l'obiettivo principale di valutare l'intero comparto sotto il profilo della qualità dei processi, dei risultati e dei prodotti delle attività di gestione, formazione e ricerca, ivi compreso il trasferimento tecnologico.

Per quanto riguarda la diversificazione, prevista dal comma 4 dell'articolo 6, della durata in carica dei componenti del primo consiglio direttivo, puntualizza che la *ratio* della disposizione è di garantire «a regime» il periodico rinnovo parziale dell'organo assicurando al contempo una certa continuità nella composizione, al fine di recuperare le esperienze maturate. Per raggiungere questo obiettivo è necessario perciò che in prima applicazione la durata dei mandati di alcuni componenti sia sfalsata. Ritiene peraltro che il ricorso al sorteggio quale criterio per la selezione dei «mandati a durata differenziata» fornisca sufficienti garanzie di trasparenza. Segnala del resto che analogo meccanismo è stato già sperimentato per il riordino del Consiglio universitario nazionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 18 del 2006 e ricorda che il Consiglio di Stato si limita a segnalare la necessità di ponderare attentamente la previsione di cui all'articolo 6, comma 4.

In merito alle modalità di adozione delle delibere da parte del consiglio direttivo, fa presente che la relativa disciplina trova già riscontro nei principi generali di funzionamento degli organi collegiali, ma potrà comunque essere definita nell'ambito dei regolamenti previsti dal comma 4 dell'articolo 12.

Quanto al personale dell'ANVUR, chiarisce che l'articolo 12, comma 2, sull'attribuzione dei dirigenti dispone che alla struttura direzionale generale sia preposto il direttore di cui all'articolo 10, mentre a ciascuna delle tre aree in cui è articolata la predetta struttura sia preposto un dirigente di seconda fascia. In ordine al personale tecnico-amministrativo, rileva che il regolamento non interviene sull'attribuzione alle singole aree, cui si provvederà in una fase successiva, ma si limita a fornire il dato

complessivo, esposto nella tabella allegata. In dettaglio, il Sottosegretario rende noto che l'articolazione del personale non dirigenziale esposta nella predetta tabella si riferisce alle aree di contrattazione del comparto Ministeri, con particolare riferimento all'area terza *(ex* area C) e all'area seconda *(ex* area B). Manifesta comunque disponibilità ad una sottolineatura maggiore dei dati richiesti, nell'ottica di fugare dubbi interpretativi.

In merito alla composizione del comitato consultivo, puntualizza che le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, lettere *h), i)* e *l)*, peraltro già contenute nel regolamento di organizzazione dell'ANVUR in vigore, prevedono la designazione da parte di ciascuna delle istituzioni europee ivi indicate *(European Research Council, European University Association* e *National Unions of Students in Europe – ESIB)* di un membro straniero e, in aggiunta, di uno italiano soltanto nel caso in cui il componente italiano sia presente nel consiglio direttivo della istituzione europea designante.

In relazione alla stipula dei contratti con esperti della valutazione, sottolinea che la norma indica il numero massimo consentito per l'espletamento di tutte le attività, fissato in 50 unità, lasciando all'Agenzia le valutazioni in ordine alle esigenze specifiche, nei limiti delle risorse finanziarie esistenti in bilancio.

Infine, per quanto concerne la lamentata inadeguatezza delle risorse finanziarie assegnate all'ANVUR, comunica che il Governo ha ritenuto di dover utilizzare le risorse disponibili per dare comunque avvio all'Agenzia, auspicando che si creino le condizioni per un successivo incremento dei fondi. Evidenzia conclusivamente che le risorse sono assegnate esclusivamente per provvedere alle spese di personale mentre le attività istituzionali dell'ANVUR potranno essere finanziate, sulla base di precisi programmi, anche attraverso quote prelevate dal Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) e dal Fondo ordinario degli enti di ricerca.

Il presidente relatore POSSA *(PdL)* propone di sospendere brevemente la seduta onde poter redigere uno schema di parere che tenga conto anche delle considerazioni emerse nel dibattito appena conclusosi.

Il senatore ASCIUTTI *(PdL)* dà atto al Presidente della cortesia manifestata nei confronti di coloro che sono intervenuti nella discussione durante la seduta odierna, lamentando che analogo atteggiamento non sia stato tenuto dal Governo.

Il senatore RUSCONI *(PD)* critica a sua volta la posizione del Governo che in sede di replica non ha fornito risposte agli interventi svolti oggi, ritenendo che ciò mortifichi la dialettica parlamentare.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, è ripresa alle ore 15,45.

Il presidente relatore POSSA *(PdL)* in sede di replica illustra uno schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni (pubblicato in allegato al presente resoconto).

Il senatore ASCIUTTI *(PdL)* ringrazia il Presidente per aver inserito nel parere tutti gli elementi salienti del dibattito e preannuncia il voto favorevole della propria parte politica.

Il senatore RUSCONI *(PD)*, considerata l'ampiezza dello schema di parere proposto dal relatore, reputa opportuna una valutazione più approfondita da parte del suo Gruppo, al fine di poter esprimere un orientamento comune. Chiede pertanto che non si voti nella seduta odierna, come concordato precedentemente.

Il presidente relatore POSSA *(PdL)* si dichiara disponibile a rinviare la votazione se ciò può costituire un'occasione per manifestare la compattezza della Commissione sul provvedimento in titolo, considerato che esso non si discosta molto dal regolamento emanato dall'*ex* ministro Mussi.

Il senatore ASCIUTTI *(PdL)* ritiene che il rinvio della votazione debba costituire un'eccezione rispetto al normale andamento dei lavori, atteso che è dovere di ciascun membro della Commissione, sia di maggioranza che di opposizione, prendere parte all'attività. Si limita quindi a prendere atto dell'esistenza di accordi non formalizzati in questa sede.

Il senatore RUSCONI *(PD)* tiene a precisare che si tratta di un atteggiamento di correttezza nei confronti di tutti i componenti della Commissione, alla luce degli accordi assunti in precedenza circa l'organizzazione dei lavori.

Il senatore PITTONI *(LNP)* concorda con la proposta di rinvio del senatore Rusconi, giudicando opportuna una riflessione ulteriore sullo schema di parere specialmente con riferimento agli stanziamenti per l'Agenzia, nella prospettiva di un voto unanime della Commissione.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame.

SULLA PARTECIPAZIONE DEI SENATORI ASCIUTTI E VITA AL 6º FORUM DEL LIBRO E DELLA PROMOZIONE DELLA LETTURA

Il senatore ASCIUTTI *(PdL)* dà conto della sua partecipazione, insieme al senatore Vita, al 6º Forum del libro e della promozione della lettura, tenutosi ad Ivrea nei giorni 7 e 8 novembre scorsi. Al riguardo, sottolinea l'importanza della manifestazione, cui erano presenti tutte le categorie dell'editoria ed al quale il Senato ha recato il doveroso sostegno del Parlamento. Il tema maggiormente dibattuto è stato quello dello sconto da effettuare sul prezzo di vendita dei libri, che mette in difficoltà i piccoli

venditori rispetto alle grandi catene distributive e alle più forti case editrici. Si è quindi ampiamente dibattuto al fine di trovare un equilibrio fra interessi diversi, volto a rilanciare l'economia del settore. In particolare, è stata discussa la proposta avanzata dall'onorevole Levi alla Camera dei deputati (A.C. n. 1257), che sembrerebbe raccogliere un consenso trasversale presso la VII Commissione di quel ramo del Parlamento. Anche a nome del senatore Vita, manifesta peraltro piena disponibilità a presentare analogo disegno di legge in Senato qualora i lavori della Camera dei deputati risultassero troppo intensi per lasciare spazio a questo argomento.

Si associa pienamente il senatore VITA *(PD)*, il quale coglie l'occasione per dar conto dell'antefatto del Forum tenutosi ad Ivrea. Le medesime organizzazioni si erano infatti riunite un anno fa a Cagliari e nel corso di questo anno hanno alacremente lavorato per raggiungere una proficua sintesi. Il tema dello sconto rappresenta infatti l'epifenomeno di una difficoltà di rapporti fra editori grandi e piccoli, rispetto al quale la proposta dell'onorevole Levi rappresenta indiscutibilmente un passo avanti. Più in generale, si tratta di salvare forme di lettura non necessariamente legate a grandi concentrazioni.

Nell'invitare quindi il Presidente a verificare con la Presidenza dell'omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento l'opportunità di avviare l'*iter* legislativo presso l'una o l'altra Camera, si interroga quindi sul futuro del libro nella società dell'informazione, sottolineando l'esigenza di un intervento normativo non autoritario che scongiuri tuttavia il rischio di una *deregulation* selvaggia.

Il presidente POSSA *(PdL)* conviene sull'importanza delle tematiche sollevate e avanza la proposta di un'indagine conoscitiva sul libro digitale.

Il senatore ASCIUTTI *(PdL)* si esprime favorevolmente, sottolineando le difficoltà sorte per le case editrici a seguito della diffusione degli strumenti informatici. In particolare, rimarca le tematiche connesse al diritto d'autore.

Il senatore MARCUCCI *(PD)* auspica che l'eventuale indagine conoscitiva abbia ad oggetto più in generale il libro e la lettura, richiamando l'istituzione del Centro per la lettura nella scorsa legislatura e la recente approvazione del relativo regolamento attuativo.

Il PRESIDENTE ritiene invece che l'indagine conoscitiva dovrebbe concentrarsi solo sul libro digitale, onde evitare il rischio di un'eccessiva dilatazione dei profili esaminati. Ritiene infatti preferibile affrontare argomenti circoscritti e, come in questo caso, di grandi prospettive.

Il senatore VITA *(PD)* rileva criticamente l'assenza finora di un dibattito serio sul digitale che non investa solo le problematiche televisive, tanto più che si tratta di un linguaggio universale, destinato a permeare

settori assai più ampi. Si esprime pertanto in senso assolutamente favorevole all'indagine conoscitiva proposta dal Presidente, da svolgere eventualmente in vista del summenzionato disegno di legge.

Il senatore VERONESI *(PD)* pone l'accento sul carattere strumentale del libro rispetto a contenuti che non devono essere persi di vista. Con particolare riferimento alla letteratura scientifica, conviene che il futuro sia completamente digitale. Giudica invece diversamente la narrativa, che a suo avviso ha maggiormente bisogno del supporto cartaceo.

Il PRESIDENTE rappresenta le immense potenzialità offerte dal libro digitale in termini di nuove categorie di libri, osservando che tale ricchezza si estende senz'altro anche alla narrativa.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA *(PD)*, nel manifestare soddisfazione per il dibattito in corso ed auspicando che analoghi spazi siano costantemente riservati, nell'attività della Commissione, a discussioni di carattere culturale, rileva l'importanza del supporto cartaceo dei libri, richiamando fra l'altro i testi scolastici.

Il senatore PETERLINI *(UDC-SVP-Aut)* registra con interesse il dibattito in corso.

Il senatore CERUTI *(PD)* sottolinea come il progresso non consista soltanto nella sostituzione del vecchio con qualcosa di nuovo, ma anche in una diversificazione. Il libro digitale, quindi, se da una parte finirà per svolgere una funzione sostitutiva del libro tradizionale, dall'altra emanciperà quest'ultimo da alcune funzioni, aprendo nel contempo nuovi scenari al libro tradizionale. Questo non significa peraltro che si è conclusa la stagione del libro cartaceo, soprattutto nei campi della lettura e della narrativa. Invita quindi a configurare l'indagine conoscitiva sul libro digitale avendo ben in mente il libro tradizionale cartaceo.

La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 131

«La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo,

premesso che:

già nella XIV legislatura l'allora ministro Moratti aveva condiviso l'idea di creare un'agenzia indipendente di valutazione dell'università e della ricerca,

nella XV legislatura il decreto-legge n. 262 del 2006 ha istituito l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), rinviando tuttavia la disciplina della struttura ad un successivo regolamento,

il regolamento è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 64 del 2008, ma non è stato mai applicato, poiché ad esso non ha fatto seguito il prescritto regolamento sulla dotazione organica dei dirigenti di livello dirigenziale generale e non generale dell'Agenzia, nonché sulla ripartizione del personale nelle aree funzionali,

nella presente legislatura è stato pertanto predisposto lo schema di regolamento in titolo che sostituisce il precedente, attribuendo inequivocabilmente al Ministro la responsabilità politica delle scelte e all'Agenzia una funzione propositiva,

preso atto del progressivo superamento a livello mondiale della concezione humboltiana dell'università, secondo cui il professore universitario ideale deve essere un grande docente e insieme un grande ricercatore, conseguente all'enorme sviluppo dello scibile tecnico-scientifico, alla sua frammentazione in migliaia di discipline, alla maggiore distanza tra quello che si insegna e le nuove conoscenze, al costo dell'attività di ricerca, nonché alla licealizzazione dell'università, tanto che in America si è diffusa la distinzione tra le *teaching universities* e le *research universities*, con compiti ugualmente importanti ma diversi tra loro,

condiviso l'obiettivo di rafforzare un'attività di valutazione effettivamente terza sulla sfera universitaria e della ricerca,

tenuto conto che l'articolo 2, comma 634, della legge finanziaria 2008, sul riordino degli enti e degli organismi pubblici impone fra l'altro di razionalizzare gli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi riducendo il numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, sicché il nuovo regolamento prevede una diversa strut-

tura dell'ANVUR, con due posti di dirigente di prima fascia in meno ed un risparmio di spesa quantificato in 400.000 euro all'anno,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, si reputa necessario delimitare meglio l'oggetto dell'attività di valutazione dell'Agenzia per quanto riguarda le università, ad esempio identificandolo con le singole facoltà o, meglio ancora, con i singoli dipartimenti,

2. si ritiene indispensabile che l'Agenzia effettui le sue valutazioni più rapidamente possibile (tipicamente entro 5-7 anni dallo svolgimento dell'attività), atteso che essa costituisce l'elemento di un sistema di controllo retroazionato ed è quindi tanto più efficace quanto più il tempo di retroazione è breve;

3. si reputa necessario precisare il rapporto di coordinamento fra l'ANVUR e l'organismo centrale di valutazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *f)*, della legge n. 15 del 2009, richiamato nella relazione illustrativa dell'atto (peraltro facendo riferimento ad un virgolettato del provvedimento che non è stato riscontrato) ma non chiaramente esplicitato nel testo,

4. si rimarca l'assoluta esigenza che l'Agenzia sia dotata di risorse adeguate al suo buon funzionamento. In proposito, pur prendendo atto della possibilità che il Ministro, sentita la CRUI, riservi annualmente ulteriori somme a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) e sul Fondo ordinario per gli enti di ricerca, si rileva che gli stanziamenti attualmente dedicati sono insufficienti per il corretto svolgimento dei compiti attribuiti all'Agenzia,

e con le seguenti osservazioni:

1. all'articolo 2, comma 1, in linea con quanto segnalato dal Consiglio di Stato, si manifesta perplessità sull'attribuzione all'ANVUR di compiti di promozione della cultura della qualità e del merito del sistema italiano dell'università e della ricerca, in quanto ciò rappresenta il risultato dell'attività di valutazione, ma non può essere una finalità primaria dell'Agenzia, dato il suo carattere tecnico-scientifico,

2. all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, si suggerisce una precisazione in ordine al rapporto dell'Agenzia con i nuclei di valutazione interna degli atenei,

3. all'articolo 4, comma 2, si sollecita un chiarimento circa la possibilità di richiedere – motivatamente – «per una sola volta» il riesame dei rapporti di valutazione approvati dall'Agenzia, in quanto non risulta chiaro quale sia l'arco temporale di riferimento,

4. al comma 3 del medesimo articolo 4, si ritiene che la redazione con frequenza annuale del Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca costituisca un impegno eccessivamente gravoso, giudicandone preferibile l'elaborazione a cadenza biennale,

5. all'articolo 6, comma 4, si reputa alquanto singolare la diversificazione della durata in carica dei componenti del primo consiglio direttivo,

sia pur giustificata con la volontà di fare in modo che nelle successive tornate quadriennali del consiglio vi sia sempre qualche componente con specifica esperienza di gestione. Al riguardo, si segnala che detta disposizione è stigmatizzata anche nel parere del Consiglio di Stato ed in quello della Commissione affari costituzionali del Senato e si ribadisce che il criterio usualmente adottato è quello del ricambio completo quadriennale dell'organo di gestione,

6. all'articolo 8, si rileva che sarebbe opportuno precisare meglio le modalità di funzionamento del consiglio direttivo, con riferimento ad esempio alla maggioranza con cui sono assunte le delibere e al numero minimo di componenti presenti in una seduta perché le delibere assunte siano valide, anche se la relativa disciplina trova evidentemente riscontro nei principi generali di funzionamento degli organi collegiali e potrà comunque essere definita nell'ambito dei regolamenti previsti dall'articolo 12, comma 4,

7. sempre all'articolo 8, si manifestano perplessità in ordine alla scelta di demandare ad alcune istituzioni straniere il compito di designare taluni membri del comitato di selezione incaricato di proporre al Ministro una rosa di candidati all'incarico di componente del consiglio direttivo, nonché del comitato consultivo. Tali perplessità sono motivate fra l'altro dalla prevedibile mancanza di conoscenze di contesto sulla situazione della ricerca e della università italiane da parte degli organismi decisionali stranieri indicati. Piuttosto, si ritiene che l'effettiva internazionalizzazione dell'Agenzia sia da ricercarsi attraverso il coinvolgimento di autorevoli personalità straniere nella valutazione fra pari,

8. all'articolo 11, comma 2, si esprime una certa perplessità sulla disposizione relativa alla nomina di due membri per alcune tipologie di componenti del comitato consultivo, qualora il soggetto sia «presente nel consiglio direttivo dell'ente», in relazione alla sua macchinosità,

9. all'articolo 12, comma 1, si ritiene che la distinzione più valida delle linee di attività dell'Agenzia sarebbe quella fra l'università (comprensiva di didattica e ricerca) e la ricerca. Si invita quindi il Governo a valutare l'opportunità di riorganizzare l'Agenzia secondo la predetta distinzione,

10. sempre all'articolo 12, comma 1, con riferimento all'allocazione del personale, regolata dall'allegato A del provvedimento, si reputa singolare che all'area della valutazione della didattica siano dedicate appena 3 persone e che l'area che svolge le attività amministrativo-contabili non abbia personale non dirigenziale,

11. all'articolo 14, comma 2, si giudica inopportuna la soppressione dei comitati di valutazione previsti nei decreti legislativi nn. 127 e 128 del 2003, rispettivamente riferiti al Consiglio nazionale delle ricerche e all'Agenzia spaziale italiana, in analogia con il mantenimento dei nuclei di valutazione interna degli atenei, nella convinzione che la cultura della valutazione debba permeare in modo capillare tutte le strutture della didattica e della ricerca».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledì 11 novembre 2009

138ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture» (n. 136)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore BORNACIN *(PdL)*, illustra l'atto del Governo in titolo che recepisce nell'ordinamento interno la direttiva comunitaria n. 38 del 2006 (direttiva cosiddetta «Eurovignette»), riguardante la possibilità, per gli Stati membri dell'Unione europea, di introdurre un sistema di tassazione a carico degli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'utilizzo di alcune infrastrutture.

Il fondamento normativo dello schema di decreto risiede nell'articolo 1 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008): peraltro, il recepimento della summenzionata direttiva risulta urgente, in considerazione dell'avvenuta scadenza – il 10 giugno 2008 – del termine entro il quale gli Stati membri avrebbero dovuto adeguare il proprio ordinamento interno alla direttiva in commento. Il mancato rispetto di tale termine ha conseguentemente comportato l'avvio di una procedura di infrazione (n. 2008/0556) nei confronti dell'Italia.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, la direttiva n. 38 del 2006 si prefigge di favorire l'istituzione di meccanismi equi di imputazione dei costi connessi all'utilizzo delle infrastrutture da parte delle im-

prese di trasporto, sia al fine di eliminare le distorsioni della concorrenza tra le imprese di trasporto degli Stati membri sia al fine di introdurre una tariffazione di utilizzo dell'infrastruttura stradale più equa, basata sul principio «chi usa paga» e «chi inquina paga».

Il testo dello schema di decreto recepisce in modo direttamente prescrittivo il contenuto obbligatorio della direttiva, mentre gli aspetti tecnico-applicativi, rimessi alla discrezionalità dei singoli Stati, saranno disciplinati da appositi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Con l'articolo 1 («Finalità e campo di applicazione»), viene individuato l'ambito applicativo del provvedimento, relativo ai pedaggi e ai diritti di utenza gravanti sui veicoli adibiti esclusivamente al trasporto di merci su strada, dal peso totale a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.

L'articolo 2 esplicita le definizioni tecniche utilizzate nel prosieguo dello schema di decreto.

L'articolo 3 («Pedaggi e diritti d'utenza») prevede tra l'altro la possibilità di mantenere o introdurre pedaggi e/o diritti di utenza sulla rete stradale transeuropea o su parte di essa, ovvero su strade che non fanno parte della predetta rete, ma che sono parallele e/o in diretta concorrenza con alcune parti di questa, a condizione di non produrre effetti discriminatori nei confronti del traffico internazionale e di non provocare distorsioni della concorrenza tra operatori. In particolare, fino al 31 dicembre 2011 potranno essere mantenuti o introdotti pedaggi e/o diritti di utenza solo nei riguardi di autoveicoli di peso totale a pieno carico autorizzato di almeno dodici tonnellate; invece, dal 2012 si applicheranno pedaggi e/o diritti di utenza a tutti gli autoveicoli con peso totale a pieno carico autorizzato superiore alle 3,5 tonnellate.

Si prevede poi la possibilità di concedere sconti o riduzioni agli utenti abilitati che non superino, sulla rete stradale transeuropea, il tredici per cento del pedaggio pagato dagli altri autoveicoli equivalenti; in ogni caso, tali agevolazioni non devono recare distorsioni di concorrenza nel mercato interno, devono risultare in una struttura tariffaria lineare, proporzionata e disponibile a tutti gli utenti in condizioni di parità e non devono comportare costi aggiuntivi trasferiti ad altri utenti sotto forma di pedaggi più elevati.

Il sistema dei pedaggi si fonda sul principio del recupero dei soli costi di infrastruttura; ciò non toglie la possibilità di differenziare le aliquote dei pedaggi riscossi al fine, fra l'altro, di contrastare i danni ambientali e la congestione, ridurre al minimo i danni alle infrastrutture, ottimizzare l'uso dell'infrastruttura interessata o promuovere la sicurezza stradale. In particolare, la differenziazione può essere modulata in funzione della categoria di emissione dell'autoveicolo, nonché della fascia oraria o stagionale di percorrenza. Altresì, in casi eccezionali e nel rispetto di determinate condizioni, riguardanti infrastrutture situate in regioni montane e previa comunicazione alla Commissione, è possibile applicare una maggiorazione ai pedaggi per specifici tratti stradali che soffrono di forte conge-

stione o il cui utilizzo da parte degli autoveicoli possa causare significativi danni ambientali.

L'articolo 4 dello schema di decreto disciplina nel dettaglio le modalità di determinazione dei pedaggi, stabilendo fra l'altro che i pedaggi medi ponderati, applicabili alla rete di infrastrutture o ad una parte chiaramente definita di detta rete, vengano calibrati in funzione dei costi di costruzione, nonché dei costi di esercizio, manutenzione e sviluppo della rete di infrastrutture, oltre a comprendere la remunerazione del capitale o un margine di profitto in base alle condizioni di mercato.

Vengono inoltre indicati i criteri di calcolo dei nuovi sistemi di pedaggio istituiti dopo il 10 giugno 2008 (data ultima per il recepimento della direttiva n. 38 del 2006 da parte degli Stati membri).

L'articolo 5 demanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il controllo sul funzionamento del sistema dei pedaggi e/o diritti di utenza, in modo da garantirne la trasparenza e la non discriminazione.

Da ultimo (articolo 6), si prevede l'obbligo per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di trasmettere, entro il 10 dicembre 2010, tutte le informazioni necessarie ai fini della relazione che la Commissione europea deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione e sugli effetti della direttiva oggetto di recepimento.

Il presidente GRILLO, dopo aver ringraziato il Relatore, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose» (n. 141)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore MUSSO *(PdL)*, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo – ancora privo del parere della Conferenza Stato-Regioni e quindi assegnato alle competenti Commissioni parlamentari in via provvisoria – recante il recepimento della direttiva comunitaria n. 68 del 2008 sul trasporto di merci pericolose.

Tale direttiva – inserita nell'allegato B della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008) ed il cui termine di recepimento è scaduto lo scorso 30 giugno – appresta in un unico documento una disciplina organica sul trasporto di merci pericolose su strada, su ferrovia e per le vie navigabili interne.

La direttiva assume quali prescrizioni tecniche di riferimento quelle contenute negli allegati agli accordi ADR (Accordo internazionale di merci pericolose su strada), RID (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia) e ADN (Accordo europeo relativo al trasporto internazione delle merci pericolose per vie navigabili

interne). Prevede inoltre che gli Stati membri possano introdurre, con propri provvedimenti, deroghe, limitazioni o esenzioni rispetto a tali prescrizioni, secondo condizioni predeterminate. Nello schema di decreto sono anche comminate una serie di sanzioni per le ipotesi di violazione delle suddette prescrizioni. Inoltre, poiché all'interno degli allegati all'ADR, al RID e all'ADN sono statuiti obblighi inerenti alla figura del consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose, vengono previste apposite sanzioni per l'inosservanza di queste ultime disposizioni.

Lo schema di decreto legislativo consta di sedici articoli e di tre allegati (recanti la normativa tecnica per la sicurezza, rispettivamente, del trasporto su strada, del trasporto per ferrovia e del trasporto per vie navigabili interne).

L'articolo 1 individua l'ambito applicativo del provvedimento, specificando che il decreto trova applicazione al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, sia all'interno dello Stato nazionale che tra gli Stati dell'Unione europea, alle operazioni di carico e scarico, al trasferimento da un modo di trasporto ad un altro ed alle soste rese necessarie dalle condizioni di trasporto.

L'articolo 2 detta una serie di definizioni tecnico-giuridiche, mentre l'articolo 3 reca prescrizioni generali, rinviando ai divieti e alle condizioni di autorizzazione al trasporto di merci pericolose contenuti negli allegati di cui all'ADR, al RID e all'ADN.

L'articolo 4 ripropone i medesimi principi generali di cui al suddetto articolo 3, anche con riferimento al trasporto da o verso Paesi extra-comunitari. L'articolo 5 disciplina le modalità di recepimento delle direttive comunitarie concernenti l'adeguamento al progresso tecnico-scientifico della materia del trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile interna e recanti modifiche degli allegati dell'ADR, del RID o dell'ADN.

L'articolo 6 – relativo al trasporto su strada di materiali pericolosi – apporta varie modifiche all'articolo 168 del Codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992).

In particolare, viene confermata la previsione secondo cui, ai fini del trasporto su strada, sono considerati materiali pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate negli allegati relativi all'Accordo internazionale di merci pericolose su strada (ADR): tali allegati disciplinano la circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose ammesse al trasporto su strada, nonché le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali.

In aggiunta alla normativa vigente, si dispone che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possa prescrivere con propri decreti, e previa notifica della Commissione europea ai fini dell'autorizzazione, disposizioni più rigorose per la disciplina del trasporto interno delle merci pericolose effettuato da veicoli, purché non relative alle caratteristiche costruttive dei veicoli. Si introduce altresì la possibilità – a condizione che non sia compromessa la sicurezza e che le operazioni siano chiaramente definite e limitate nel tempo – che il Ministero delle infrastrutture e dei tra-

sporti, di concerto con i Ministeri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'ambiente, possano rilasciare autorizzazioni individuali per operazioni di trasporto di merci pericolose sul territorio nazionale che sono proibite o effettuate in condizioni diverse da quanto previsto negli allegati ADR.

Con provvedimento interministeriale è inoltre possibile derogare agli allegati ADR, a condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, per il trasporto nazionale di piccole quantità di merce, purché non relative a materie a media o alta radioattività, nonché per merci pericolose destinate al trasporto locale su brevi distanze.

L'articolo 7 – strutturato sul modello dell'articolo 6 – riscrive interamente l'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980 («Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto»): vengono quindi trasposte nell'ordinamento interno le disposizioni precettive contenute nei provvedimenti di recepimento degli allegati al RID (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia). Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può prescrivere, con propri decreti previamente notificati alla Commissione europea per l'autorizzazione, disposizioni più rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di merci pericolose effettuato da veicoli ferroviari, purché non relative alla costruzione degli stessi. Inoltre, a condizione che non venga pregiudicata la sicurezza, con provvedimento interministeriale si può derogare alle norme contenute negli allegati al RID, per il trasporto nazionale di piccole quantità di merce, purché non relative a materie a media o alta radioattività, nonché per le merci pericolose destinate al trasporto locale su tragitti debitamente designati del territorio nazionale, facenti parte di un processo industriale definito di carattere locale e rigorosamente controllato in condizioni chiaramente definite. I commi 9, 10 e 11 comminano una serie di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti del vettore, per l'inosservanza delle prescrizioni poste dagli allegati ADR; analoghe sanzioni sono previste anche nei confronti dello speditore o del trasportatore che violino obblighi di sicurezza.

L'articolo 8 – la cui struttura è del tutto analoga a quella dell'articolo 7 – istituisce ex novo un regime sanzionatorio per le ipotesi di violazione delle prescrizioni tecniche dell'ADN (Accordo europeo relativo al trasporto internazione delle merci pericolose per vie navigabili interne): si ricorda, infatti, che con il provvedimento in esame si introduce per la prima volta nell'ordinamento italiano una disciplina sul trasporto di merci pericolose per le vie di navigazione interna.

L'articolo 9 prevede che – qualora, a seguito di incidente, si debba ritenere che le disposizioni applicabili in materia di sicurezza si siano dimostrate insufficienti a limitare i danni inerenti alle operazioni di trasporto e sussistano ragioni di urgenza – il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa notifica alla Commissione europea, possa disporre ulteriori limitazioni alle condizioni di trasporto, di concerto con il Ministeri dell'interno, dell'ambiente e con altre eventuali amministrazioni interessate.

L'articolo 10 stabilisce che le disposizioni transitorie aggiuntive di interesse nazionale di cui agli allegati I, II e III della direttiva n. 68 del 2008 possano essere adottate con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 11 – che non trova una corrispondenza nella menzionata direttiva n. 68, riproducendo invece le prescrizioni tecniche del RID, dell'ADN e dell'ADR – disciplina la figura del consulente per il trasporto di merci pericolose. Si prevede pertanto che il legale rappresentante dell'impresa esercente attività di trasporto di merci pericolose sia tenuto a nominare un consulente della sicurezza; il consulente ha l'obbligo di redigere una relazione annuale – e comunque ogni volta che intervengano eventi modificativi della prassi o delle procedure operative dell'impresa – nella quale, in relazione a ciascuna attività di impresa, devono essere indicate eventuali modifiche procedurali o strutturali ai fini dell'ottimale esercizio in sicurezza. Nel caso in cui si verifichi un incidente, il consulente deve redigere un'apposita relazione, che va trasmessa al legale rappresentante dell'impresa, oltre che ai competenti uffici dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno.

L'articolo 12 commina le sanzioni amministrative pecuniarie per violazione di obblighi posti in capo al legale rappresentante dell'impresa e al consulente per la sicurezza.

L'articolo 13 – in conformità alla normativa ADR, ADN e RID – individua le modalità procedurali per il riconoscimento e la qualificazione di esperti chiamati a svolgere i controlli amministrativi di sicurezza previsti dalla normativa internazionale in materia.

L'articolo 14 abroga le norme attuative di precedenti direttive comunitarie superate dalla direttiva n. 68 del 2008 recepita con il provvedimento in esame.

L'articolo 15 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Infine, l'articolo 16 è ritualmente dedicato all'entrata in vigore del provvedimento, fissata nel giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il presidente Grillo, dopo aver ringraziato il Relatore, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria» (n. 147)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore GALLO *(PdL)*, illustra l'atto del Governo in esame, che recepisce nell'ordinamento interno una delle direttive del co-

siddetto «terzo pacchetto ferroviario» approvato in sede comunitaria nell'autunno del 2007, con lo scopo di creare uno spazio ferroviario europeo integrato e rendere di conseguenza i trasporti per ferrovia più competitivi e attraenti per gli utenti. La direttiva in questione (n. 2007/58/CE) – il cui termine di recepimento è scaduto lo scorso 4 giugno, con conseguente attivazione di una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE – modifica alcuni precedenti atti comunitari, al fine di estendere il livello di liberalizzazione del mercato dei servizi di trasporto ferroviario in Europa, con particolare riguardo ai servizi internazionali di trasporto passeggeri.

La maggiore novità introdotta dalla direttiva n. 58 del 2007 è quella di permettere alle imprese europee dotate di licenza di poter effettuare servizi di trasporto ferroviario internazionale di passeggeri, senza l'obbligo dell'associazione di impresa e con la possibilità di poter effettuare rotture di carico (cosiddetto «cabotaggio») nelle parti nazionali della tratta internazionale.

Peraltro, la Relazione illustrativa sottolinea come l'intervento in esame rappresenti il completamento del processo di adeguamento della legislazione italiana alle prescrizioni della direttiva 2007/58/CE, dal momento che la recente legge n. 99 del 2009 ha recepito la direttiva suddetta solo relativamente alla disciplina delle tratte nazionali del servizio internazionale di passeggeri: in particolare, l'articolo 58 della menzionata legge n. 99, prevedendo l'obbligo della licenza come requisito per lo svolgimento dei servizi ferroviari di passeggeri in ambito nazionale, ha già introdotto gli elementi normativi di apertura del mercato, come previsto dalla direttiva 2007/58/CE per la parte relativa alla modifica della direttiva 91/440/CEE. Tuttavia, la legge n. 99 non ha recepito integralmente la direttiva n. 58 del 2007, essendo mancante delle modifiche apportate alla direttiva 2001/14/CE: di qui la necessità di completare il processo di adeguamento comunitario con il provvedimento in esame.

Lo schema di decreto legislativo in titolo – tuttora privo del parere della Conferenza Stato-Regioni – è stato adottato sulla base della delega contenuta nella legge comunitaria per il 2008 (legge n. 88 del 2009) e consta di tre articoli.

L'articolo 1 contiene le modifiche e le integrazioni che consentono di completare l'adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa europea; l'articolo 2 reca le disposizioni finanziarie con la clausola di invarianza della spesa, mentre l'articolo 3 fissa l'entrata in vigore del provvedimento al giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

In merito alle principali modifiche apportate dall'articolo 1, esso introduce la definizione di «servizio di trasporto internazionale di passeggeri», consistente nel servizio di trasporto di passeggeri nel quale il treno attraversa almeno una frontiera di uno Stato membro e la cui finalità principale è trasportare passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi.

Inoltre, il diritto di accesso e di transito sull'infrastruttura ferroviaria italiana per le prestazioni di servizi di trasporto internazionale viene rico-

nosciuto a qualunque impresa ferroviaria con sede nel territorio dell'Unione europea, mentre, nella normativa vigente, tale possibilità è limitata alle sole associazioni internazionali di imprese ferroviarie di cui almeno una con sede principale in Italia.

Infine, si interviene in merito agli accordi-quadro tra il gestore dell'infrastruttura e l'impresa esercente il servizio di trasporto ferroviario, prevedendo che tali accordi, aventi efficacia quinquennale, possano essere rinnovati per un ulteriore lustro; nel caso di servizi che utilizzano un'infrastruttura specializzata che richiede interventi cospicui e a lungo termine, gli accordi-quadro possono avere una durata di quindici anni.

Il presidente GRILLO, dopo aver ringraziato il Relatore, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente GRILLO avverte che la seduta della Commissione, già convocata per oggi, mercoledì 11 novembre 2009, alle ore 15,45, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,15.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 11 novembre 2009

101ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PICCIONI

indi del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Fabio Tracagni, responsabile assistenza assicurativa e creditizia di Confagricoltura, il dottor Roberto Grassa, responsabile del servizio crediti e confidi di Coldiretti, il dottor Massimo Bagnoli, responsabile del settore consulenza specifica della Confederazione Italiana Agricoltori, il dottor Agostino Borsetto, direttore di Agri Confidi CIA, il dottor Alessandro Ranaldi, vice presidente vicario di Copagri e il dottor Federico Sesti dell'Ufficio stampa di Copagri.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e che il Presidente del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato dell'indebitamento delle aziende del settore agricolo: seguito dell'audizione della Coldiretti, della Confagricoltura, della Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) e della Copagri

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 4 novembre scorso.

Il presidente PICCIONI ricorda che nella precedente seduta è iniziata l'audizione delle organizzazioni professionali agricole, in merito alla tematica dell'indebitamento delle aziende del settore primario.

Il dottor RANALDI rileva che il rapporto delle aziende agricole con le banche risulta attualmente molto difficoltoso, essendosi in molti casi verificata una chiusura delle linee di credito da parte degli istituti bancari. Tale situazione presenta elementi fortemente preoccupanti, accrescendo il rischio del ricorso all'usura da parte di talune aziende agricole in gravi difficoltà.

A fronte di tale stato di crisi, è opportuno operare un rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale. Occorre inoltre assumere le opportune iniziative in merito ai contributi agricoli agevolati per le zone montane e svantaggiate, e va altresì ridotto il carico fiscale per le aziende del settore primario.

Un'altra misura essenziale è quella inerente all'istituzione di un fondo, che possa consentire alle aziende agricole di ottenere nel medio periodo finanziamenti, garantiti attraverso risorse pubbliche.

Infine, risulta quanto mai opportuno prevedere la possibilità di rinegoziazione dei mutui per le imprese del comparto, soprattutto per quelle dirette da giovani o da donne.

La senatrice PIGNEDOLI *(PD)*, dopo aver sottolineato la gravità della situazione di crisi in cui versa il comparto agricolo, prospetta l'opportunità di intervenire sul piano delle garanzie, come pure sul piano del rafforzamento dei consorzi fidi.

L'oratrice evidenzia un processo di assorbimento di molte aziende del settore agricolo da parte delle grandi reti commerciali, esprimendo preoccupazione per tale fenomeno, suscettibile di alterare la fisionomia del comparto.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA chiede agli auditi di chiarire le proprie posizioni in merito al ruolo dell'ISMEA.

Il dottor TRACAGNI, dopo aver sottolineato l'utilità delle attività che l'ISMEA sta espletando, prospetta la necessità di intervenire sul Fondo interbancario di garanzia, conformando lo stesso alle regole di «Basilea 2».

Anche sul versante della garanzia diretta, gestita dall'ISMEA, occorre ampliare le disponibilità finanziarie destinate a tale fine e altresì semplificare le procedure di erogazione delle garanzie fideiussorie in questione.

Il dottor GRASSA, dopo aver evidenziato l'utilità delle attività espletate dall'ISMEA, si sofferma su taluni profili inerenti alle stesse, suscettibili – a suo giudizio – di ulteriore miglioramento.

Rileva, in proposito, che la garanzia diretta prestata dall'ISMEA è attivabile esclusivamente dalle banche e ciò determina delle criticità, essendo gli istituti bancari refrattari a ricorrere a tale strumento.

Per quel che concerne le «cogaranzie», occorre rafforzare le dotazioni del sistema dei confidi, essendo l'intervento degli stessi quanto mai necessario rispetto al profilo in questione.

Per quel che concerne la «controgaranzia», va evidenziato che attualmente la stessa interviene solo dopo il completamento della procedura di escussione e non, come sarebbe invece opportuno, a prima richiesta.

Occorre che i confidi sviluppino un processo di patrimonializzazione e di aggregazione.

È necessario infine istituire un fondo che – nei limiti comunitari del cosiddetto *de minimis* – faccia fronte al pagamento dei premi per le garanzie e sostenga altresì i costi di assistenza e consulenza, a beneficio delle aziende.

Il dottor BAGNOLI, dopo aver sottolineato che la CIA ha promosso un processo di aggregazione dei confidi, prospetta la necessità di promuovere un «linguaggio comune» nel settore creditizio.

Occorre inoltre valorizzare il sistema delle garanzie e assicurare un sostegno al sistema dei confidi. In tale quadro l'ISMEA ha un ruolo fondamentale e ha enormi potenzialità, che andrebbero tuttavia sviluppate attraverso un idoneo progetto, volto a conseguire obiettivi strategici.

Condivide infine le preoccupazioni, espresse dalla senatrice Pignedoli, in merito al fenomeno dell'assorbimento delle aziende agricole da parte delle reti commerciali.

Il dottor RANALDI sottolinea la necessità di far fronte alla situazione di emergenza in cui versa il comparto primario, attualmente grave e preoccupante.

Il presidente PICCIONI ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Mercoledì 11 novembre 2009

100ª Seduta

Presidenza del Presidente
CURSI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, i dottori Costanzo Jannotti Pecci, Aldo Ferruzzi e Aldo Li Castri, rispettivamente presidente, vice presidente e responsabile Relazioni Esterne di Federterme, nonché l'ingegnere Razelli e il dottor Guido Rossignoli, rispettivamente presidente e segretario Generale dell'ANFIA (Associazione Nazionale fra Industrie Automobilistiche), accompagnati dal dottor Ernesto Auci e dall'ingegnere Mario Vitali, rispettivamente responsabile Rapporti Istituzionali e responsabile Rapporti Pubblica Amministrazione di FIAT Group.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione competitiva delle imprese industriali italiane, con particolare riguardo ai settori manifatturiero, chimico, meccanico e aerospaziale: audizione del Presidente di Federterme e del Presidente dell'ANFIA

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 3 novembre scorso.

Il presidente CURSI rivolge un saluto di benvenuto al dottor Jannotti Pecci, Presidente di Federterme, e lo invita a svolgere la propria audizione.

Il dottor JANNOTTI PECCI illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, e fornisce alcuni dati relativi al settore termale, soffermandosi in particolare sull'attuazione della legge n. 323 del 2000.

Osserva quindi che l'industria termale italiana presenta delle prospettive positive di recupero di competitività e crescita sostenibile a condizione che si dia piena attuazione alla legge n. 323 del 2000, di riordino del settore termale, che venga destinata una quota del Fondo sanitario nazionale al finanziamento delle cure termali erogate dal Servizio sanitario nazionale e che sia assicurata la detraibilità dell'IVA sui servizi termali.

Il presidente CURSI ritiene che, una volta che verrà istituito il Ministero della salute, potranno meglio essere individuate le risorse destinate al settore termale all'interno del Fondo sanitario nazionale, attraverso accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni. Chiede, infine, alcune precisazioni circa le risorse finanziarie che sarebbero necessarie per attuare gli interventi illustrati dal Presidente di Federterme.

Il senatore BUBBICO *(PD)* si sofferma sull'importanza del settore termale italiano ritenendo opportuno che il Governo predisponga una serie di interventi a partire proprio dalla detraibilità dell'IVA termale. In particolare, ritiene che andrebbero introdotte un insieme di misure che consentano la detraibilità delle spese sostenute dalle strutture termali per accrescere il risparmio energetico degli edifici.

La senatrice GRANAIOLA *(PD)* richiama l'importanza di prevedere una maggiore tutela per i lavoratori del settore termale.

Il dottor JANNOTTI PECCI sottolinea le difficoltà che gli operatori incontrano, in alcune aree termali, come l'isola di Ischia, per procedere a modifiche strutturali degli edifici termali in modo da assicurare un maggiore risparmio energetico e la creazione di condizioni di sicurezza dei lavoratori del settore.

Si sofferma, inoltre, sulle difficoltà legate all'accesso al credito e sui problemi che ha creato la devoluzione di competenze in materia di turismo a favore delle regioni.

Il presidente CURSI ringrazia il dottor Jannotti Pecci per il contributo fornito alla Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 15,30.

Il presidente CURSI rivolge un saluto di benvenuto all'ingegnere Razelli, Presidente dell'ANFIA, e lo invita a svolgere la propria audizione.

L'ingegner RAZELLI illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, e fornisce una panoramica sulla situazione della filiera automobilistica, rilevando come il settore *automotive* italiano, nel suo complesso, rappresenta una delle principali realtà occupazionali dell'Italia.

Passa quindi all'esame degli effetti prodotti dalla crisi economica e finanziaria internazionale sul mercato dell'auto a livello globale, in particolare per gli autoveicoli leggeri e, dando conto dei benefici economici e ambientali derivanti dagli eco-incentivi, evidenza come tuttavia l'andamento delle vendite, negli altri comparti, non sostenuti dagli incentivi, ha seguito delle forti contrazioni.

Sottolinea pertanto la necessità di prorogare, per tutto il 2010, il sistema degli incentivi, di prevedere la creazione di un fondo per l'indotto del settore auto, nonché di beneficiare di investimenti pubblici (come avvenuto negli altri Paesi membri dell'UE), nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie a bassa emissione di CO_2.

Da ultimo, si sofferma sugli effetti negativi che produrrebbe, in assenza di incentivi, la proposta di regolamento europeo sulle emissioni di CO_2 dei veicoli commerciali leggeri e l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Corea del Sud.

A tale proposito, rileva che l'insieme delle concessioni previste dall'accordo, determina un importante vantaggio competitivo per la Corea del Sud in un quadro già fortemente sbilanciato dalla dimensione dei rispettivi mercati dell'auto.

Il presidente CURSI chiede, anche alla luce delle diverse richieste formulate da altri membri della Commissione, alcune informazioni in merito alle prospettive dei principali stabilimenti automobilistici italiani.

Il senatore BUBBICO *(PD)* si sofferma sugli effetti che l'accordo tra UE e Corea del Sud potrebbe produrre per il settore automobilistico italiano e chiede alcune valutazioni circa l'opportunità di prevedere misure fiscali di carattere strutturale per il comparto.

L'ingegnere RAZELLI rileva che sul futuro degli stabilimenti italiani del settore auto si dovrà attendere la presentazione del piano industriale per l'Italia del principale produttore nazionale e ribadisce l'importanza del sistema degli incentivi al settore.

Il presidente CURSI ringrazia l'ingegnere Razelli per l'importante contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara concluse le odierne audizioni.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CURSI informa la Commissione che, in vista della conclusione dei lavori relativi alle due indagini conoscitive in corso (sulla dinamica dei prezzi dei prodotti petroliferi e sulla competitività delle imprese), ritiene opportuno segnalare l'esigenza di avvalersi, a termini di Regolamento (articolo 48, comma 3), di una apposita consulenza tecnica per la redazione delle relazioni conclusive.

Tenuto conto dei requisiti professionali e fiduciari necessari per l'espletamento dell'incarico in questione e considerata sia la pregressa esperienza nell'ambito dei temi trattati sia l'attenzione già riposta sulla documentazione finora pervenuta, ritiene che il predetto incarico, nell'ambito delle due indagini in corso, possa essere affidato – previa autorizzazione del Presidente del Senato ed alle condizioni d'uso – all'avvocato Gelsomina Maisto, il cui *curriculum* è a disposizione della Commissione.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledì 11 novembre 2009

117ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1835) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CASTRO *(PdL)* osserva che il decreto-legge in conversione affronta la spinosa problematica del precariato nel settore della scuola e nasce dall'esigenza di assicurare una continuità lavorativa agli insegnanti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ed al personale ATA iscritto nelle graduatorie permanenti e titolari di incarico già nel precedente anno scolastico.

Per effetto delle modifiche apportate nell'altro ramo del Parlamento, il testo si compone di 6 articoli; gli aspetti di competenza della Commissione lavoro sono ravvisabili all'articolo 1, commi 3, 4-*octies*, 4-*novies*, 4-*decies*, 4-*undecies*, 4-*terdecies*, 4-*quatedecies*, e all'articolo 1-*bis*, comma 4, che il relatore illustra diffusamente.

Si apre la discussione generale.

Il senatore ROILO *(PD)* dichiara la contrarietà del Gruppo nei confronti del provvedimento, che finisce col danneggiare i precari, impedendone la futura immissione nelle graduatorie.

Si associa la senatrice BLAZINA *(PD)*, sottolineando le gravi incertezze che il provvedimento ingenera nel personale scolastico. Ricorda quindi l'intervento effettuato al riguardo dal Governo Prodi con la manovra di bilancio del 2007, che riguardava almeno 50.000 precari. Diverso è stato l'effetto del decreto-legge n. 112, che ha tagliato ben 132.000 posti

di lavoro, ingenerando gravi proteste da parte del personale della scuola ed evidenti problemi di carattere sociale. Il decreto-legge in esame si presenta decisamente inadeguato rispetto alle necessità e rappresenta essenzialmente una norma tampone. Nonostante i significativi miglioramenti intervenuti nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, specie ad opera del Gruppo PD, permangono su di esso forti perplessità, in quanto crea nuove disparità di trattamento all'interno delle stesse categorie, che auspica vengano risolte nell'ambito della Commissione di merito. Da ciò la contrarietà del suo Gruppo.

La senatrice CARLINO *(IdV)* evidenzia che il provvedimento presenta una serie di problemi assai gravi che la portano ad annunciare da subito il suo giudizio negativo. Tre sono a suo avviso le principali criticità del testo in esame: la parzialità dell'intervento, il problema delle pronunce della giustizia amministrativa in relazione ai ricorsi dei lavoratori avverso il decreto ministeriale 8 aprile 2009, n. 42, nonché la mancanza di fondi. Per quanto concerne il primo aspetto, il provvedimento in esame riguarderà solo il 10 per cento circa dei lavoratori precari della scuola, cui occorre aggiungere il personale precario impegnato in supplenze temporanee quantificabile in circa 50.000 lavoratori. Il meccanismo previsto dalla c.d. norma «salva precari» inevitabilmente finirà per creare delle anomalie nelle graduatorie, non coprendo tutta un'altra area di precari che l'anno scorso non hanno avuto un incarico annuale.

Connessa al problema delle graduatorie è la norma contenuta nel comma 4-*ter* dell'articolo 1. L'introduzione dell'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 605, lettera *c* della finanziaria 2007 comporta il divieto dell'inserimento cosiddetto «a pettine» di quanti abbiano chiesto di essere inseriti nelle graduatorie di tre province oltre a quella di appartenenza. L'efficacia di tale disposizione, già contenuta nel decreto ministeriale 8 aprile 2009, n. 42, è stata sospesa dagli organi di giustizia amministrativa, che hanno ordinato di ripristinare l'inserimento «a pettine» dei ricorrenti. Ora, anziché applicare quanto stabilito dalla giustizia amministrativa si tenta attraverso il comma 4-*ter* di aggirarlo *ex lege*. A ciò si aggiunge la norma di cui al comma 4-*quinquiesdecies*, che dispone l'annullamento di atti delle procedure concorsuali a posti di dirigente scolastico indette prima dell'emanazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2008 e che non incide sulle posizioni giuridiche acquisite dai candidati dei concorsi che in quanto vincitori o idonei siano stati assunti in servizio: una vera e propria sanatoria, a dispetto di quanto deciso dagli organi di controllo.

Infine, per quanto attiene ai fondi per le supplenze, non ci sono risorse aggiuntive da parte del Governo ma viene tutto demandato alle Regioni, senza tuttavia prevedere la necessità di un coordinamento degli interventi attraverso la Conferenza Stato-Regioni. La scelta della stipula di accordi bilaterali tra il Ministero dell'istruzione e le singole Regioni ha creato inevitabili disparità per quanto riguarda le risorse messe in campo: il Governo tradisce così il patto alla base del federalismo in base al quale

per i servizi essenziali, quali sanità, istruzione e trasporti, si impegnava a garantire parità di diritti.

Il senatore CASTRO *(PdL)* replicando agli intervenuti, pur reputando interessanti le osservazioni emerse nel corso del dibattito, osserva che esse attengono essenzialmente all'impianto complessivo del disegno di legge, più che alla competenza specifica della Commissione, proponendo conclusivamente l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno intervenendo per dichiarazione di voto, presente il prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE mette ai voti la proposta di parere favorevole proposta dal relatore, che è approvata.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori» (n. 135)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

La relatrice BLAZINA *(PD)* rileva che, rispetto alle precedenti direttive, la direttiva 2006/42/CE introduce alcuni elementi di novità, quali il nuovo concetto di «quasi macchina» e l'elenco delle macchine ritenute «più pericolose» ed i requisiti essenziali di sicurezza, mirando a garantire la libera circolazione delle macchine e dei loro accessori e stabilendo nel contempo i requisiti essenziali per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei consumatori.

Gli Stati membri avrebbero dovuto conformarsi alla citata direttiva entro il 29 giugno 2008. A tal fine, la legge comunitaria 2006 (legge n. 13 del 2007), approvata durante il governo Prodi, stabiliva il recepimento della direttiva entro tale termine.

Scaduto il termine per scioglimento anticipato delle Camere, il recepimento della direttiva è stato disposto con la legge comunitaria 2008 (legge n. 88 del 2009), che prevedeva una nuova delega legislativa da attuarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della stessa, termine che è stato spostato al 29 dicembre 2009 dall'articolo 18 dello schema di decreto legislativo in esame. Nota in proposito che la legge di delega non prevedeva criteri specifici, per cui nello schema di decreto legislativo in esame ci si attiene a quelli desumibili dalla direttiva.

Dopo aver segnalato che il contenuto della direttiva 2006/42/CE riproduce quasi integralmente il contenuto previsto dalla precedente «direttiva macchine», si sofferma in particolare sulle norme di competenza della Commissione lavoro, contenute agli articoli 4, comma 4, 6, 8 e 11, nonché all'allegato I. Propone conclusivamente di esprimere osservazioni favorevoli.

Nessuno chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di senatori, la Commissione approva all'unanimità.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose» (n. 141)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il presidente relatore MORRA *(PdL)* rileva che l'atto in esame reca una disciplina organica sul trasporto di merci pericolose su strada, su ferrovia e per le vie navigabili interne, soffermandosi in particolare sulle disposizioni di specifica competenza della Commissione. Formula infine uno schema di osservazioni favorevoli (vedi allegato).

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore ROILO *(PD)*, pur ritenendo positivo che con l'Atto in esame si stia finalmente recependo la direttiva 2008/68/CE, sottolinea che si sarebbe atteso un miglioramento dei contenuti da essa strettamente richiesti, a maggior ragione trattandosi di una materia complessa, che presenta notevoli profili di rischio. Per queste ragioni, anticipa che il suo Gruppo si asterrà dal voto.

Si associa la senatrice CARLINO *(IdV)*.

Il senatore CASTRO *(PdL)* dichiara invece il pieno consenso del Gruppo nei confronti della impostazione delle osservazioni alla Commissione di merito formulate dal relatore.

Presente il prescritto numero di senatori, il presidente relatore MORRA *(PdL)* mette quindi ai voti la proposta di osservazioni da lui formulata.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,20.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DI GOVERNO N. 141

La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

rileva che il termine di recepimento della direttiva 2008/68/CE sul trasporto di merci pericolose è scaduto il 30 giugno 2009;

nota che:

l'articolo 6 – relativo al trasporto su strada di materiali pericolosi – nell'apportare varie modifiche all'articolo 168 del Codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992), introduce altresì la possibilità – a condizione che non sia compromessa la sicurezza e che le operazioni siano chiaramente definite e limitate nel tempo – che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'ambiente, possa rilasciare autorizzazioni individuali per operazioni di trasporto di merci pericolose sul territorio nazionale proibite o effettuate in condizioni diverse da quanto previsto negli allegati ADR. La possibilità di derogare agli allegati ADR, a condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, è possibile, sempre con provvedimento interministeriale, per il trasporto nazionale di piccole quantità di merce, purché non relative a materie a media o alta radioattività, nonché per merci pericolose destinate al trasporto locale su brevi distanze;

l'articolo 7 riscrive interamente l'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980 («Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto»), trasponendo nell'ordinamento interno le disposizioni precettive contenute nei provvedimenti di recepimento degli allegati al RID (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia); inoltre, a condizione che non venga pregiudicata la sicurezza, consente con provvedimento interministeriale di derogare alle norme contenute negli allegati al RID per il trasporto nazionale di piccole quantità di merce, purché non relative a materie a media o alta radioattività, nonché per le merci pericolose destinate al trasporto locale su tragitti debitamente designati del territorio nazionale, facenti parte di un processo industriale definito di carattere locale e rigorosamente controllato in condizioni chiaramente definite;

l'articolo 8 istituisce *ex novo* un regime sanzionatorio per le ipotesi di violazione delle prescrizioni tecniche dell'ADN (Accordo europeo relativo al trasporto internazione delle merci pericolose per vie navigabili in-

terne), introducendo nell'ordinamento italiano una disciplina sul trasporto di merci pericolose per le vie di navigazione interna;

l'articolo 9 prevede che – qualora, a seguito di incidente, si debba ritenere che le disposizioni applicabili in materia di sicurezza si siano dimostrate insufficienti a limitare i danni inerenti alle operazioni di trasporto e sussistano ragioni di urgenza – il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa notifica alla Commissione europea, possa disporre ulteriori limitazioni alle condizioni di trasporto, di concerto con il Ministeri dell'interno, dell'ambiente e con altre eventuali amministrazioni interessate;

l'articolo 11 – che non trova una corrispondenza nella menzionata direttiva 2008/68/CE, riproducendo invece le prescrizioni tecniche del RID, dell'ADN e dell'ADR – prevede che il legale rappresentante dell'impresa esercente attività di trasporto di merci pericolose sia tenuto a nominare un consulente della sicurezza, con l'obbligo di redigere una relazione annuale che evidenzi, per ciascuna attività di impresa, le eventuali modifiche procedurali o strutturali ai fini dell'ottimale esercizio in sicurezza e, in caso di incidente, a redigere una relazione *ad hoc*.

Tanto premesso e considerato, la Commissione conclusivamente esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 11 novembre 2009

122ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Achille Patrizio Caputi, professore di farmacologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina ed il professor Christian Fiala, past president *della International Federation of professional abortion and contraception Associates FIAPAC.*

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TOMASSINI comunica che è stata richiesta sia la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso, sia la trasmissione radiofonica per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla procedura di aborto farmacologico mediante mifepristone e prostaglandine – percorso genericamente indicato come «pillola abortiva RU 486» – e valutazione della coerenza delle procedure proposte con la legislazione vigente; organizzazione dei percorsi clinici, valutazione dei dati epidemiologici anche in relazione agli studi internazionali sul rapporto rischio/benefici: audizione del professor Achille Patrizio Caputi, professore di farmacologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina e del professor Christian Fiala, *past president* della International Federation of professional abortion and contraception Associates FIAPAC

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 10 novembre 2009.

Il professor CAPUTI svolge un'ampia disamina riguardo ai farmaci utilizzati nell'ambito della procedura di aborto farmacologico, la quale si compone dell'associazione di due farmaci, quali il mifepristone e la prostaglandina. Al riguardo, si sofferma in primo luogo sull'utilizzo delle prostaglandine, tra le quali il misoprostolo si è rivelato maggiormente efficace rispetto al gemeprost. Con riferimento al mifepristone, fa presente che, nato come farmaco anticortisonico in quanto agisce sui glucocorticoidi, l'azione da questo svolta, se non associata alla prostaglandina, può avere rilevanti effetti collaterali connessi alla possibilità che rimanga del materiale necrotico nell'ambito dell'utero o che germi possano risalire attraverso l'apertura del collo dell'utero, generando infezioni vaginali anche gravi, tra cui quelle da *clostridium sordellii* possono essere causa di decesso. Connessi invece all'uso di prostaglandine figurano effetti quali l'aumento di metrorragia e del flusso ematico, oltre all'insorgenza di nausea e dolori.

Con particolare riferimento alla questione riguardante l'incidenza di eventuali infezioni, egli richiama gli studi condotti dal *New England Journal of Medicine*, in cui è stato riscontrato che la somministrazione del misoprostolo per via vaginale facilita l'ingresso di germi e quindi il possibile sviluppo di infezioni: in base ai dati aggiornati nel luglio 2009, sono state individuate delle metodiche che hanno consentito l'annullamento del rischio delle infezioni.

Dopo aver reso noto che per fronteggiare l'elevato rischio di emorragie, in base allo stato attuale delle conoscenze è necessario ricorrere all'ossitocina, rileva che le percentuali di successo connesse all'effettuazione del metodo farmacologico non sono di gran lunga inferiori rispetto a quelle riscontrate nell'attuazione del metodo chirurgico. Occorre tuttavia a suo avviso assicurare una completa informativa della donna riguardo a tutti i profili, medici e psicologici, della procedura di aborto farmacologico, tenuto conto che, da un lato, l'aborto può avvenire anche con l'assunzione del solo mifepristone, e che, dall'altro, ove l'assunzione del misoprostolo non vada a buon fine, alto sarebbe il rischio di eventuali malformazioni fetali in caso di continuazione della gravidanza.

Il professor FIALA, dopo aver sommariamente richiamato l'esperienza professionale finora condotta in Germania e in Austria, procede ad illustrare la situazione attuale in Europa riguardo all'applicabilità della procedura di aborto farmacologico. Dopo aver preliminarmente rilevato che la specialità medicinale Mifegyne, immessa in commercio in molti Paesi del mondo, in Italia risulti ancora non autorizzata, nonostante sia vigente una specifica disciplina legislativa diretta a regolare l'interruzione volontaria di gravidanza, fornisce dati sulle metodiche abortive delineati nell'ambito dell'OMS, di cui il metodo farmacologico rappresenta una procedura raccomandata.

Al riguardo, fa notare che circa il 60 per cento delle donne ha finora optato per tale metodica e che l'introduzione della procedura farmacologica non ha complessivamente determinato un aumento del numero com-

plessivo degli aborti nei Paesi in cui l'interruzione di gravidanza è legislativamente ammessa. In Italia, in particolare, sussistono a suo avviso rilevanti ostacoli per l'accesso alle terapie interruttive poiché sono previsti periodi di riflessione che necessariamente rischiano di allungare i tempi. In proposito, fa presente che, a differenza di quanto diffusamente ritenuto, l'interruzione volontaria di gravidanza non incide sul feto formato, bensì sul sacco amniotico.

Dopo aver illustrato le modalità di azione del mifepristone, il quale nel bloccare i ricettori induce il distaccamento dell'endometrio dall'utero e l'aumento delle contrazioni, rileva che tale processo risulta difficilmente distinguibile da quanto avviene nel caso dell'aborto spontaneo. La prostaglandina, invece,assunta successivamente, agisce sull'espulsione del sacco gestazionale: al riguardo osserva che la circostanza che alcune pazienti possano trattenere tessuti non espulsi costituisce una situazione normale che non può essere a suo avviso fonte di alcuna infezione.

Riguardo all'assunzione del secondo farmaco, è sorto un dibattito attorno alla possibilità che possa essere assunto a domicilio, come peraltro avviene in molti Paesi: alla luce delle acquisizioni scientifiche sulla sicurezza del processo, le stesse pazienti a suo giudizio preferiscono gestire gli eventi emorragici a domicilio.

Conclude infine sottolineando la necessità di garantire alla donna la possibilità di esercitare, in piena libertà di valutazione, la scelta della metodica abortiva ritenuta più appropriata.

Il senatore CALABRÒ *(PdL)*, con riferimento alla possibile presenza di residui necrotici, chiede maggiori ragguagli sulle loro dimensioni, sulla possibilità di evidenziarli con ecografia e sul rischio che possano rimanere nell'utero. In relazione poi a quanto riferito dal professor Fiala, esprime le sue perplessità circa l'insussistenza di infezioni legate alla procedura di aborto farmacologico, nonché sul fatto che ci si trovi di fronte soltanto ad un sacco amniotico dal momento che, a suo avviso, si è di fronte ad un organismo vitale.

Infine, per quanto riguarda l'assunzione del secondo farmaco – che, secondo quanto si apprende, avverrebbe nella maggior parte dei casi a domicilio – ritiene utile sapere come si possa reagire nel caso in cui la donna presenta gravi emorragie.

La senatrice RIZZOTTI *(PdL)*, nel rilevare che non è in discussione la libera scelta della donna riguardo all'atto abortivo, esprime stupore, in primo luogo come medico, in merito alle considerazioni esposte dal professor Fiala, poiché, a suo parere, non si può minimizzare parlando di sacco amniotico quando, in realtà, è presente un embrione vitale.

Il senatore COSENTINO *(PD)*, nel sottolineare la rilevanza dei dati di natura comparata illustrati dai soggetti auditi, chiede se in qualche Paese del mondo è previsto l'obbligo di ricovero ordinario avente la durata di tre giorni.

La senatrice PORETTI *(PD)*, dopo aver fatto presente che la Commissione, attraverso l'indagine conoscitiva in corso, sta approfondendo una tematica di indubbio rilievo politico, al di là degli aspetti scientifici che stanno emergendo, si associa al quesito posto dal senatore Cosentino e ribadisce che uno degli obiettivi della procedura informativa è comprendere se la pratica di aborto farmacologico risulta compatibile con i principi dettati dalla legge n. 194 del 1978. Chiede infine, se ancora sono molte le donne che fanno ricorso alla pratica di aborto farmacologico, spostandosi dall'Italia in Austria o in Svizzera.

Il presidente TOMASSINI sollecita i soggetti auditi a fornire maggiori dati riguardo al criterio di rimborsabilità in ordine alla pratica dell'aborto farmacologico, se cioè gli oneri sono assunti dallo Stato o se vi è una compartecipazione da parte dei cittadini. Un ulteriore approfondimento si esige anche riguardo alle percentuali di utilizzo dell'aborto medico perché è notorio che nel momento in cui si afferma una metodica nuova, maggiormente efficace e meno costosa, risulta assai probabile che la stessa soppianti quella tradizionale. Tuttavia, nella fattispecie, i dati dimostrerebbero che è ancora molto bassa la percentuale di utilizzo della pratica di aborto farmacologico.

Maggiori elementi conoscitivi dovrebbero poi essere acquisiti in relazione agli studi di superiorità o di non inferiorità che, normalmente considerati nel confronto tra farmaci, possono essere ugualmente d'aiuto nel momento in cui si confronta la pratica di aborto farmacologico con la tecnica chirurgica. Infine, richiede una valutazione anche sulla percentuale di insuccesso dell'aborto farmacologico e sulla eventuale necessità di un successivo intervento chirurgico.

La senatrice BASSOLI *(PD)* chiede se in altri Paesi vi è la possibilità per la donna di scegliere tra l'aborto farmacologico e quello chirurgico.

Il professor CAPUTI, con riferimento al quesito posto dal Presidente Tomassini, fa presente che la maggior parte degli studi farmacologici sono di non inferiorità poiché gli studi di superiorità impongono tempi lunghissimi per il compimento delle indagini dimostrative. Ad ogni modo, nel caso di specie, si tratta di una comparazione tra metodiche diverse, e non tra farmaci, per i quali non è possibile ricorrere a studi clinici, ma occorre usufruire di dati di tipo osservazionale.

In risposta ai rilievi formulati dal senatore Calabrò, osserva che sulla base dei dati epidemiologici raccolti dalla *Food and Drug Administration* a partire dal 1998 fino al 2004 vi sono state 46 infezioni sulla base delle segnalazioni spontanee. Nel corso del tempo tuttavia, dal 2005 al 2008, in base all'evoluzione delle metodologie impiegate, si è registrata una progressiva diminuzione del tasso di infezione pari al 96 per cento. Alla luce di tali considerazioni, pertanto, i progressi nelle conoscenze del farmaco, hanno consentito un sensibile miglioramento nel prevenire l'insorgenza di infezioni. Al riguardo, richiama quindi i dati forniti dall'OMS il

27 ottobre scorso, secondo cui su circa 5 milioni di casi, vi sono state solo 70 segnalazioni spontanee per infezione riguardo all'assunzione di Mifegyne: da tali studi si evince complessivamente che il pericolo di infezioni può essere neutralizzato mediante l'utilizzo del misoprostolo preferibilmente per via orale anziché vaginale.

Quanto al trattamento delle necrosi, rimarca l'efficacia della prostaglandina ai fini dell'espulsione del prodotto del concepimento, posto che l'assunzione del solo mifepristone è suscettibile di cagionare unicamente l'ischemia. In Francia, in particolare, l'associazione del mifepristone con il gemeprost si è rivelata efficace nel 95 per cento dei casi, laddove l'insuccesso non ha mai superato la misura del 4,6 per cento in cui è stato necessario ricorrere all'intervento chirurgico, tenuto conto dell'alto rischio di malformazioni in caso di continuazione della gravidanza.

Il professor FIALA, in risposta ai quesiti emersi nel corso del dibattito, fa preliminarmente presente che il Mifegyne non costituisce una specialità medicinale nuova nel panorama farmacologico, ma, usato da oltre vent'anni, dispone di ampia documentazione, supportata da chiare evidenze scientifiche.

Con riferimento alla presenza di eventuali residui dopo l'interruzione farmacologica, rende noto che, grazie ai progressi registratisi sul piano clinico, a suo giudizio il rischio di infezione connesso all'emorragia può ritenersi assolutamente trascurabile e si può eventualmente procedere ad un'operazione di raschiamento. A questo riguardo, fa notare che l'azione del Mifegyne è negli effetti identica e non distinguibile da emorragie che intervengono a seguito di un aborto spontaneo e come per l'aborto spontaneo può rendersi necessario un intervento di *courettage*.

Nel sottolineare come il sacco gestazionale o sacco vitellino nella fase precoce della gravidanza sia talmente ridotto nelle sue dimensioni da non poter essere nemmeno rappresentabile a livello ecografico, coglie l'occasione per precisare che, lungi dall'alimentare un dibattito sul piano etico, è sua convinta opinione che il ricorso all'interruzione farmacologica sia una procedura vantaggiosa, potendosi intervenire nella fase precoce della gravidanza.

Riguardo alla necessità di prevedere tre giorni di ricovero ordinario, fa presente come non risulti in alcun Paese simile disposizione, tenuto conto che si tratta di un intervento eseguito prevalentemente in ambiente ambulatoriale. Esistono tuttavia legislazioni, come in Danimarca e in Svezia che prevedono la necessità del ricovero, ma si tratta a suo avviso di un portato delle legislazioni vigenti sull'interruzione di tipo chirurgico. A suo giudizio, il mifepristone costituisce il vero *«point of no return»*, la cui somministrazione deve necessariamente avvenire in ospedale, laddove invece la prostaglandina può essere assunta anche a domicilio.

Dopo aver sottolineato come il fenomeno del cosiddetto turismo per accedere alle procedure abortive in altri Paesi è generato soprattutto dalla domanda di RU486 da parte di donne che nel loro Paese non possono avervi accesso, fa presente come in Austria sussista un meccanismo di

rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale per le spese mediche connesse al pari di quanto avviene anche per il ricorso alla metodica chirurgica.

Osserva quindi come in base all'evoluzione dell'interruzione volontaria di gravidanza in senso farmacologico, nonostante i percorsi evolutivi differenti nell'ambito dei diversi Paesi, consistenti percentuali di donne comprese tra il 60 e il 70 per cento scelgano la metodica farmacologica, fermo restando il fatto che tali statistiche riflettono gli sfasamenti cagionati dagli ostacoli burocratici nei vari Paesi.

Rileva poi come entrambi i metodi possano essere ritenuti efficaci, non essendo possibile delineare una specifica scala di prevalenza, laddove prioritaria è a suo giudizio l'esigenza di rimettere alla valutazione della donna la scelta del metodo più appropriato.

Nel segnalare come sulla base degli studi epidemiologici condotti in Francia non sussistono elementi che dimostrino lo sviluppo di eventuali carcinomi, fa presente che l'intervento di raschiamento a seguito dell'interruzione farmacologica si è reso necessario in una ridotta percentuale dei casi, oscillante dal 2 al 5 per cento a seconda delle prassi mediche di riferimento. A tale riguardo, nel raffronto con gli aborti spontanei, è stato verificato che l'incidenza di infezioni, secondo studi condotti negli Stati Uniti, è pari all'1 per mille.

Quanto alla possibilità di effetti teratogeni ove la donna intenda proseguire la gravidanza, ritiene che tale eventualità si sia riscontrata solo nell'ambito di *test* su animali in quanto la procedura farmacologica si è finora rivelata assolutamente efficace, rendendo pertanto assai remota la possibilità di casi in cui sia stata portata a termine la gestazione con il menzionato rischio di malformazioni.

Il presidente TOMASSINI dopo aver ringraziato gli auditi e i senatori intervenuti nel dibattito, dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviata.

La seduta termina alle ore 15,45.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledì 11 novembre 2009

131ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ingegner Ugo Bruni, direttore dell'Ente d'ambito Napoli-Volturno (ATO 2 Campania); il dottor Mario Sorrentino, presidente dell'Ente d'ambito Sarnese vesuviano (ATO 3 Campania), accompagnato dal dottor Federico Lupoli, direttore, e dal dottor Carmine Fienga, dirigente pianificazione dello stesso Ente.

La seduta inizia alle ore 8,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'ecosistema del Mediterraneo: audizione di rappresentanti dell'Ente d'ambito Napoli-Volturno (ATO 2 Campania) e dell'Ente d'ambito Sarnese Vesuviano (ATO 3 Campania)

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 21 ottobre scorso.

Il presidente D'ALÌ introduce l'audizione del Direttore dell'Ente d'ambito Napoli-Volturno.

Il dottor BRUNI riassume preliminarmente il contenuto delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Commissari delegati per l'emergenza ambientale in Campania, che contestualmente alla costituzione degli ATO nella regione, ha trasferito la quasi totalità delle competenze in materia fognaria e depurativa dell'ATO 2 Napoli-Volturno alle gestioni commissariali, almeno fino al 31 dicembre 2009. Illustra poi le problematiche della fascia costiera del territorio campano imputabili principalmente ai problemi di inquinamento e di erosione della costa nord occidentale della Campania, a scapito della vocazione turistica di questo territorio che risente negativamente delle attività svolte nell'entroterra e del conseguente inquinamento dei corsi d'acqua i quali recapitano scarichi incontrollati e sversi fognari insufficientemente depurati. Elementi particolarmente critici sono costituiti dall'alta concentrazione demografica – pari a poco meno di 1.300.000 residenti – nella fascia costiera che va dalla città di Napoli fino ai confini con il Lazio, dalla presenza di corsi d'acqua fortemente inquinati, quali il fiume Volturno e il canale dei Regi Lagni, e dalle insufficienze del sistema fognario e depurativo. L'assetto del settore fognario e depurativo previsto dal Piano d'ambito dell'ATO Napoli-Volturno prevede un'articolazione in quattro sottosistemi. Il primo, denominato «sud Volturno», è costituito dagli impianti realizzati a suo tempo dalla Cassa per il Mezzogiorno. Per tali impianti è stato previsto l'adeguamento del ciclo depurativo ai nuovi requisiti di qualità ambientale. Gli interventi prevedono in sintesi la rifunzionalizzazione delle unità operative esistenti, la realizzazione di nuove unità per il trattamento dei composti azotati e per il trattamento di filtrazione e di ultradisinfezione, il completamento dei collettamenti e degli allacciamenti delle reti fognarie esistenti agli impianti di depurazione nonché la manutenzione straordinaria delle reti fognarie. La gara per l'affidamento di tali interventi è stata aggiudicata in *project financing* ad una associazione temporanea di imprese e prevede, tra l'altro, la concessione della gestione degli impianti di depurazione e delle reti fognarie dei comuni interessati per un periodo di quindici anni. La copertura attuale del servizio è stimata nell'87 per cento per le fognatura e nell'82 per cento per la depurazione. Il secondo sottosistema, denominato «Napoli», è rappresentato dal completamento dello schema depurativo a servizio della città di Napoli. L'assetto funzionale dell'impianto depurativo di Napoli Est, al quale saranno recapitati anche i reflui dei comuni vesuviani, è ormai pronto per essere posto a gara. Gli interventi comprendono in sintesi la dismissione dell'ormai obsoleto polo depurativo di San Giovanni a Teduccio ed il riordino e completamento dei collettori dei comprensori a servizio della zona orientale di Napoli. La copertura del servizio di fognatura e depurazione per la città di Napoli risulta pari al 95 per cento. Il terzo sottosistema, denominato «Nord Volturno», riguarda il territorio della provincia di Caserta non compreso nel primo sottosistema, che comprende 60 comuni con una popola-

zione di circa 235 mila residenti. La copertura del servizio di fognatura è pari al 77 per cento e quella del servizio di depurazione è pari al 34 per cento. Il territorio a nord del Volturno richiede interventi strutturali complessi in quanto i recapiti dei reflui nel fiume Volturno e nel canale dei Regi Lagni inquinano gravemente il litorale domizio e flegreo, già provati da un inarrestabile fenomeno erosivo. Il programma di intervento richiede, in particolare, l'urgente bonifica del predetto canale. Il quarto sottosistema, denominato «Isole», riguarda le isole di Ischia e di Procida che presentano il più basso grado di copertura del servizio fognario (49 per cento) e depurativo (15 per cento) di tutto il territorio dell'ATO 2. Gli interventi di completamento delle reti fognarie e di realizzazione del sistema depurativo hanno interessato i comuni di Ischia, Barano, Forio, Serrara Fontana, Casamicciola e Lacco Ameno. Per quanto riguarda in particolare l'isola di Procida, nel 2004 è stata effettuata una gara pubblica per la costruzione di un depuratore. Risulta però in corso la rescissione del relativo contratto di appalto per inadempimento della ditta appaltatrice. Il depuratore comunale, finora funzionante, di Marina Grande è stato recentemente sottoposto a sequestro con facoltà d'uso poiché risultato non conforme alla normativa vigente a seguito di indagini dei Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico. Fa infine presente che con la legge regionale n. 1 del 2007 la regione Campania ha disposto l'istituzione dell'ATO 5, comprensiva dei comuni della provincia di Caserta già appartenenti all'ATO 2, sottosistema Napoli-Volturno, estromettendo così quest'ultimo da ogni competenza istituzionale su tale territorio.

La senatrice DE FEO *(PdL)* manifesta viva preoccupazione per la grave situazione ambientale del Golgo di Napoli e del litorale domizio che pregiudica l'immagine e la vocazione turistica di Napoli e dell'intera Campania già fortemente colpite dagli episodi di malversazione ambientale avvenuti la scorsa estate. È necessario trovare una soluzione efficace in tempi brevi avviando celermente a conclusione gli interventi programmati per non danneggiare ulteriormente l'economia di un territorio già duramente provata.

La senatrice MAZZUCONI *(PD)* ritiene che dalla dettagliata relazione del dottor Bruno emergano problemi specifici della Campania e sistemici dell'intero Mezzogiorno. Chiede quindi se le difficoltà di relazione degli ATO con gli enti locali e con i Commissari di Governo preposti alla emergenza ambientale non siano da imputare ad una difettosità sistemica dell'impianto istituzionale che con difficoltà riesce a far accettare alle istituzioni locali l'ATO come ente di gestione delle problematiche ambientali. Chiede poi chiarimenti sulle modalità di funzionamento e sulle condizioni di efficienza dei collettamenti fognari e degli scarichi. Chiede infine quanto abbia influito sull'attuale situazione della Campania la disposizione del decreto-legge n. 90 del 2009, che autorizza le attività di trattamento e smaltimento del percolato prodotto dalle discariche regionali presso gli impianti di depurazione delle acque reflue e, in deroga alla di-

sciplina sugli scarichi, l'immissione nei corpi idrici ricettori degli scarichi in misura non superiore al 50 per cento rispetto ai limiti fissati dal decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il senatore RANUCCI *(PD)* sottolinea che le infrastrutture realizzate nella regione Campania su cui grava l'intero sistema di smaltimento e depurazione risultano essere ancora quelle realizzate grazie alla Cassa per il Mezzogiorno. Auspica quindi una iniziativa trasversale agli schieramenti politici per risolvere, con gli strumenti idonei e i finanziamenti necessari, la grave situazione che affligge il litorale domizio e che rischia di pregiudicare anche la parte bassa del litorale laziale.

Il presidente D'ALÌ chiede una valutazione sulla quantità delle acque non depurate che finiscono in mare e sulla qualità di quelle che escono dai depuratori.

L'ingegner BRUNI, dopo aver rilevato che a grandi linee si può ritenere che circa il 60 per cento delle acque che finiscono in mare è non depurata o depurata in maniera insufficiente, fa presente che i principali interventi da realizzare consistono nel collettamento delle reti fognarie ai depuratori e nella rimodulazione di questi ultimi, a cominciare da quello di Napoli Est, che sarà dismesso per essere sostituito da un nuovo impianto. Non è possibile sostenere che manca ogni collaborazione tra i vari soggetti che si occupano del problema; in realtà è stata l'assenza di finanziamenti a far sì che le opere progettate non andassero poi in esecuzione. Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico in fognatura è di competenza degli ATO, mentre le autorizzazioni allo scarico in corpi idrici superficiali spettano alle province, e avviene a seguito di accertamento alla conformità alla normativa vigente.

Il presidente D'ALÌ introduce l'audizione dei rappresentanti dell'Ente d'ambito Sarnese vesuviano.

Il dottor SORRENTINO consegna una nota scritta concernente la situazione dei sistemi depurativi che interagiscono con il golfo di Napoli ed illustra le criticità al momento rilevabili con riferimento all'isola di Capri, alla costiera sorrentina e ai comuni di Torre del Greco e di Ercolano. Nell'isola di Capri i due comuni sono serviti ciascuno da un autonomo sistema depurativo e l'impianto di depurazione del comune di Capri in località Occhio Marino è oggetto di un intervento di completamento ed ottimizzazione che si prevede di ultimare prima della stagione estiva 2010, mentre la maggior parte delle storiche carenze del servizio fognario di Anacapri sono state rimosse con la recente ultimazione della fognatura comunale e sono state avviate le procedure per intercettare e convogliare anche i reflui scaricati dagli insediamenti presenti sul costone roccioso immediatamente a ridosso della Grotta Azzurra. Per quanto concerne la costiera sorrentina, sono in corso la realizzazione del sistema degli allaccia-

menti alle reti interne ai collettori comprensoriali, il completamento delle reti fognarie dei singoli comuni e l'impianto centralizzato di Punta Gradelle. Una grave e rilevante criticità interessa il comune di Ercolano, i cui reflui devono essere trattati presso l'impianto di depurazione di Napoli Est, ubicato nel territorio dell'ATO 2 e pertanto escluso dalla competenza dell'Ente d'ambito Sarnese vesuviano. L'allacciamento del sistema fognario comunale alla galleria di Torre Annunziata è previsto nell'intervento denominato «collettore di Torre del Greco», la cui esecuzione rientra nelle competenze del Commissariato per la tutela delle acque e le bonifiche; il relativo progetto esecutivo è stato elaborato, ma manca al momento il finanziamento necessario, stimato in 25 milioni di euro.

Il presidente D'ALÌ chiede una valutazione sulla quantità delle acque non depurate che finiscono in mare e sulla qualità di quelle che escono dai depuratori.

Il dottor SORRENTINO fa presente che le acque che escono dai depuratori rispettano tutti i parametri previsti dalla normativa europea e si riserva di far pervenire il dato quantitativo relativo alle acque non depurate immesse in mare.

La senatrice MAZZUCONI *(PD)* chiede se il canone di depurazione sia inserito nella bolletta del servizio idrico anche nel caso in cui non sia svolta l'attività di depurazione.

Il dottor SORRENTINO fa presente che per le acque non depurate l'inserimento in bolletta del canone di depurazione è sospeso a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008.

Il presidente D'ALÌ ringrazia i soggetti auditi per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,40.

132ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Alessandro Giannì, direttore delle Campagne di Greenpeace accompagnato dal dottor Francesco Tedesco, responsabile della campagna «Energia e Clima»; la dottoressa Mariagrazia Midulla, responsabile Energia e Clima del WWF Italia; il dottor Vittorio Cogliati Dezza, presidente nazionale di Legambiente, accompagnato dal dottor Andrea Cocco dell'Ufficio Energia e Clima; la dottoressa Rosa Filippini, presidente di Amici della Terra; il dottor Carlo Ulacco, membro del direttivo nazionale di Fare Verde.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle fonti di energia alternative e rinnovabili, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni in atmosfera e ai mutamenti climatici, anche in vista della Conferenza COP15 di Copenhagen: audizione di rappresentanti di Greenpeace, WWF, Legambiente, Amici della Terra, Fare Verde e Ambiente e/è vita

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente D'ALÌ , dopo aver comunicato che i rappresentanti di Ambiente e/è vita non parteciperanno alla odierna audizione, introduce l'audizione dei rappresentanti delle associazioni in titolo.

Il dottor GIANNÌ fa un breve cenno al recente incontro con il Ministro per lo sviluppo economico ed invita il dottor Tedesco, responsabile per la campagna «Energia e clima», a riferirne i contenuti in favore della Commissione.

Il dottor TEDESCO ritiene che il *mix* energetico proposto dal Ministro per lo sviluppo economico (25 per cento energia nucleare, 25 per cento energie rinnovabili e 50 per cento energie derivanti da fonti fossili) non sia in linea con gli obiettivi comunitari di politica energetica per il 2020. In tale contesto è necessario intensificare gli sforzi nel campo dell'efficienza energetica anche sulla base di un recente studio commissionato da *Greenpeace* che dimostra che in Italia è possibile ridurre di un terzo il livello dei consumi finali di energia attualmente stimati in circa 300 miliardi di kw/h. Tale risparmio basterebbe da solo per centrare gli obiettivi in termini di efficienza energetica. *Greenpeace* ritiene inoltre importante ripartire l'obiettivo nazionale sulle fonti rinnovabili a livello regionale *(burden sharing)* realizzando un apposito sistema di sanzioni ed incentivi volto ad incoraggiare i comportamenti virtuosi delle regioni. È inoltre necessario rendere più efficace la finalizzazione degli incentivi snellendo le procedure per l'autorizzazione degli impianti su tutto il territorio nazionale e rinnovando rapidamente la rete elettrica nazionale per promuovere le cosiddette reti intelligenti *(smart greed)* e le reti di teleriscaldamento. Conclude infine precisando che il maggior ostacolo all'impiego delle rinnovabili consiste nella strategia individuata dal Governo che punta al ripristino dell'energia nucleare ed all'impiego delle centrali a carbone.

Il dottor COGLIATI DEZZA sottolinea l'importanza della dimensione territoriale per lo sviluppo delle fonti rinnovabili evidenziando in particolare la responsabilità delle regioni nell'individuare quelle fonti compatibili con le caratteristiche di ciascun territorio. Un altro aspetto fondamentale è quello relativo alle risorse finanziarie, brillantemente risolto dalla Germania attraverso un sistema che consente di programmare con cadenza biennale gli incentivi al sistema delle fonti rinnovabili in funzione dell'andamento del mercato e dei livelli di efficienza di ciascuna fonte energetica. Ritiene altresì necessario puntare sulla riqualificazione edilizia anche attraverso meccanismi di certificazione energetica ed osserva che l'articolazione regionale del cosiddetto piano casa ha impedito l'individuazione di una strategia di recupero energetico valida su tutto il territorio. È poi importante disporre di un quadro delle regole chiaro fissando linee guida nazionali che favoriscano lo sviluppo del mercato sulla base di norme applicative emanate coerentemente da regioni e comuni. Sottolinea infine l'anomalia dei meccanismi di incentivazione delle fonti rinnovabili attualmente vigenti in Italia che finiscono per finanziare fonti di energia che rinnovabili non sono.

La dottoressa FILIPPINI dichiara di concordare con gli altri soggetti auditi sulla necessità di intervenire concretamente sui cambiamenti climatici e sull'importanza di rendere più efficienti i consumi energetici. Manifesta tuttavia il proprio dissenso nel merito delle strategie da perseguire. Ritiene inoltre che il modo in cui il Governo si esprime sul tema del *mix* energetico costituisca una dannosa semplificazione che non permette di risolvere adeguatamente le problematiche da affrontare. Non va inoltre trascurata la prospettiva della innovazione tecnologica che richiede la programmazione di considerevoli investimenti in ricerche e sviluppo. Sottolinea poi il forte impatto territoriale e paesaggistico dell'impiego dell'energia eolica facendo presente che gli elevati margini di profitto garantiti dagli attuali sistemi di incentivazione rendono tale fonte di energia oggetto di interesse da parte della malavita organizzata. Risulta pertanto necessario concepire la promozione delle fonti rinnovabili nel contesto di una programmazione ambientale e pubblica che tenga opportunamente conto dell'impatto sul territorio. Auspica infine che nei tempi più brevi anche in Italia sia redatto un piano per l'efficienza energetica.

La dottoressa MIDULLA ritiene che la nuova rivoluzione industriale che interessa l'economia mondiale costituisca l'opportunità per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili ed alternative. In un contesto mondiale di accelerata evoluzione, l'Italia rimane ancora in attesa di una programmazione energetica, ferma ad una delibera del CIPE del 2002. Secondo uno studio commissionato dal WWF, la riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2020 potrebbe, con minimi accorgimenti, raggiungere la soglia del 29 per cento e con misure specifiche raggiungere addirittura la quota del 40 per cento. La posizione del Governo italiano risulta ancora indefinita, in attesa della stesura del piano di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili sul quale lo stesso Ministero dello sviluppo economico ha richiesto, lo scorso anno, il parere del WWF. Tale piano dovrebbe comunque prevedere che la produzione di energia da fonti rinnovabili deve intendersi come sostitutiva della produzione di energia da fonti tradizionali ed in tal senso sarebbe utile prendere esempio anche da taluni Paesi emergenti che sembrano operare secondo questo orientamento. Sul tema degli incentivi alle fonti di energia rinnovabili fa presente infine che la posizione del WWF è quella di un utilizzo degli incentivi solo in fase di *start up* con l'impiego contestuale di specifici strumenti di controllo quali, ad esempio, il conto energia.

Il dottor ULACCO si riserva di trasmettere alla Commissione una nota scritta ed osserva che nell'ambito della lotta alle emissioni di gas serra occorre favorire ed incentivare innanzitutto l'efficienza ed il risparmio energetico a cominciare dal settore dell'edilizia. Fare Verde è contraria al ricorso al nucleare, che non può certo essere considerato una fonte pulita, come è contraria all'incentivazione mediante il meccanismo CIP 6 di incenerimento dei rifiuti, mentre ritiene indispensabile sostenere lo svi-

luppo e la diffusione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile di ridotte dimensioni.

Il senatore FLUTTERO *(PdL)* osserva che rinunciare al nucleare significherebbe tener ferma l'attuale situazione, che vede il 75 per cento di energia prodotta da fonti fossili e, pertanto, mantenere anche gli attuali livelli di emissione di inquinanti chimico-fisici pericolosi per la salute dell'uomo. A quest'ultimo riguardo, si deve purtroppo rilevare che da parte dell'opinione pubblica si registra una attenzione minore per il problema rappresentato da tali inquinanti rispetto a quella invece prestata per le emissioni di CO2. Chiede quindi una valutazione su quale sia la percentuale di CO2 di origine antropica da ritenersi responsabile dei mutamenti climatici e domanda se si ritenga sufficiente perseguire l'obiettivo di stabilizzare il clima attraverso un accordo sulla riduzione di CO2, di non facile conclusione, tra Unione europea, Stati Uniti d'America e Paesi emergenti, o se invece si ritenga necessario affrontare anche il profilo dell'adattamento ai mutamenti climatici.

Il senatore FERRANTE *(PD)*, dopo aver rilevato che troppo spesso, nel valutare gli scenari energetici, si confondono gli obiettivi riguardanti rispettivamente il consumo finale di energia e la produzione di energia, fa presente che per l'eolico al momento non sono assolutamente previsti finanziamenti in conto capitale in quanto il sistema vigente premia ed incentiva solo la produzione di energia elettrica.

Il senatore DELLA SETA *(PD)* chiede una valutazione circa l'opportunità di rendere cogente l'obiettivo europeo del 20 per cento relativo all'efficienza energetica, nonché riguardo alle modalità con le quali dovrebbe essere modulato il sistema di incentivazione delle agrienergie.

Il senatore ORSI *(PdL)* chiede una valutazione sull'impatto paesaggistico delle fonti rinnovabili che tenga conto della circostanza per cui le attività antropiche rappresentano un elemento del paesaggio e lavorare per una civiltà che produca energia dal vento, dal sole e dalle biomasse significa anche prefigurare una diversa antropizzazione del paesaggio.

Il presidente D'ALÌ chiede una valutazione sui compiti delle regioni e sul riparto delle competenze fra queste e lo Stato in tema di energia.

Il dottor COCCO fa presente che è possibile e necessario, come dimostra un recente studio di Legambiente, immaginare uno scenario energetico al 2020 senza il nucleare e senza un aumento della dipendenza dalle fonti fossili, ma con un incremento del ricorso alle rinnovabili e del risparmio e dell'efficienza energetica. Legambiente attribuisce grande rilievo al profilo dell'efficienza energetica e ritiene che il tema dell'adattamento ai mutamenti climatici sia attualmente sottovalutato in Italia,

mentre esso dovrebbe ricevere un'attenzione significativa anche nella prospettiva del negoziato con i Paesi in via di sviluppo.

La dottoressa MIDULLA osserva che l'espressione mutamenti climatici indica il complesso dei cambiamenti che interessano il clima e le condizioni di vita dell'uomo e che le politiche di riduzione delle emissioni attuate nell'ambito della lotta a tali mutamenti hanno un impatto anche sugli inquinanti di tipo chimico-fisico. Dopo aver ricordato che secondo l'IPCC i cambiamenti climatici sono da ricondursi per il 95 per cento ad attività antropiche e per il 5 per cento all'attività del sole, rileva che è senz'altro auspicabile che lo sviluppo della ricerca tecnologica permetta di ridurre al minimo l'impatto delle fonti rinnovabili sul paesaggio.

Il dottor TEDESCO fa presente che l'obiettivo al 2020 di riduzione del ricorso alle fonti fossili, contenuto nel pacchetto clima-energia, può essere raggiunto senza ricorrere al nucleare, ma rafforzando l'efficienza e il risparmio energetico e aumentando la quota delle rinnovabili, a cominciare dall'eolico. Dopo aver osservato che le emissioni di CO2 di origine antropica svolgono un ruolo causale determinante rispetto al fenomeno dei mutamenti climatici, sottolinea la necessità di procedere con convinzione sulla strada della riduzione delle emissioni e dell'adattamento, tanto più che il rapporto Stern ha stimato nel 20 per cento del PIL mondiale al 2050 l'impatto economico dei cambiamenti climatici.

Il dottor COGLIATI DEZZA rileva che il settore delle agrienergie presenta grandi possibilità di sviluppo e dovrebbe essere sostenuto premiando le filiere medie e corte, come dovrebbe essere valorizzata la produzione di biogas e biometano. Il paesaggio italiano è un sistema antropizzato in evoluzione e molte polemiche sul paesaggio risultano pretestuose, anche perché una società non più energivora non può non lasciare un segno sul territorio; si tratta ovviamente di realizzare un modello di equilibrio e di sostenibilità ambientale che incorpori anche il valore della bellezza.

La dottoressa FILIPPINI si riserva di trasmettere un documento specifico in tema di efficienza energetica ed osserva che gli usi termici rappresentano oggi un'enormità e sono spesso soddisfatti in maniera incongrua. Quanto al nucleare, i cittadini hanno deciso di rinunciare ad esso venticinque anni fa e riprendere oggi il programma nucleare significherebbe destinare grandi risorse finanziarie ad un settore che potrebbe dare i primi risultati, a voler essere ottimisti, solo nel 2025. La media di produzione dell'eolico in Europa è pari a 2.000 ore, mentre il dato italiano è di 1.400 ore, ma l'incentivazione vigente in Italia rende redditizio anche un sito con appena 900 ore e nei fatti l'eolico presenta in Italia un costo che è il doppio di quello medio europeo. Inoltre, l'impatto ambientale dell'eolico va valutato tenendo presente che solitamente gli impianti

eolici sono realizzati in zone non antropizzate determinando pesanti conseguenze paesaggistiche.

Il senatore FERRANTE *(PD)* fa presente che non possono essere assolutamente condivise le considerazioni svolte dalla dottoressa Filippini con riferimento all'eolico.

Il presidente D'ALÌ ringrazia i soggetti auditi per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 11 novembre 2009

Presidenza del Presidente
Davide CAPARINI

La seduta inizia alle ore 4.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 135/09: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee

C. 2897 Governo, approvato dal Senato
(Parere alla I Commissione della Camera)
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI *(LNP), presidente e relatore,* riferisce che il decreto-legge in esame, approvato dal Senato, risponde alla necessità di adempiere ad obblighi comunitari già giunti in scadenza. Rileva che l'articolo 1 è volto a porre rimedio alla non conformità al diritto comunitario delle norme nazionali di trasposizione della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso. La norma, osserva, precisa che le imprese di autoriparazione tenute all'obbligo di consegna dei pezzi usati asportati al momento della riparazione adempiranno a tale obbligo direttamente, qualora iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali. Fa notare che l'articolo 2 intende rispondere ai rilievi formulati dalla Commissione europea nel giugno 2008 in seguito all'avvio di una procedura di infrazione vertente su tre importanti questioni in materia ferroviaria: l'indipendenza del gestore dell'infrastruttura, la tariffazione dell'accesso ferroviario e i poteri dell'organismo di regolamentazione. Illustra quindi l'articolo 3, che dà seguito alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19 maggio 2009, in ordine all'esclusione delle imprese collegate dalla medesima gara d'appalto; l'articolo 3-*bis*, che dispone un finanziamento del programma pluriennale di dotazione infrastrutturale del Corpo della Guardia di finanza;

l'articolo 3-*ter*, che introduce alcune modifiche al comma 289 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008 in materia di realizzazione e gestione di infrastrutture autostradali, volte a limitare la costituzione di società miste Anas-regioni da una parte, alla sola realizzazione di infrastrutture autostradali di esclusivo interesse regionale, interamente ricadenti nel territorio di competenza di una singola regione e, dall'altra, alle sole funzioni di concedente escludendo quelle di concessionario. Si sofferma quindi sull'articolo 3-*quater,* che regola il divieto di porre in commercio elettrodomestici, lampadine e motori elettrici privi di determinati requisiti di efficienza e rispetto dell'ambiente, sull'articolo 3-*quinquies,* recante disposizioni volte a garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'Expo Milano 2015, nonchè sull'articolo 4, che reca misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/101/CE e per la promozione dell'ambientalizzazione delle imprese e delle innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente e alla riduzione delle emissioni. L'articolo 4-*bis*, osserva, modifica la normativa sull'elaborazione dei piani per la raccolta nei porti dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, attraverso l'attribuzione alle regioni di una serie di compiti in materia. Evidenzia che disposizioni di cui all'articolo 5 sono volte a porre rimedio alla situazione di obiettiva impossibilità di acquisire le dichiarazioni dei produttori delle apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti nel Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Illustra quindi l'articolo 5-*bis,* che modifica il Codice dell'ambiente al fine di un adeguamento in materia di danno ambientale; l'articolo 6, teso ad operare correzioni materiali alle norme che individuano alcune esclusioni dall'elenco degli ingredienti classificati come allergeni alimentari; l'articolo 7, volto a porre rimedio alle carenze normative riscontrate dalla Commissione europea in materia di libera circolazione delle merci con specifico riferimento ai contatori del gas di tipo venturimetrico a diaframma; l'articolo 8, teso a sanare due procedure d'infrazione per l'inadeguata applicazione della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al numero di emergenza unico europeo 112. Osserva che l'articolo 8-*bis* vincola risorse a favore del Centro nazionale trapianti; che l'articolo 9 dispone in materia di controlli di sicurezza su forniture alimentari destinate ai contingenti militari impiegati nelle missioni all'estero e che l'articolo 10 è volto a sanare una procedura d'infrazione sull'obbligo di nomina di un rappresentante fiscale residente in Italia per le imprese assicurative di altri Stati membri ai fini del pagamento dell'imposta dovuta sui premi relativi ai contratti conclusi. Rileva che l'articolo 11 apporta una serie di modifiche in tema di nomina del rappresentante fiscale per l'assolvimento degli obblighi e dei diritti in materia di IVA; l'articolo 12 estende lo speciale regime fiscale previsto per le Società d'Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) anche alle stabili organizzazioni di società estere e l'articolo 13 intende sanare l'infrazione sollevata dalla Commissione europea nel giugno 2007 nei confronti dell'Italia, ritenuta responsabile di applicare

un regime fiscale discriminatorio in materia di olii lubrificanti rigenerati a danno degli altri Stati membri. L'articolo 14, osserva, interviene in materia di regime fiscale applicato ai proventi derivanti dalle partecipazioni ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero. Si sofferma sull'articolo 15, concernente l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; sull'articolo 16, che individua le condizioni alle quali il prodotto o la merce possono essere qualificati come «Made in Italy»; sull'articolo 17, che autorizza risorse in favore dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); sull'articolo 18, che dispone in ordine agli obblighi, relativi al prelievo supplementare delle quote-latte, eseguiti dagli acquirenti esclusivamente per le aziende che non hanno superato il livello produttivo conseguito nel periodo 2007/2008 e sull'articolo 19, che modifica l'articolo 24 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, con il quale è stata data attuazione della decisione 2003/193/CE in materia di recupero di aiuti illegittimi. Precisa che l'articolo 19-*bis*, in relazione all'attuazione del federalismo fiscale e al fine del coordinamento informativo e statistico dei dati di bilancio, dispone che le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, i dati relativi ad entrate e spese risultanti dai rendiconti degli esercizi 2006, 2007 e 2008 entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame. Rileva che l'articolo 19-*ter* determina il trasferimento gratuito dalla Tirrenia S.p.a. alle regioni Campania, Sardegna e Toscana rispettivamente del cento per cento del capitale della Caremar, della Saremar e della Toremar; l'articolo 19-*quater* modifica l'articolo 47 della legge comunitaria per il 1990 in materia di trasferimento d'azienda; l'articolo 20 introduce una norma transitoria in relazione alla disciplina della compatibilità tra le attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali e quella di gestione di farmacie; l'articolo 20-*bis* proroga la possibilità per coloro che avevano costituito banche dati sulla base di elenchi telefonici pubblici di utilizzare i dati personali contenuti nei medesimi elenchi per fini promozionali; l'articolo 20-*ter* modifica la normativa in materia di passaporti.

Il senatore Claudio MOLINARI *(PD)* esprime una valutazione negativa sul contenuto dell'articolo 15 in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica. Fa notare che la disciplina recata dal decreto-legge sui servizi pubblici locali appare fortemente lesiva delle prerogative degli enti locali ed in particolare delle funzioni di gestione dei servizi ad essi attribuite.

Il deputato Mario PEPE *(PD)* evidenzia che, pur trattandosi di un adeguamento alla disciplina comunitaria, la normativa di cui all'articolo 15 provoca una vera e propria compressione delle competenze regionali. Ricorda che le regioni sono tenute a definire gli ambiti ottimali dei servizi pubblici nei diversi settori ed appare pertanto incongruo e inaccettabile sottrarre a tali enti la responsabilità della gestione dei servizi locali.

Il deputato Luciano PIZZETTI *(PD),* nel contestare il carattere frammentario assunto dal provvedimento nel corso del suo *iter* di approvazione, condivide le perplessità emerse in ordine al contenuto dell'articolo 15, che rischia di stravolgere il complessivo assetto delle *utilities* e di incidere negativamente sull'attuale sistema delle risorse idriche. Ravvisa l'opportunità che siano predisposte apposite leggi-quadro che regolino autonomamente tali settori.

Il senatore Paolo TANCREDI *(PdL)* non riscontra alcun profilo ostativo rispetto all'articolo 15 ed alla disciplina da esso recata, che costituisce un necessario adeguamento ai principi posti dalla normativa comunitaria. Fa notare che la clausola che salvaguarda l'affidamento *in house* dei servizi pubblici locali è compensata da forme di verifica sulle procedure adottate. Evidenzia che le norme in oggetto sono riconducibili ai principi comunitari di concorrenza delle imprese e dei servizi pubblici e non ne può essere ulteriormente differita l'attuazione.

Il senatore Antonio FOSSON *(UDC-SVP-Aut)* si associa alle considerazioni critiche sull'articolo 15 e ricorda che il suo gruppo, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, ha presentato un emendamento non accolto dal Governo teso a salvaguardare le regioni a statuto speciale rispetto alla suddetta disciplina.

Il deputato Luciano PIZZETTI *(PD)* dichiara di condividere, in materia di servizi pubblici locali, l'esigenza di predisporre una disciplina conforme ai principi comunitari; ribadisce tuttavia la necessità di definire al riguardo un'apposita legge-quadro.

Davide CAPARINI, *presidente e relatore,* fa notare che l'attuale formulazione dell'articolo 15 costituisce un punto di incontro tra diverse esigenze e costituisce indispensabile adeguamento alla disciplina comunitaria.

Il deputato Mauro PILI *(PdL),* nel rilevare che si tratta di un tema particolarmente delicato, si dichiara disponibile ad una formulazione del testo che richiami esplicitamente il rispetto delle prerogative degli enti locali. Fa notare che il processo di privatizzazione dei servizi pubblici, richiesto dalla normativa comunitaria, si delinea nell'articolo 15 attraverso una serie di opzioni riconosciute alle autonomie locali, che non risultano pertanto private delle competenze loro riconosciute in materia.

Davide CAPARINI, *presidente e relatore,* alla luce delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 1).*

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonchè di composizione delle crisi da sovraindebitamento

C. 2364, approvata dal Senato
(Parere alla II Commissione della Camera)
(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Salvatore PISCITELLI *(PdL), relatore,* riferisce sulla proposta di legge in esame, che modifica la disciplina vigente in materia di usura ed estorsioni, anche in relazione a problematiche emerse nell'applicazione della legge 7 marzo 1996 n. 108 (Disposizioni in materia di usura) e della legge 23 febbraio 1999 n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura). Rileva che l'articolo 1 novella la prima legge menzionata al fine di consentire l'erogazione dei mutui da essa previsti a favore delle vittime dell'usura anche ad imprenditori individuali dichiarati falliti; di anticipare i tempi di erogazione del mutuo e di introdurre ulteriori cause ostative alla concessione del mutuo in conseguenza di condanne; la disposizione trasforma in delitto l'attuale contravvenzione consistente nel fatto di chi, nell'esercizio di attività bancaria, indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato ed interviene in materia di riabilitazione del debitore protestato. Osserva che l'articolo 2 modifica norme della citata legge n. 44 del 1999 al fine di consentire la cumulabilità dell'elargizione con provvidenze provenienti da altre amministrazioni pubbliche; la disposizione regola la proroga dei termini di scadenza degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari; prevede la sospensione delle procedure concorsuali per i soggetti che abbiano richiesto l'elargizione; dispone il sostegno degli enti locali alle attività economiche a fini antiestorsivi. Illustra quindi l'articolo 3, in materia di confidi, che prevede che i vincoli di destinazione permangano in relazione ai beneficiari del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura e l'articolo 4, che novella l'articolo 629 del codice penale aumentando l'entità della multa per il delitto di estorsione. Fa notare che gli articoli da 5 a 10 sono stati soppressi a seguito delle modifiche apportate al testo in sede referente. Riferisce sull'articolo 11, che modifica l'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di prevenzione del riciclaggio, imponendo agli intermediari finanziari l'obbligo di segnalazione all'Unità di informazione finanziaria (UIF) presso la Banca d'Italia di operazioni finanziarie ove si sospetti che siano in corso attività usurarie e sull'articolo 12, che novella l'articolo 135 del Codice dei contratti pubblici stabilendo che la condanna irrevocabile dell'appaltatore per usura e riciclaggio comporta che il responsabile del procedimento debba proporre alla stazione appaltante la risoluzione del contratto. Evidenzia che gli articoli da 13 a 27 introducono una nuova tipologia di concordato volto a comporre le crisi da sovraindebitamento, ovvero le

crisi di liquidità del singolo debitore, di famiglie o imprese, non assoggettabili alle ordinarie procedure concorsuali: in tali casi si contempla lo strumento dell'accordo con i creditori, sulla base di un piano di ristrutturazione dei debiti che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei. Rileva che l'articolo 14 individua i presupposti per l'accesso alla procedura; l'articolo 15 definisce i contenuti dell'accordo e del piano; l'articolo 16 regola il deposito della proposta di accordo e gli articoli da 17 a 21 disciplinano il procedimento, l'omologazione dell'accordo, l'esecuzione, l'impugnazione e la risoluzione. Sottolinea che gli articoli da 22 a 27 prevedono infine la costituzione di organismi di composizione della crisi; l'accesso alle banche-dati pubbliche e disposizioni fiscali e sanzionatorie. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 2, al comma 1, lettera *b-bis),* introduce il nuovo articolo 18-*ter* della legge 23 febbraio 1999, n. 44, secondo cui, al fine di sostenere e incentivare la prevenzione e la tutela delle attività economiche dalle richieste estorsive, gli enti locali possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, del pagamento effettuato di tributi locali, tariffe locali e canoni locali, in favore dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, cui è concessa l'elargizione. Segnala altresì che ai sensi dell'articolo 22 gli enti pubblici possono costituire organismi con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità deputati, su istanza della parte interessata, alla composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2).*

Il deputato Luciano PIZZETTI *(PD)* dichiara di condividere la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale

Testo unificato C. 799 e abb.

(Parere alla XII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere contrario)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Remigio CERONI *(PdL)* illustra i contenuti del provvedimento in esame, diretto a fissare i principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Rileva che l'articolo 1 stabilisce che il governo delle attività cliniche è disciplinato dalle regioni nel rispetto dei principi fondamentali di cui alla presente legge ed è attuato con la partecipazione del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502: le regioni definiscono le soluzioni organizzative più adeguate per la presa in carico integrale dei bisogni socio-

sanitari e la continuità del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale; sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. Evidenzia che l'articolo 2 introduce modifiche in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali e il collegio di direzione: viene inserito il collegio di direzione tra gli organi dell'azienda e sono ridefiniti la composizione ed i compiti del Collegio. Sottolinea che l'articolo 3 definisce i requisiti e i criteri di valutazione dei direttori generali; l'articolo 3-*bis* inquadra nel ruolo sanitario i dirigenti ingegneri del dipartimento di prevenzione; l'articolo 4 introduce una nuova disciplina per l'attribuzione degli incarichi di direzione di struttura semplice e di direzione di struttura complessa. Fa notare che l'articolo 5 reca norme in tema di valutazione dei dirigenti medici di struttura complessa e dei direttori di dipartimento; gli articoli 6 e 7 recano norme in materia di dipartimenti delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e di responsabilità dei direttori di dipartimento; l'articolo 8 regola il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti; l'articolo 9 interviene in materia di esclusività del rapporto e attività libero-professionale dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale. Osserva infine che l'articolo 10 regola la libera professione intramuraria degli operatori sanitari non medici e l'articolo 10-*bis* dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'attivazione, presso le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, del servizio di ingegneria clinica.

Il deputato Mario Mario PEPE *(PD),* dopo aver valutato negativamente il contenuto del provvedimento, ravvisa l'esigenza che la Commissione esprima un parere contrario sul testo, in coerenza con i principi del Titolo V della Costituzione.

Davide CAPARINI, *presidente,* si associa alle valutazioni del deputato Pepe.

Il senatore Antonio FOSSON *(UDC-SVP-Aut)* formula rilievi critici sul testo in esame, ed in particolare sull'articolo 1, secondo cui il Consiglio di direzione esprime obbligatorio in ordine a profili di programmazione di pertinenza regionale.

Il deputato Luciano PIZZETTI *(PD)* valuta negativamente il contenuto dell'articolo 10 del testo, in materia di libera professione intramuraria degli operatori sanitari non medici, che ritiene rappresenti un passo indietro rispetto all'attuale disciplina. Sostiene che il provvedimento contempla previsioni che ledono le prerogative regionali ed appaia pertanto contrario ad ogni logica di federalismo. Avanza pertanto la richiesta che la Commissione esprima un parere contrario sul testo in esame.

Il deputato Remigio CERONI *(PdL), relatore,* alla luce delle osservazioni emerse, formula una proposta di parere contrario (*vedi allegato 3).*

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Nuova disciplina del commercio interno del riso

Nuovo testo C. 1991 Governo
(Parere alla XIII Commissione della Camera)
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Paolo TANCREDI *(PdL), relatore,* illustra i contenuti del provvedimento in esame, che stabilisce una nuova disciplina per il commercio del riso sul territorio nazionale, modificando la classificazione e le denominazioni di vendita attualmente adottate in modo da renderle maggiormente aderenti alle molteplici varietà di riso coltivate in Italia. Osserva che l'articolo 1 elenca le definizioni del prodotto «riso» sulla base dei metodi di lavorazione o del trattamento subito; l'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione della legge e vi sottrae i prodotti che hanno ottenuto la registrazione delle indicazioni geografiche (IGP) o delle denominazioni di origine (DOP) in base al regolamento (CE) n. 2081/1992 del Consiglio o al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, nonchè quelli destinati ad essere esportati. Rileva che l'articolo 3 definisce la classificazione del riso sulla base delle caratteristiche del grano e sulla base dei parametri biometrici previsti dalle norme UE e richiama le denominazioni di vendita elencate nell'allegato 4 annesso alla proposta di legge. Ai sensi dell'articolo 5, sottolinea, le denominazioni di vendita possono essere integrate, per il riso che utilizza marchi collettivi, con le indicazioni previste nei relativi regolamenti d'uso. Rileva che l'articolo 4 pone il divieto di immettere al consumo per l'alimentazione con il nome «riso» un prodotto non rispondente alle caratteristiche qualitative di cui all'allegato 1 annesso alla proposta di legge. Per le sanzioni, evidenzia che l'articolo 6 rinvia all'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109 sull'etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, che individua i soggetti competenti alla loro irrogazione, quali, per quanto di rispettiva competenza, le regioni e province autonome e l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari. Fa notare che la revisione delle analisi, qualora sia necessario ripeterle nell'ambito di un procedimento giudiziario, deve essere eseguita, secondo l'articolo 7, dall'Istituto sperimentale per la cerealicoltura e dall'Istituto superiore di sanità. Conclude rilevando che l'articolo 8 detta disposizioni transitorie e l'articolo 9 reca le disposizioni finali.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 4*).

Il deputato Luciano PIZZETTI *(PD)* dichiara di condividere la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010

S. 1835, Governo, approvato dalla Camera
(Parere alla 7ª Commissione del Senato)
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente,* in sostituzione del relatore, senatore Maurizio Saia, illustra i contenuti del provvedimento in esame, approvato dalla Camera e su cui la commissione ha già espresso parere alla VII Commissione della Camera. Circa il contenuto del testo, evidenzia che l'articolo 1, al comma 1, in materia di supplenze, stabilisce che i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze possono essere trasformati in contratti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie. Osserva che il comma 1-*bis* prevede che gli atti di convocazione dei supplenti, per il conferimento delle supplenze, avvengono anche attraverso la casella di posta elettronica certificata, mentre i commi 2, 3 e 4, diversamente dal comma 1 che interessa tutti i precari della scuola, riguardano esclusivamente il personale a tempo determinato della scuola titolare di incarico a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico 2008-2009 o che abbia conseguito nel medesimo anno scolastico, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno 180 giorni: si dispone che l'amministrazione scolastica assegni le supplenze per assenza temporanea dei titolari con precedenza assoluta al personale docente inserito nelle graduatorie ad esaurimento, ed al personale A.T.A. inserito nelle graduatorie permanenti, nonchè nelle graduatorie provinciali ad esaurimento; si prevede altresì la facoltà, per l'amministrazione scolastica, di promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, specifici progetti inerenti ad attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, della durata di tre mesi, prorogabili a otto. Rileva che il comma 4-*bis* proroga dal 31 luglio al 31 agosto 2010, per il solo anno scolastico 2010-2011, il termine per completare le assunzioni a tempo indeterminato; i commi 4-*ter*, 4-*quater* e 4-*quinquies* recano norme in tema di operazioni di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti, mentre il comma 4-*sexies* prevede che restino validi l'abilitazione all'insegnamento e il diploma di specializzazione per il sostegno conseguiti dai docenti ammessi con riserva ai corsi speciali di cui al decreto ministeriale n. 21 del 2005. osserva che il comma 4-*septies* dispone che l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti a tempo indeterminato, in servizio presso

la scuola pubblica, ammessi con riserva ai corsi speciali di cui ai decreti ministeriali nn. 21 e 85 del 2005, è titolo valido per la partecipazione a tutte le procedure di mobilità professionale e i commi da 4-*octies* a 4-*undecies* riguardano la documentazione da produrre per il trasferimento in una provincia diversa da quella di residenza dai docenti e dal personale ATA che si avvalgono dei benefici di cui alla legge n. 104 del 1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) o della legge n. 68 del 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), nonchè per la nomina dei dirigenti scolastici in una regione diversa da quella di residenza. Ricorda che il comma 4-*duodecies* regola il reclutamento del personale docente delle scuole della provincia di Bolzano e il comma 4-*terdecies* dispone che alla banca dati costituita presso l'INPS confluiscano tutti i dati disponibili relativi ai percettori di trattamenti di sostegno al reddito e ogni altra informazione utile per la gestione dei relativi trattamenti e che ad essa possano accedere, anche le regioni, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la società Italia lavoro Spa e l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori. Illustra quindi il comma 4-*quaterdecies*, che modifica la normativa in ordine ai flussi informativi relativi al mercato della domanda e offerta di lavoro; il comma 4-*quinquiesdecies*, che riguarda la posizione giuridica dei candidati dei concorsi a posti di dirigenti scolastico assunti in servizio; il comma 4-*sexiesdecies,* che stabilisce che dall'attuazione del decreto-legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si sofferma quindi sull'articolo 1-*bis*, che reca disposizioni di carattere finanziario, finalizzate a garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico, a sostenere il processo di riforma degli ordinamenti della scuola secondaria superiore e l'innovazione tecnologica presso le scuole statali, a valorizzare il merito e il talento degli studenti; sull'articolo 1-*ter*, recante norme in materia di libri di testo ai fini del contenimento delle spese per le famiglie; sull'articolo 1-*quater,* che regola il sistema nazionale delle anagrafi degli studenti e sull'articolo 1-*quinquies,* recante disposizioni sugli esami preliminari agli esami di Stato.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 5).*

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

Presidenza del presidente
Davide CAPARINI

La seduta inizia alle ore 14,40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale

(Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo)

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 6 maggio 2009.

Davide CAPARINI, *presidente*, propone, preliminarmente, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta di martedì 28 aprile, è iniziato l'esame della proposta di documento conclusivo *(vedi allegato al Bollettino delle Giunte e Commissioni di martedì 28 aprile 2009)* dell'indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale. Ricorda che sulla proposta di documento in esame si era registrato l'unanime consenso della Commissione.

Il deputato Luciano PIZZETTI *(PD)*, dopo aver richiamato l'attività svolta dalla Commissione nel corso dell'indagine conoscitiva, esprime apprezzamento sui contenuti del documento in esame. Auspica che la Commissione possa svolgere un ruolo incisivo sul proseguo del percorso di attuazione del federalismo fiscale.

La Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di documento conclusivo (*vedi allegato 6).*

La seduta termina alle ore 14,45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,45 alle ore 14,50.

ALLEGATO 1

DL 135/09: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee (C. 2897 Governo, approvato dal Senato)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 2468 Governo, di conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, approvato dal Senato, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, in corso di esame presso la I Commissione della Camera e su cui la Commissione ha reso parere il 14 ottobre 2009 alla 1«sup»a«reset» Commissione del Senato;

considerato che il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle misure necessarie a garantire il rispetto di quanto previsto dall'articolo 117, primo comma, della Costituzione; preso atto che il decreto-legge afferisce all'ambito materiale «rapporti dello Stato con l'Unione europea», rimesso alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione; evidenziate le disposizioni del provvedimento che rientrano nelle materie «tutela dell'ambiente» (articoli 4 e 5) e «tutela della concorrenza» (articoli 15 e 16), rimesse alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonchè nella materia «alimentazione» (articolo 6), affidata alla competenza legislativa concorrente;

rilevate le modificazioni apportate al testo del provvedimento nel corso dell'esame al Senato, ed in particolare le previsioni di cui all'articolo 3-*ter*, che introduce modifiche al comma 289 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008 in materia di realizzazione e gestione di infrastrutture autostradali, tese a limitare la costituzione di società miste Anas-regioni alla sola realizzazione di infrastrutture autostradali di esclusivo interesse regionale; valutato altresì l'articolo 19-*bis*, che in relazione all'attuazione del federalismo fiscale dispone che le regioni e le province autonome trasmettono alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale i dati relativi ad entrate e spese risultanti dai rendiconti degli esercizi 2006, 2007 e 2008;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 15 del testo in esame sia precisato che sono salvaguardate le prerogative delle autonomie locali.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonchè di composizione delle crisi da sovraindebitamento (C. 2364, approvata dal Senato)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il testo della proposta di legge C. 2364, approvato dal Senato, in corso di esame presso la II Commissione della Camera, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonchè di composizione delle crisi da sovraindebitamento;

considerato che il provvedimento reca norme in materia di giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, di competenza legislativa statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l)*, della Costituzione; preso atto che il comma 1, lettera *b*-bis), dell'articolo 2, introduce il nuovo articolo 18-*ter* della legge 23 febbraio 1999, n. 44, secondo cui, al fine di sostenere e incentivare la prevenzione e la tutela delle attività economiche dalle richieste estorsive, gli enti locali possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero dal pagamento o il rimborso del pagamento effettuato di tributi locali, tariffe locali e canoni locali, in favore dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, cui è concessa l'elargizione;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale (Testo unificato C. 799 e abb.)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato della proposta di legge C. 799 ed abb., in corso di esame presso la XII Commissione della Camera, recante principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale;

considerato che il testo in esame è volto ad individuare alcuni principi fondamentali in materia di «tutela della salute» e di «professioni», oggetto di legislazione concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione; preso atto che il provvedimento disciplina altresì profili di natura previdenziale, riconducibili alla potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *o)*, della Costituzione;

rilevato che, nei casi di legislazione legislativa concorrente Stato-Regioni, la Corte costituzionale ha statuito che non appare sufficiente una «autoqualificazione» ad opera della legge medesima circa il carattere di principi fondamentali delle norme da essa recate, dovendo sussistere parametri sostanziali che escludano una lesione o interferenza delle prerogative regionali;

considerato che il provvedimento in esame appare non rispettoso del Titolo V della Costituzione, in quanto enuncia specifiche prescrizioni in ordine a compiti di programmazione, indirizzo e regolamentazione ascrivibili a competenze regionali;

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 4

Nuova disciplina del commercio interno del riso
(Nuovo testo C. 1991 Governo)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 1991, in corso di esame presso la XIII Commissione della Camera, recante la nuova disciplina del commercio interno del riso;

considerato che, in relazione al Titolo V, parte seconda della Costituzione, il testo in esame, modificando la normativa vigente in materia di criteri di riconoscimento delle diverse varietà di riso e di etichettatura delle stesse, contempla disposizioni che incidono su ambiti di competenza legislativa regionale, nonchè interviene sulla materia alimentazione, attribuita alla competenza concorrente di Stato e regioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia prevista la previa consultazione delle regioni per la definizione delle modalità di attuazione dell'articolo 3 in ordine alla classificazione del riso e alle denominazioni di vendita, nonchè in relazione all'articolo 4, recante norme a garanzia della qualità del riso posto in vendita o immesso in consumo;

2) sia previsto che le regioni sono tenute, nell'ambito della loro competenza, ad emanare specifiche disposizioni in materia di produzione e specificità territoriale dei prodotti alimentari richiamati dal provvedimento in esame.

ALLEGATO 5

Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010 (S. 1835, Governo, approvato dalla Camera)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, approvato dalla Camera, in corso di esame presso la 7ª Commissione del Senato, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa e su cui la Commissione ha espresso parere alla VII Commissione della Camera;

rilevato come il decreto-legge in esame sia stato emanato per assicurare la continuità del servizio scolastico con particolare riferimento agli insegnanti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ed al personale ATA iscritto nelle graduatorie permanenti, già titolari di un incarico annuale nel precedente anno scolastico 2008-2009;

rilevato come l'intervento disposto al comma 1 del decreto-legge sia da ritenersi connesso a quanto dichiarato dalla Corte di giustizia europea nella sentenza del 13 settembre 2007, con la quale è stato confermato il principio del divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, «a meno che un trattamento differenziato non si giustifichi per ragioni oggettive»;

considerato che le norme del testo attengono ad ambiti materiali di competenza legislativa esclusiva dello Stato, quali «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», e «norme generali dell'istruzione», richiamati all'articolo 117, secondo comma, lettera *g)* e lettera *n)*, della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 1, comma 3, del testo si preveda un accordo tra Stato e regioni al fine di regolare le procedure e le modalità d'intervento e di garantire l'omogeneità degli accordi.

ALLEGATO 6

Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle Regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale

DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Quadro di riferimento

L'indagine conoscitiva concerne il nuovo assetto delle competenze riconosciute, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione introdotta dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, alle Regioni ed alle Autonomie locali in materia di federalismo fiscale, nel quadro dell'attività istruttoria connessa all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge del Governo in materia di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione sul federalismo fiscale.

La Commissione, nello svolgimento della propria attività Istituzionale, è sovente chiamata a rendere pareri su progetti di legge vertenti su materie in cui il riparto di competenze tra Stato e Regioni incide su profili di carattere finanziario e talvolta sull'interpretazione di disposizioni che rientrano nell'ambito normativo di cui all'articolo 119 della Costituzione. L'indagine ha inteso acquisire, al riguardo, elementi informativi e conoscitivi sugli aspetti problematici e sulle criticità che afferiscono alla compiuta attuazione del cosiddetto federalismo fiscale in ordine al ruolo specifico ed alle competenze riconosciute alle Regioni ed alle Autonomie locali dalla vigente normativa ed in relazione al contenuto dei provvedimenti assegnati alla Commissione in sede consultiva.

Riferimenti culturali ed egemonia costituzionale

La Commissione nel condurre in maniera analitica la fase cognitiva dei rilievi e delle valutazioni proposte dal Sistema delle Autonomie territoriali e locali, ha registrato grande accoglienza presso gli Organi responsabili degli Enti constatando un *idem sentire* su argomenti che già da molti anni erano presenti nel dibattito politico ed Istituzionale.

La Commissione ha registrato che la stagione delle riforme, in modo particolare l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, era matura e consente di affrontare questioni che interessano il funzionamento dello Stato democratico.

Si è registrato in verità una storicizzazione crescente nel Sistema degli Enti locali di un maggiore e migliore protagonismo nel porre in essere

quelle modifiche migliorative di una Costituzione per taluni aspetti ancora formalisticamente concepita.

Inoltre, l'evoluzione normativa e l'implementazione costituzionale deve avvenire *intramoenia*, cioè nel corpo vivo della Costituzione vigente che non deve essere considerata materia oltre modo codificata ma *res* istituzionale da arricchire senza stravolgimenti, nella processualità storica e secondo la metodologia delle opportunità poste e i ritmi di un crescente sistema delle autonomie sempre più coprotagonista nel realizzare, nel quadro del regionalismo storico, le riforme più opportune.

Inoltre, l'ermeneutica giuridica odierna, all'interno di una dottrina che si è sempre più arricchita di studi sul federalismo concreto e di cultura giurisprudenziale, ha sempre più evidenziato, in maniera concorde, una forte istanza del sistema delle autonomie di essere e di sentirsi più sovrane nella azione legislativa e nella prassi amministrativa. Del resto non solo la cultura giuridica ma anche quella delle dottrine politiche e sociali – attraverso non solo il Cattaneo ma anche Salvemini e pur tramite l'opera di Don Sturzo – non ha mai mancato, seppur con accenti diversi, di evidenziare unitariamente la necessità storica che le Autonomie locali e le stesse Regioni fossero dotate di amplia autodichia e di ampi margini di autogoverno, pur anche di rilievo normativo esclusivo: tutti costoro condannando, in un modo o nell'altro, l'eccesso di centralismo.

La Commissione ha registrato peraltro che la sfida politica tra le due macro aree coalizionali e post-ideologiche che hanno sconvolto il sistema politico vigente fino al 1994 ha posto in essere, tra i punti essenziali dei loro rispettivi programmi, il tema delle modifiche del Titolo V e l'attuazione dell'articolo 119. Tale sfida sostenuta anche da nuove visioni culturali tutte finalizzate a valorizzare il sistema della sussidiarietà orizzontale non ha potuto sottrarsi ad affrontare, qui ed ora, la sfida istituzionale che è nel cuore delle fenomenologie sociali e partecipative della moderna società democratica.

Obiettivi dell'indagine conoscitiva

La Commissione, nello svolgimento dell'indagine, ha posto particolare attenzione all'analisi delle tematiche attinenti all'evoluzione del ruolo e delle competenze riconosciute alle Regioni in materia: l'indagine conoscitiva rientra in un filone di interesse istituzionale, anche facendo seguito a procedure informative svolte nel corso delle precedenti legislature.

Obiettivo dell'indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione nell'ottica regionalistica ed in relazione al profilo di competenza assegnato alle autonomie territoriali è la valutazione del percorso normativo finora intrapreso, del contesto di riferimento e delle prospettive cui accedono le diverse iniziative per una legge di attuazione.

In particolare, la Commissione ha approfondito alcuni aspetti connessi all'attuazione del cosiddetto federalismo fiscale quali il finanziamento delle funzioni delle Regioni, il superamento della spesa storica,

la perequazione, le compatibilità finanziarie ed il ruolo delle Regioni a Statuto speciale.

Il finanziamento delle funzioni delle Regioni è un profilo di particolare rilievo. Il principio del federalismo implica un riconoscimento della diversità in relazione al finanziamento ed alla gestione di tutte le funzioni che non rientrano nel novero della lettera *m)* dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione riguardante le funzioni afferenti alla tutela costituzionale dei livelli essenziali di esclusiva competenza dello Stato in materia legislativa. Il tema dell'estensione interpretativa della predetta lettera *m*) costituisce quindi un punto di rilievo dell'indagine.

Il superamento della spesa storica mediante l'utilizzo di indicatori standardizzati di costo rappresenta un ulteriore profilo di interesse dell'indagine. L'attuale distribuzione delle risorse tra le autonomie territoriali si basa sulla stratificazione e storicizzazione del sistema dei tributi devoluti e dei trasferimenti che risale al 1976. Nel tempo è emersa l'esigenza di allocare le risorse in base ad indicatori *standard* di costo e di fabbisogno finanziario, mediante un passaggio graduale dall'attuale al nuovo sistema.

La perequazione e la prospettiva di attivare un apposito fondo alimentato dalla fiscalità generale che assicuri il finanziamento dei fabbisogni *standard* per tutte le Regioni, ed il cui impatto sul sistema regionale è da valutare con attenzione, si pone come profilo dirimente rispetto all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

Il profilo delle compatibilità finanziarie richiede inoltre un'accurata riflessione: l'assetto definitivo delle relazioni finanziarie tra i livelli di Governo dovrà essere coerente con il vincolo di bilancio dell'intero settore pubblico. Occorre valutare se il prospettato disegno di federalismo fiscale, ed il margine di autonomia connesso all'iniziativa delle Regioni in materia, sia in prima istanza neutrale rispetto all'uso delle risorse pubbliche, e che si collochi nel percorso di contenimento della spesa pubblica.

Il ruolo delle Regioni a Statuto speciale rappresenta un ulteriore tema di approfondimento nel quadro delineato dall'indagine.

La Commissione ha svolto le seguenti audizioni:

Presidente dell'Unione Province d'Italia (UPI): Fabio Melilli (24.09.08).

Presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI): Leonardo Domenici (25.09.08).

Rappresentanti di Legautonomie: Cesare Beggi, sindaco del comune di Quattro Castella (RE); Loreto Del Cimmuto, direttore di Legautonomie (30.09.08).

Presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM): Enrico Borghi (1.10.08).

Rappresentante della Conferenza delle Regioni e Province autonome: Romano Colozzi, assessore alle risorse, finanze e rapporti istituzionali della regione Lombardia e coordinatore della Commissione affari fi-

nanziari della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (8.10.08).

Coordinatrice della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome: Monica Donini (23.10.08).

Presidente di Confedilizia: Corrado Sforza Fogliani (29.10.08).

Rappresentante di Confcommercio: Costante Persiani, vice direttore generale (29.10.08).

Rappresentante di Confcooperative, Maurizio Ottolini, vice presidente (30.10.08).

Rappresentante di Confartigianato, Cesare Fumagalli, segretario generale (6.11.08).

Rappresentante di Confindustria, Luca Garavoglia, presidente del Comitato tecnico per il fisco (12.11.08).

Rappresentante di Confagricoltura Giorgio Buso, responsabile del servizio legislativo (12.11.08).

Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Prospero De Franchi (19.11.08).

Rappresentante della Giunta regionale della Toscana: Gianfranco Simoncini, assessore all'istruzione, formazione e lavoro (20.11.08).

Presidente della regione autonoma della Sardegna, Renato Soru (20.11.08).

Vice Presidente vicario del Consiglio regionale del Veneto, Carlo Alberto Tesserin (25.11.08).

Rappresentante del Consiglio regionale delle Marche: Giuliano Brandoni, Presidente della II Commissione consiliare bilancio-finanze (26.11.08).

Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, Dieter Steger (04.12.08).

Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Giulio De Capitani (11.12.08).

Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Edouard Ballaman (11.12.08).

Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta, Augusto Rollandin (04.02.09).

Segretario generale dell'Unione Nazionale Cooperative Italiane (UNCI), Sara Agostini (11.02.09).

Presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, Alberto Cerise (18.03.09).

Commissario dell'Ente italiano della montagna, Luigi Olivieri (22.04.09).

Profili d'interesse e criticità emerse

Molteplici sono i profili di criticità emersi dalle audizioni svolte e rilevati nelle note e nei documenti acquisiti nel corso dell'indagine.

In premessa, il dato che si delinea chiaro ed appare condiviso nel dibattito politico-istituzionale è rappresentato dall'esigenza che si attivi, nel quadro dell'attuazione del federalismo fiscale, un processo di forte autonomia nella trasformazione degli assetti finanziari delle autonomie territoriali tale da coniugare l'indispensabile profilo dell'efficienza dell'impiego delle risorse economico-finanziarie con gli aspetti distributivi dell'allocazione delle medesime, nel tentativo di perseguire un equilibrio dinamico tra efficienza ed equità più consono alle complessive esigenze del Paese e delle diverse articolazioni e specificità territoriali e regionali.

La riforma deve quindi privilegiare soluzioni normative e misure tese ad incentivare la ricerca di una maggiore efficienza nella gestione dei servizi e di una effettiva trasparenza nei flussi finanziari che attraverso il bilancio dello Stato transitano da un'area all'altra del Paese, nonchè una piena responsabilizzazione degli amministratori nei diversi livelli di governo in cui si articola la Repubblica.

La necessaria attuazione dell'articolo 119 della Costituzione

La Corte costituzionale, sin dalla sentenza n. 370 del 2003, rileva che «appare evidente che l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione sia urgente al fine di concretizzare davvero quanto previsto nel nuovo Titolo V della Costituzione, poichè altrimenti si verrebbe a contraddire il diverso riparto di competenze configurato dalle nuove disposizioni; inoltre, la permanenza o addirittura la istituzione di forme di finanziamento delle Regioni e degli Enti locali contraddittorie con l'articolo 119 della Costituzione espone a rischi di cattiva funzionalità o addirittura di blocco di interi ambiti settoriali». La Corte costituzionale ha statuito che il legislatore, in sede di attuazione, è tenuto a predisporre norme volte a coordinare l'insieme della finanza pubblica, fissando a tal fine i principi cui i legislatori regionali dovranno conformarsi, determinando le linee generali dell'intero sistema tributario e definendo il perimetro entro il quale potrà esplicarsi la potestà impositiva di Stato, Regioni ed Enti locali.

L'urgenza dell'intervento normativo nasce dalla necessità, in particolare, di superare la «perdurante inattuazione» dell'articolo 119 della Costituzione in più occasioni rilevata dalla Corte costituzionale, ai sensi delle pronunce nn. 98 e 194 del 2007: il legislatore statale detiene la potestà di incidere, anche nel dettaglio, sulla disciplina dei tributi «fino alla definizione delle premesse del nuovo sistema impositivo delle Regioni e degli

Enti locali». Si segnala che con la sentenza n. 381 del 2004 la Corte ha altresì affermato la legittimità della sospensione, disposta dall'intervento statale, del potere delle Regioni di esercitare spazi di autonomia nel prelievo tributario in attesa di una disciplina complessiva dell'autonomia tributaria di queste ultime nel quadro dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. La Corte non ritiene possibile, in carenza della legislazione di coordinamento in materia tributaria, lo svolgimento di una piena esplicazione di potestà regionali autonome; il che profila una vistosa deroga al consolidato principio secondo cui le Regioni possono legiferare in materie concorrenti anche in assenza di disposizioni statali di principio, altrimenti desumibili dalla normativa vigente.

Opportunità di una parallela attuazione del Codice delle autonomie locali

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 159 del 2008, ha evidenziato il rilievo dei profili organizzativi in merito alle problematiche attinenti all'assetto istituzionale e finanziario degli Enti locali. La Corte ha peraltro sancito, con riferimento alle Regioni a Statuto ordinario, che spetta al legislatore statale disciplinare i profili organizzativi concernenti l'ordinamento degli Enti locali (sentenza n. 377 del 2003) ed adottare la disciplina quadro entro cui si esplicherà l'autonomia finanziaria degli Enti medesimi.

Nel corso dell'indagine è stata a più riprese evidenziata l'esigenza che l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione possa opportunamente avvenire contestualmente all'adozione del Codice delle autonomie locali e, disegno ben più ambizioso, possa coniugarsi con l'attuazione di auspicate riforme di carattere costituzionale in chiave federalista o connotate da spiccata autonomia regionalistica (UPI, Consiglio Regionale della Regione Veneto). In particolare, nell'articolato del disegno di legge di iniziativa governativa è stata rilevata la necessità di specifici riferimenti all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relativo ai cosiddetti livelli differenziati di competenze regionali (Lega delle Autonomie, Confartigianato, Regione Valle d'Aosta).

I rappresentanti della Regione Lombardia hanno riferito sui contenuti della proposta di legge di iniziativa del Consiglio regionale lombardo: testo di ampio respiro che contempla previsioni attuative dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione relative al trasferimento di alcune materie dal livello di competenza legislativa concorrente Stato-Regioni al livello di competenza esclusiva regionale. I rappresentanti della Regione Marche hanno auspicato il coinvolgimento delle Assemblee regionali nel processo di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

La complessità della materia e i profondi cambiamenti che le nuove disposizioni produrranno sul funzionamento delle Regioni e degli Enti locali nonchè sullo sviluppo dei loro territori è di indubbia rilevanza. L'Ente Italiano della Montagna ha sottolineato come il disegno di legge sul federalismo fiscale contenga riferimenti espliciti alle aree montane ai quali si aggiungono ulteriori disposizioni e indicazioni di carattere più generale

che comunque interessano e possono avere degli effetti sulla montagna. L'esplicito riferimento, all'interno del disegno di legge, alle «aree montane» richiede, inoltre, un chiarimento in merito alla definizione di comune montano. Si ricorda, infatti, che, allo stato attuale, manca, nel nostro ordinamento una definizione chiara ed univoca di comune montano.

Esigenza di una verifica del costo complessivo della riforma

La mancanza di dati ed elementi informativi, anche di carattere statistico, sugli effetti e i saldi della riforma, è stato segnalato dai rappresentanti di Lega delle Autonomie. I rappresentanti della Regione Marche hanno ravvisato l'esigenza di procedere ad una valutazione dei costi dei servizi essenziali, registrando che il contenuto della legge delega, sotto tale profilo, appare incompleto e lacunoso. I rappresentanti di Confindustria hanno evidenziato il rischio che si inneschi un circuito di spese non virtuose ed improduttive, anomalie economiche di vantaggio per alcune Regioni e a discapito di altre. Confcommercio ha auspicato il perseguimento dell'invarianza del tratto tributario pro-capite al fine di razionalizzare le spese pubbliche senza ulteriori carichi tributari mentre i rappresentanti di Confcooperative hanno auspicato la necessità di ridurre il peso fiscale pro-capite. Trattasi di un profilo critico su cui è in corso un'ampia riflessione e che potrebbe essere superato in sede di esercizio della delega fissando, nei diversi livelli di governo del territorio, tetti percentuali ai margini di autonomia dell'utilizzo della leva fiscale.

Da più parti è stata evidenziata la necessità di definire strumenti e metodologie che consentano la puntuale quanto realistica verifica dei costi e dei benefici economici della riforma oltre che del conseguente impatto bilanci pubblici dello Stato e degli Enti locali. In definitiva da tutte le audizioni svolte sono emerse indicazioni rigorose in ordine all'esigenza di individuare, quanto prima, l'esatta quantificazione economica della riforma, soprattutto in una prima fase di transizione per l'attuazione del federalismo fiscale.

Coordinamento finanziario dei diversi livelli di governo del territorio

A parere di rappresentanti di Lega delle Autonomie sussistono margini d'incertezza in ordine agli strumenti di coordinamento tra i diversi livelli di sintesi tributaria. I rappresentanti di Uncem hanno sostenuto la necessità di individuare parametri di efficienza e virtuosità nella quantificazione dei livelli dei servizi locali forniti al livello intermedio tra Comuni e Province. Rileva al riguardo la delicata questione dei servizi di area vasta e il ruolo che potrebbero assumere le città metropolitane quali nuovi poli di aggregazione di funzioni amministrative connesse a servizi intracomunali.

I rappresentanti della Regione Toscana hanno paventato il rischio che il nuovo sistema di relazioni finanziarie tra autonomie territoriali, se non calibrato e coordinato rispetto alle specificità dei diversi livelli di governo

regionale e degli Enti locali, conduca ad una condizione di pregiudizio per i territori economicamente deboli. Da più osservatori, ed in particolare dai rappresentanti del Consiglio regionale Veneto, è stato quindi formulato l'auspicio che si dia corso ad un più stretto coordinamento tra la finanza regionale e quella degli Enti locali.

Finanza degli Enti territoriali e patto di stabilità

L'articolo 119 della Costituzione sancisce che le autonomie territoriali stabiliscono ed applicano «tributi propri» e dispongono della compartecipazione al gettito di «tributi erariali», riferibili al loro territorio. La distinzione tra tributi propri (rispettivamente di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni) e tributi erariali assume un particolare rilievo ai fini della determinazione del livello territoriale di competenza. La Corte costituzionale definisce i «tributi propri regionali», nella sentenza n. 381 del 2004, quelli stabiliti dalle Regioni con propria legge e non anche quelli il cui gettito sia «attribuito» alle Regioni ma siano stati istituiti con legge statale. Tributi propri delle Regioni sono quindi i soli tributi istituiti dalle Regioni nel rispetto dei principi del coordinamento con il sistema tributario statale. Si osserva che l'esercizio del potere esclusivo delle Regioni di autodeterminazione del prelievo è ad oggi circoscritto alle sole ipotesi di tributi, per la maggior parte «di scopo» o «corrispettivi», aventi presupposti diversi da quelli dei tributi statali. Oltre ai tributi propri, le altre entrate potrebbero assumere, a seconda delle modalità di impiego e quantomeno in parte, natura di trasferimento, inteso come flusso finanziario che transita dal bilancio dello Stato a quello dell'ente territoriale.

L'articolo 119 della Costituzione impone il venir meno di un sistema di finanza derivata, basato sui soli «trasferimenti» a carico del bilancio dello Stato e induce all'affermazione di un modello di finanziamento della finanza regionale incentrato sul sistema della compartecipazione a quote dei tributi statali. In tale quadro si evidenzia che la Corte ha stabilito che la legittimità della destinazione di fondi a finalità specifiche, operata da leggi dello Stato, è condizionata dalla finalizzazione dei finanziamenti ad opere o servizi di competenza statale; al contrario, la finalizzazione a scopi connessi a materia di competenza delle Regioni o anche di competenza concorrente comporta la illegittimità costituzionale delle relative norme statali. La finalità che si intende perseguire consiste nell'evitare che la previsione di interventi finanziari dello Stato a favore degli Enti territoriali, vincolati nella destinazione, possa tradursi in uno «strumento indiretto ma pervasivo di ingerenza» dello Stato nell'esercizio delle funzioni degli Enti territoriali. La Corte ha anche enucleato le condizioni alle quali sono consentiti interventi finanziari dello Stato in favore degli Enti territoriali vincolati nella destinazione: si richiede che tali interventi insistano nell'ambito dell'attuazione di discipline dettate dalle legge statale nelle materia di propria competenza esclusiva o nell'ambito di materie oggetto di «chiamata in sussidiarietà» da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, il che si verifica ove sia necessario

attribuire con legge statale funzioni amministrative a livello centrale, per esigenze di carattere unitario, e regolare al tempo stesso l'esercizio di tali funzioni, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, mediante una disciplina «che sia logicamente pertinente e che risulti limitata a quanto strettamente indispensabile a tali fini».

La riforma delinea un sistema per cui i tributi regionali, ispirati a principi della flessibilità, della manovrabilità e della territorialità, vengano distinti in tributi propri e tributi propri derivati (istituiti con legge statale, ma con il gettito assegnato alle Regioni). I primi dovranno garantire la manovrabilità dei bilanci e la responsabilità degli amministratori, mentre le compartecipazioni ai tributi erariali garantiranno la stabilità del volume delle risorse finanziarie, affinchè si persegua l'equilibrio tra stabilità ed autonomia. Peraltro l'autonomia finanziaria degli Enti territoriali sancita dall'articolo 119, primo comma, della Costituzione riguarda non solo il profilo delle entrate ma anche quello della spesa. In tale versante non è tuttavia emersa una questione di «attuazione» della norma costituzionale. Le disposizioni statali al riguardo sono risultate immediatamente operative e stringenti nei confronti delle autonomie territoriali.

Il confronto tra autonomie territoriali e Stato sui profili di spesa si è incentrato soprattutto sul «Patto di stabilità interno», la disciplina con cui lo Stato dispone che il complessivo sistema delle territorialità partecipi e concorra al rispetto degli obblighi di carattere finanziario assunti in sede comunitaria. Si rileva che appare oggi consolidato l'orientamento per il quale il legislatore statale, mediante una disciplina di principio, impone agli Enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, specifici vincoli alle politiche di bilancio che si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli Enti. La compressione della autonomia di spesa delle Regioni può colpire anche le materie di loro competenza. Si osserva che affinchè tali vincoli possano considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli Enti locali essi debbono riguardare l'entità del disavanzo di parte corrente ovvero, in via transitoria ed in vista degli specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica perseguiti dal legislatore statale, la crescita della spesa corrente degli Enti autonomi. La legge statale può stabilire solo un limite complessivo, che permetta agli Enti territoriali ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa.

Occorre un'ampia riflessione, nell'ottica di una piena affermazione del federalismo fiscale, sulla specifica disciplina statale, vincolante per gli Enti territoriali, in ordine al Patto di stabilità interno. Nel corso delle audizioni i rappresentanti di Confedilizia hanno espresso rilievi critici in ordine alle attività di verifica tributaria assegnate ai diversi livelli di governo del territorio. I rappresentanti della Regione Toscana e di Confcooperative hanno auspicato il riconoscimento di una chiara responsabilità di accertamento tributario a livello locale, anche in funzione di contrasto all'evasione fiscale.

Passaggio dalla spesa storica ai costi standard

Una questione centrale della riforma attiene al previsto passaggio dalla spesa storica ai costi *standard*. In ordine alla definizione del concetto di costo standard, si prospettano diverse indicazioni. Nel corso delle audizioni, i rappresentanti di Confedilizia hanno sostenuto la necessità di dar corso ad un federalismo competitivo che si incentri sulla previsione di un parametro di costo per ciascuna unità di servizio prodotto con riguardo ai servizi essenziali e di base (istruzione, sanità, assistenza e trasporti locali); in tal modo si delinea un costo *standard* asettico, valevole per tutto il territorio nazionale. I rappresentanti di Confcooperative hanno evidenziato una utile dicotomia tra il fabbisogno di spesa per unità di prodotto-servizio e il costo *standard* della stessa unità di prodotto-servizio: in relazione ai servizi essenziali si segnala che il disegno di legge richiama il fabbisogno *standard*, che può essere commisurato alle esigenze dei singoli Enti locali o anche a singole macro-aree del territorio nazionale. Si è opportunamente evidenziata, anche ad opera dei rappresentanti della Regione Toscana, la necessità di costruire un adeguato sistema di definizione delle unità di misura individuate in relazione al fabbisogno *standard* connesso a ciascun servizio essenziale attraverso una valutazione ponderativa di tutti gli indici di costo relativi.

Nel corso delle audizioni svolte è emerso il dato del pregiudizio che potrebbe sorgere da una incongrua proliferazione dei cosiddetti centri pubblici di spesa, di cui si richiede, invece, una razionale diminuzione ed una efficace azione di monitoraggio e vigilanza ad opera di Agenzie tecniche nazionali. Nel corso dell'indagine si è registrato un orientamento favorevole ad affermare la chiara diversificazione tra spese obbligatorie e spese facoltative per i diversi livelli di governo locale. I rappresentanti della Regione Lombardia hanno prospettato l'utilità di un assetto di relazioni finanziarie tra Stato ed Enti territoriali basato su una incisiva flessibilità ed una forte autonomia tributaria riconosciuta agli Enti locali ed alle Regioni, con la riserva di ampi margini di discrezionalità in ordine alle cosiddette prestazioni non essenziali. I rappresentanti della Regione Sardegna hanno richiamato l'attenzione sul dato di relatività territoriale delle entrate tributarie in relazione alle specificità di produzione del reddito, non del tutto equiparabili tra territori regionali diversi; si è pertanto auspicata una riforma tributaria in senso regionale. L'indagine ha evidenziato la sussistenza di talune incertezze in ordine alla qualificazione dei tributi, come pure sostenuto dai rappresentanti di Lega delle Autonomie.

Si rende opportuno chiarire quale tipologia di cespiti patrimoniali siano riferibili alla potestà tributaria comunale, provinciale, delle città metropolitane, regionale, al fine di evitare distorsioni nel complessivo assetto delle relazioni finanziarie che intercorrono tra le autonomie territoriali. Occorre altresì delineare una griglia di parametri idonei a definire chiaramente le entità ed il profilo quantitativo relativamente a detti cespiti patrimoniali, al fine di rendere meno generica ed indefinita tale specifica materia cui è strettamente connesso il grado di concreta realizzazione

della riforma in essere, accrescendo le capacità di incisione accertativa degli Enti locali. Al riguardo si segnala che, *sul punto,* sono emerse perplessità da parte dei rappresentanti dell'Uncem in ordine alla asserita scarsa attenzione posta nei confronti della particolare posizione dei Comuni montani e delle Comunità montane. Sembra opportuno chiarire le percentuali delle più importanti imposte sia dirette che indirette che possano, nella relativa espressione assoluta di quantificazione, essere assegnate alle Regioni ed agli Enti Locali.

Appare opportuna la previsione del divieto di doppia imposizione, ancorchè limitata al solo medesimo presupposto d'imposta e non anche alla medesima base imponibile. In concreto, ciò comporta la ricerca di un non semplice equilibrio tra l'obiettivo di ridurre le imposte e quello di assegnare alle autonomie un credibile spazio per esercitare una piena potestà impositiva. Si segnala che sarebbe necessario inserire, nei decreti legislativi delegati, degli indicatori di coerenza con la cosiddetta sostenibilità comunitaria dei conti pubblici in relazione agli obiettivi di bilancio a medio termine.

La perequazione

Il tema della perequazione è evocato nel testo costituzionale in relazione all'articolo 117, comma primo, lett. *e)*, che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva sulla perequazione delle risorse finanziarie, senza alcun riferimento specifico al sistema interterritoriale. L'articolo 119 della Costituzione statuisce invece che «la legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante». Un tema della riforma che merita particolare attenzione riguarda proprio il sistema di perequazione delle risorse per i territori che versano in condizioni di maggiore disagio economico. I rappresentanti del Consiglio regionale della Toscana hanno sostenuto la necessità di attuare una corretta perequazione solidale tra tutte le aree del Paese al fine di rendere possibile in ogni territorio la soddisfazione dei bisogni collettivi essenziali. I rappresentanti della Regione Sardegna hanno manifestato riserve sulla effettiva portata del dato compartecipativo in relazione al principio di perequazione integrata per le Regioni più deboli.

Il modello che la riforma prospetta potrebbe garantire il finanziamento integrale delle funzioni degli Enti locali, grazie al fondo perequativo per i territori con ridotta capacità fiscale e con risorse aggiuntive che lo Stato potrebbe destinare per il raggiungimento di scopi comunque diversi dal normale esercizio delle funzioni e per favorire lo sviluppo economico e sociale. Occorre al riguardo definire e precisare la tipologia dei criteri che presiedono alla determinazione della maggiore o minore capacità fiscale per abitante di ciascun territorio, in quanto alla individuazione di parametri coerenti consegue la possibilità di attenuare e ridurre i divari, in termini sociali ed economici, attualmente presenti sul territorio.

Tributi propri delle Regioni a Statuto speciale

In ordine alla questione dei tributi propri delle Regioni a Statuto speciale e dei connessi limiti, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 102 del 2008, ha rilevato che il Titolo V non prevede una forma di autonomia più ampia di quella riconosciuta sostanzialmente dagli Statuti speciali. Non si pone quindi, come per le Regioni a Statuto ordinario, un generale divieto di attivazione di tributi propri in carenza di una legislazione statale sui principi fondamentali di coordinamento. Nel corso dell'audizione dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e della Regione Valle D'Aosta si sono registrati profili di criticità in ordine al rischio di un'eventuale lesione delle prerogative riconosciute alle Autonomie speciali con specifico riguardo alla funzionalità della spesa e dei relativi bilanci. Occorre segnalare al riguardo che il testo prescrive che alle Autonomie speciali saranno applicabili i soli articoli 14, 21 e 25, peraltro la normativa delegata sarà applicata nei relativi territori all'esito di specifici accordi formali. I rappresentanti della Regione Friuli-Venezia Giulia si sono dichiarati pronti ad attuare la riforma a bilancio invariato, ma hanno ribadito la necessità di salvaguardare la cosiddetta specialità territoriale e di confine soprattutto in materia di fiscalità di sviluppo.

Spunti e note conclusive

L'esigenza di superare progressivamente il criterio della ripartizione delle risorse in base alla spesa storica regolando il passaggio dall'attuale finanza decentrata di tipo derivato ad un sistema fiscale-finanziario autonomo e responsabile è ineludibile. La definizione dei costi *standard* rappresenta l'elemento centrale dell'intero impianto riformatore: il disegno di legge rimette ai decreti delegati il compito di darvi forma e sostanza. I dati e gli elementi valutativi, intesi quali indicatori oggettivamente utili, sono messi in relazione alle diverse entità territoriali (peraltro anch'esse da mettere in relazione ad una vasta gamma di criteri definitori) e alle plurime tipologie e categorie dei vari universi di soggetti in funzione di ogni specifico servizio essenziale. Alle varie qualificazioni del valore economico del costo *standard* o della sua «cifra» consegue, di norma, un'oscillazione proporzionale delle modalità quantitative di utilizzo degli investimenti relativi ad ambiti di risorse perequative. È poco probabile che ciò, date le responsabilità assegnate anche in termini tributari e amministrativi, finisca per attenuare l'innovativa portata di autonome politiche di bilancio sia sul lato delle entrate che su quello della funzionale razionalizzazione delle spese.

Il fulcro della disciplina è la determinazione dei costi *standard* e del parametro rispetto al quale definirne il perimetro. Il nodo da sciogliere consiste nella necessità di definire se il costo *standard* si debba delineare quale mera scelta formale ovvero se implichi, come auspicato dalla riforma, una valutazione anche in termini di efficacia, efficienza ed appropriatezza dei servizi offerti in un dato territorio. Se si accede a tale impo-

stazione metodologica è utile ricorrere al parametro del fabbisogno *standard* optando esplicitamente per un modello che riferisca il livello standard non al «costo» bensì al «fabbisogno»; il primo si delinea quale concetto formale e neutro, il secondo si pone quale valore sostanziale che impone una problematica valutazione delle spese in termini di congruità, efficienza ed adeguatezza dei servizi o delle prestazioni rese. Peraltro, risulta evidente che la definizione dei costi *standard* è strettamente connessa alle specifiche finalità perseguite con la riforma: la ristrutturazione, la riduzione e il controllo della spesa pubblica; la diminuzione della pressione fiscale complessiva; la semplificazione delle funzioni amministrative e la razionalizzazione dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni. Obiettivi da raggiungere in un quadro di rispetto dei vincoli del Patto di stabilità europeo.

Il meccanismo della spesa storica è inadeguato a regolare la dinamica proteiforme delle diverse realtà economiche del Paese e delle sue specificità territoriali ancor più in un Paese che con la riforma costituzionale del 2001 ha ulteriormente aumentato la distanza tra la responsabilità impositiva e quella di spesa che ha reso ingovernabili i conti pubblici favorendo la duplicazione di strutture, l'inefficienza e la deresponsabilizzazione. Nella spesa storica ai fabbisogni reali (quelli *standard*), riferiti all'insieme dei beni e dei servizi offerti, si sommano le vere e proprie inefficienze. Un modello incongruo, fonte di evidenti distorsioni del sistema e causa di anomalie ed inefficienze che nei casi più gravi producono dispersione e dissipazione della spesa pubblica.

Il passaggio ai costi *standard* è segno della volontà di razionalizzare e di ridefinire il complessivo quadro di riferimento. La chiave di volta potrebbe essere rappresentata dalla costruzione di un sistema basato sul patto di convergenza, un patto di congruità costruito su un metodo negoziale, quindi flessibile, incentrato sull'individuazione del valore del fabbisogno *standard* per ciascuna unità di prodotto-servizio essenziale unitariamente definito tra i diversi livelli istituzionali coinvolti. Evidentemente il fabbisogno *standard* ha una valenza economica e sociale significativa, conseguentemente andrebbe rilevato e calcolato non solo in base a criteri economici o meramente contabili, bensì in termini di efficacia-efficienza del servizio commisurandolo alla congrua relazione tra i correlati costi e benefici. Ne deriva che al fine di calcolare il fabbisogno *standard* come delineato è necessario adottare specifici indicatori che definiscano, nelle diverse situazioni o categorie contemplate, le unità di misura omogenee necessarie a misurare gli aggregati relativi alle diverse specificità. In una prima analisi, gli indicatori indispensabili sono quelli riferibili al parametro territoriale o geografico, a quello morfologico e a quello demografico. Sono molteplici i fattori da considerare quali parametri da adottare come indicatori per definire il fabbisogno *standard* inteso come rapporto costi-benefici del servizio erogato, affinchè il servizio stesso si configuri nei termini di efficienza, efficacia ed appropriatezza. Considerato un territorio e un dato profilo morfologico ed anagrafico, gli ulteriori parametri di valutazione possono essere le percentuali di prevalenza delle diverse fasce di

età della popolazione, quelle di reddito, il numero di utenti, la prossimità del territorio ad aree con servizi più o meno competitivi, le infrastrutture e la distanza dalle strutture e dalle sedi amministrative che forniscono il servizio. Uno strumento utile a superare l'inefficienza amministrativa e gestionale potrebbe essere l'aggregazione in bacini di utenza ottimali per l'erogazione dei servizi, quali quelli attualmente previsti per l'acqua o per il gas ovvero i bacini di trasporto a livello locale. In tale quadro il patto tra Enti territoriali e Stato potrebbe qualificarsi quale regola cogente dinamica di riforma economico-sociale in modo da impedirne soggettive interpretazioni, inadempienze e disapplicazioni.

Il patto di convergenza o di congruità andrebbe qualificato come accordo che definisce unanimemente, per un determinato periodo temporale, per ogni unità di servizio prodotto, il fabbisogno *standard* che convenzionalmente le parti ritengono congruo. Un aspetto di particolare rilievo, cui si dovrà porre adeguata attenzione nell'esercizio della delega, afferisce alla necessità di approntare, nell'ottica di un efficiente e solidale federalismo fiscale, misure tese a potenziare adeguatamente le infrastrutture materiali e la loro effettiva funzionalità, soprattutto in relazione alle aree che versano in condizioni di maggiore disagio socio-economico, in coordinamento funzionale con le specificità, non solo metodologiche ma anche teleologiche.

In ordine alla previsione di un Fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante si ravvisa l'esigenza che siano predisposte misure di verifica e monitoraggio «esterno» ai destinatari-gestori, Regioni ed Enti locali, al fine di considerare i principi di territorialità, sussidiarità, differenziazione ed adeguatezza nel quadro di un necessario collegamento tra il prelievo fiscale e il beneficio fornito ai cittadini-utenti. Il sistema dovrebbe opportunamente contemplare l'attivazione di meccanismi premiali dei comportamenti virtuosi e di misure sanzionatorie tali da dissuadere politiche di spesa non in linea col mantenimento dell'equilibrio della finanza pubblica nel suo complesso.

Data la portata della riforma è evidente che la legge delegata appare di non semplice decodificazione in quanto il rapporto matematico tra principi, finalità e criteri prescritti ed enunciati nell'articolato consta di un tal numero di variabili da richiedere più di mille opzioni e combinazioni normative. Ne consegue l'opportunità che diversi siano i decreti legislativi delegati ed i tempi previsti per la loro adozione.

La riforma presenta tutti i profili di compatibilità richiesti con la normativa comunitaria e dei principi del trattato CEE. Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, in base all'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato CE, sono vietati gli aiuti di Stato e tra questi, in particolare, quelli che gli Stati membri introducono con regimi fiscali disomogenei tali da creare vantaggi economici selettivi che alterano la pre-esistente situazione concorrenziale. Non rientrano invece nel divieto le misure generali come le norme fiscali che paiono fornire margini di vantaggio in alcune Regioni. Nella fattispecie, la delega prevede che l'esercizio delle competenze sub-statali in materia fiscale si traduca in misure generali anzichè selet-

tive. Si può così avviare la costruzione di un federalismo fiscale con i caratteri di misura generale in accordo con i principi interpretativi ribaditi dai giudici di Lussemburgo. Inoltre, la delega prevede correttamente le indicazioni per la necessaria «separazione» o «autonomia» fra i livelli di Governo interessati. Tale principio di «separazione» dei livelli di governo in ambito fiscale è conforme al criterio di autonomia economica e finanziaria che emerge dalla prassi e dalla giurisprudenza comunitaria e si accompagna all'autonomia istituzionale degli Enti in questione e che pur discende in modo consonante anche dall'assetto costituzionale e dalle competenze attribuite, ad esempio, alle Regioni.

Occorre segnalare la necessità di dare in sede di delega la maggior trasparenza logica possibile alle norme tributarie: la formulazione di talune disposizioni, particolarmente complessa potrebbe alimentare interpretazioni non in sintonia con la *ratio* della normativa.

L'autonomia di entrata e di spesa delle Regioni e degli Enti locali sancita dall'articolo 119 della Costituzione richiama all'esigenza di un solido ed adeguato coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. La valorizzazione dell'autonomia finanziaria non può essere disgiunta dalla necessità di definire un equilibrato sistema di relazioni finanziarie tra i diversi livelli di governo del territorio basato su un rafforzato coordinamento della finanza pubblica a tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili. Tale quadro di riferimento suggerisce l'opportunità di procedere ad una graduale armonizzazione dei bilanci dello Stato e dei diversi livelli territoriali con la revisione della legge di contabilità pubblica. Occorre altresì necessario, in una prospettiva di potenziamento degli strumenti di coordinamento, attivare una sede permanente di cooperazione sulle questioni di finanza pubblica.

Un tema non secondario attiene al potenziamento ed alla omogeneizzazione tra i livelli territoriali delle fonti informative sui dati relativi ai flussi di finanza pubblica al fine di consentire un oggettivo confronto, aggregazione ed analisi.

Un particolare profilo di riflessione attiene all'opzione tra un modello di federalismo fiscale unico ovvero duplice in relazione ai due tipi di autonomia regionale ordinaria e speciale. La costruzione di un sistema fiscale e finanziario su più livelli risulta strettamente connessa alla questione del ruolo delle Regioni a Statuto speciale. Su tale cruciale tema il disegno si legge sembra favorire una soluzione mediana in cui le Regioni ad autonomia differenziata si sono viste confermate la loro singolarità, in quanto per esse sono sanciti principi *ad hoc* che sembrano favorire prospettive di maggiore autonomia fiscale e finanziaria.

È auspicabile che il processo di razionalizzazione e codificazione complessiva delle funzioni delle autonomie locali intrapreso tramite la stesura di un nuovo codice che ne ridefinisca ruoli, competenze e funzioni al fine di evitare sovrapposizioni tra livelli diversi di governo del territorio anche al fine di ottimizzare i servizi che risultino caratterizzati da profili di diseconomia ed inefficienza nella gestione. Occorre accompagnare tale provvedimento con altri urgenti processi di riforma, quali l'attuazione del-

l'articolo 117, comma 2, lettera *p)* della Costituzione ed il nuovo ordinamento degli Enti locali, la disciplina delle funzioni delle città metropolitane e, nel più generale contesto di riforma istituzionale, il superamento dell'attuale bicameralismo.

La riforma, ispirata ai principi di responsabilità, efficienza, equità e solidarietà, deve necessariamente procedere attraverso un percorso condiviso tra autonomie locali, Regioni e Stato con particolare riferimento alla definizione dei LEA e dei LEP, alla determinazione dei fabbisogni *standard*, alla costruzione degli strumenti di perequazione territoriale, al fine di delineare un assetto di relazioni finanziarie coerenti e sostenibili.

Un ulteriore aspetto di particolare delicatezza emerso nel corso del dibattito è quello riguardante la presunta genericità, sotto il profilo della compatibilità costituzionale, della delega e la mancata quantificazione della spesa. È da evidenziare che, alla luce della giurisprudenza costituzionale, la legge delega interviene in termini circostanziati e specifici fissando puntuali percorsi per tutti i decreti delegati. Per quanto riguarda la quantificazione dell'entità della spesa, basti osservare che secondo la prassi costituzionale, la relativa determinazione può essere posticipata in ragione del fatto che l'effetto delle norme sul tessuto economico-sociale del Paese e nell'ambito dei diversi livelli istituzionali si esplicherà solo attraverso l'applicazione dei decreti delegati.

Uno dei profili più delicati nell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione attiene al ruolo di controllo e monitoraggio delle politiche da parte dei diversi livelli di governo del territorio. Occorre attivare e promuovere idonei strumenti di valutazione delle politiche e della determinazione dei loro effetti. L'attuazione del federalismo fiscale non deve pertanto essere accompagnata dal potenziamento di organismi di coordinamento e concertazione di tipo amministrativo, tecnico e contabile, ma deve indurre a valorizzare il ruolo delle sedi interistituzionali di coordinamento, in attesa di riforme costituzionali che conducano all'istituzione di una Camera delle autonomie ove comporre a sintesi le istanze derivanti dai diversi livelli territoriali. In tale prospettiva si pone l'opportunità, unanimemente condivisa e caldeggiata, che la composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali venga integrata dai rappresentanti delle autonomie territoriali ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, affinchè quest'ultima possa qualificarsi come Organo consultivo ed esaustivamente rappresentativo delle molteplici istanze provenienti dalle autonomie territoriali e quale momento istituzionale per comporre i molteplici e differenziati interessi espressi dai diversi livelli di governo territoriale riconosciuti dalla Costituzione. Si ribadisce che tale indicazione è stata prospettata ed auspicata da tutti i soggetti ascoltati in audizione nel corso dell'indagine.

Cruciali per l'attuazione della riforma sono i tempi necessari per passare dalla spesa storica ai costi *standard:* la differenza tra i costi storici e quelli standard è la variabile indeterminata che rende indefinite dimensioni e ricadute della riforma. È inevitabile, dunque, prevedere una fase di transizione da un sistema all'altro che sarà tanto più breve quanto più sarà

condivisa, in termini di efficienza, da parte di tutti i livelli istituzionali, l'applicazione del federalismo fiscale quale fondamentale tappa del percorso che condurrà al federalismo istituzionale.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 11 novembre 2009

26ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

La seduta inizia alle ore 14,20.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Interviene per la RAI il direttore della TGR, dottor Alberto Maccari, accompagnato dal dottor Stefano Luppi e dal dottor Daniele Mattaccini.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del direttore della TGR
(Audizione svolta)

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che dell'odierna audizione sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Introduce poi l'audizione del neodirettore della Testata Giornalistica Regionale.

Il direttore MACCARI svolge una relazione.

Pongono domande e svolgono considerazioni il PRESIDENTE, i deputati BELTRANDI *(PD)*, MERLO *(PD)*, CARRA *(PD)*, RAO *(UdC)*, LAINATI *(PdL)*, PELUFFO *(PD)* e CAPARINI *(LNP)* e i senatori VIMERCATI *(PD)*, PROCACCI *(PD)*, PARDI *(IdV)*, MILANA *(PD)*, BUTTI *(PdL)* e MORRI *(PD)*.

Fornisce risposte dettagliate il direttore MACCARI.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione e, dati i concomitanti impegni delle Assemblee, rinvia ad altra seduta l'audizione del direttore di ISORADIO.

La seduta termina alle ore 15,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 11 novembre 2009

Presidenza del Presidente
Giorgio JANNONE

La seduta inizia alle ore 8,35.

Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali

Audizione del dottor Alberto Brambilla, Presidente del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il dottor Aberto BRAMBILLA, *presidente del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono a più riprese per porre domande e formulare osservazioni i deputati, Antonino LO PRESTI *(PdL),* Giuliano CAZZOLA *(PdL),* Carmen MOTTA *(PD),* Nedo Lorenzo POLI *(UdC),* Giorgio JANNONE, *presidente*, e i senatori Elio LANNUTTI *(IdV)* e Adriano MUSI *(PD).*

Il dottor Alberto BRAMBILLA, *presidente del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,* replica ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, avverte che la documentazione consegnata dal dottor Brambilla sarà pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna. Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledì 11 novembre 2009

Presidenza del Presidente
Gaetano PECORELLA

La seduta inizia alle ore 14,15.

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, onorevole Stefania Prestigiacomo
(Svolgimento e rinvio)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, onorevole Stefania Prestigiacomo, che ringrazia per la sua presenza.

Intervengono preliminarmente, sull'ordine dei lavori, i deputati Alessandro BRATTI *(PD)* e Pietro FRANZOSO *(PdL)*, il senatore Candido DE ANGELIS *(PdL)* e il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Stefania PRESTIGIACOMO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, svolge una relazione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Alessandro BRATTI *(PD)*, nonchè, per una precisazione, la senatrice Daniela MAZZUCONI *(PD)*.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, essendo imminenti votazioni nelle Assemblee, ringrazia il Ministro Prestigiacomo per il contributo fornito e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta, in modo da consentire ai componenti di formulare ulteriori quesiti e al Ministro di poter rispondere a tutte le domande poste.

Svolge, infine, alcune precisazioni sui contenuti dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che viene rinviato a domani, al termine dell'audizione del Procuratore nazionale antimafia aggiunto presso la Direzione nazionale antimafia, dottor Vincenzo Macrì.

La seduta termina alle ore 15,55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato tratto:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Mercoledì 11 novembre 2009

42ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINO

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

Seguito dell'inchiesta sull'efficacia, l'efficienza e l'appropriatezza delle cure prestate al signor Stefano Cucchi: esame testimoniale dei medici che hanno prestato cure al signor Stefano Cucchi presso l'ospedale «Fatebenefratelli» di Roma

Il PRESIDENTE introduce l'esame, previo ammonimento degli audendi ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del Regolamento interno.

I dottori Piervenanzio FEDERICI, Fabrizio FARINA, Cesare CALDERINI, Claudio BASTIANELLI, Francesco TIBURZI e Fabrizio FORCONI illustrano partitamente i propri interventi e le proprie constatazioni in relazione allo stato di salute del signor Stefano Cucchi.

Il solo dottor Alessandro MARINETTI fa rilevare di non poter fornire alcun aiuto alla Commissione, essendo stato il suo nominativo erroneamente segnalato dalla Direzione dell'ospedale in relazione al caso di specie.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni il PRESIDENTE e i senatori GALIOTO, SACCOMANNO, BOSONE, SOLIANI, BIONDELLI, PORETTI, RIZZI, POLI BORTONE, COSENTINO e D'AMBROSIO LETTIERI.

Ciascuno dei medici presenti replica in relazione agli aspetti di propria competenza, soffermandosi in particolare sulle incongruenze, rilevate da diversi Commissari intervenuti, tra alcuni aspetti emergenti dall'esposizione odierna e le risultanze dell'istruttoria precedentemente condotta dalla Commissione.

Il PRESIDENTE dichiara concluso l'esame e congeda gli auditi, riservandosi una successiva ulteriore convocazione.

La seduta termina alle ore 9,45.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2ª)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 11 novembre 2009

30ª Seduta

Presidenza del Presidente
MAZZATORTA

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 7ª Commissione:

(1835) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010,*** approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole condizionato.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Giovedì 12 novembre 2009, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

– Deputato BONIVER ed altri. – Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388 (1700) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

FINANZE E TESORO (6ª)

Giovedì 12 novembre 2009, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario (n. 146).

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (n. 148).

ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari:

– Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nella Comunità e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (COM (2009) 499 def.) (n. 42).

– Proposta di decisione del Consiglio che affida alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (COM (2009) 500 def.) (n. 43).

– Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità bancaria europea (COM (2009) 501 def.) (n. 44).

– Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (COM (2009) 502 def.) (n. 45).

– Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (COM (2009) 503 def.) (n. 46).

ISTRUZIONE (7ª)

Giovedì 12 novembre 2009, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n.134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010 (1835) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– e della petizione n. 907 ad esso attinente.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)» (n. 131).

II. Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

– Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (n. 132).

– Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici (n. 133).

– Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali (n. 134).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Giovedì 12 novembre 2009, ore 16

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame dell'atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE» (n. 130).

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Giovedì 12 novembre 2009, ore 8

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla procedura di aborto farmacologico mediante mifepristone e prostaglandine – percorso genericamente indicato come «pillola abortiva RU486» – e valutazione della coerenza delle procedure proposte con la legislazione vigente; organizzazione dei percorsi clinici, valutazione dei dati epidemiologici anche in relazione agli studi internazionali sul rapporto rischio/benefici: audizione dell'avvocato Vincenzo Salvatore, direttore del Servizio giuridico dell'EMEA.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Giovedì 12 novembre 2009, ore 8,45

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto degli atti comunitari:

– Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini» (COM (2009) 262 def.) (n. 39).

– Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni «Giustizia, libertà e sicurezza in Europa dal 2005: valutazione del programma e del piano d'azione dell'Aia» (COM (2009) 263 def.) (n. 40).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Giovedì 12 novembre 2009, ore 14

Seguito dell'inchiesta sull'efficacia, l'efficienza e l'appropriatezza delle cure prestate al signor Stefano Cucchi: esame testimoniale dei medici che hanno prestato cure al signor Stefano Cucchi presso l'UOC di medicina penitenziaria dell'ospedale «Sandro Pertini» di Roma.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Giovedì 12 novembre 2009, ore 8

Audizione del Direttore dell'AISE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Giovedì 12 novembre 2009, ore 8,30

Audizione del Procuratore nazionale antimafia aggiunto presso la Direzione nazionale antimafia, dottor Vincenzo Macrì.

€ 7,80